q 332.33
N16c

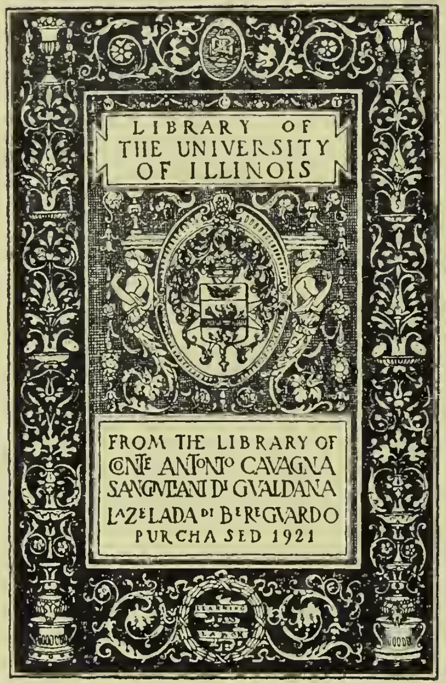

332.33
q N16c

Rare Book & Special
Collections Library

CAPITOLI DEL MONTE GRANDE DE MARITAGGI.

IN NAPOLI, MDCCXLVI.
PER PIETRO PALUMBO.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Deuesi Auertire, che le Armi di queste famiglie sono state trat= teggiate regolarmente per dimostrare la colorita uarietà delle figure, che le compongono, et è una pratica ritrouata dagli Armeristi Oltramon: tani, la quale il Padre Francesco Menestrier della Compagnia di Giesù nella sua uerdadiera arte del Blasone esplica, et in questi Scudi manifestamente si uede.

Armi, e Nomi

Di tutti li Sig.ri Caualieri Fundatori del Monte, che hanno Successori

ARMI, E NOMI

Delli Sig.ri Caualieri Fundatori, che godeuano al Monte, e poi sono estinte le loro discendẽze

332.33
N16c
7Je50 ...

CAPITOLI
DEL
MONTE GRANDE
DE' MARITAGGI,

E Conclusioni da tempo in tempo fatte.

Ristampate nell' anno 1746.

Modo del pagamento di quelli devono godere al Monte.

PRimo, che i Cavalieri, che hanno da godere in quello debbiano pagare ducati mille, e cinquecento al detto Monte per una vice, cioè la quinta parte d'essi, che sono docati trecento de contanti per tutto lo mese di Gennaro primo venturo dell'entrante anno 1639. con l'interessi dal detto primo di Gennaro, e questo per li Cavalieri che sono in Napoli, ed a rispetto di quelli, che sono fuora Napoli per tutto lo mese di Febraro similmente primo venturo 1639. con l'interessi predetti, e le restanti quattro parti, che sono ducati mille, e ducento fra quattro anni, incominciando dal primo del detto entrante mese di Gennaro 1639. avanti, cioè ogni anno in fine ducati trecento, & interim per loro interesse corrispondere, e pagare al detto Monte il sette per cento da semestre in semestre, e non pagando puntualmente detti semestri siano tenuti all'interessi d'essi all'istessa ragione di sette per cento, avendosi considerazione, che dovendosi dette quantità porre in compre per moltiplico con tardare il pagamento di detti semestri s'impedisce detto moltiplico, e lucro d'esso, e però, che se debba pagare detto interesse di detti semestri non pagati in tempo saltim dopò un mese, che sarà maturato il pagamento del semestre con dichiarare, che volendosi tanto fra detti mesi di Gennaro, e Febraro, respettive, ut supra, quanto poi tra detto quatriennio pagare tutti li detti ducati mille, e cinquecento, e rata d'interessi decorsi, sia lecito di pagarli, e li Governatori del detto Monte siano obbligati a riceverli, purche con questo non si differisca il pagamento delle tanne da pagarsi in fine di ciascheduno anno di detto quatriennio.

Pena della negligenza alla contribuzione, e pagamento.

SEcondo, che non pagando detti Cavalieri detti ducati mille, e cinquecento, e loro interessi nelli tempi stabiliti ut supra, a rispetto di quello restaranno a dare per detti ducati mille, e cinquecento, e loro interessi, s'è concluso che finito detto quatriennio, detti Cavalieri obligati al pagamento d'essi si debbiano costringere juris, & facti remediis oportunis dalli Governatori del detto Monte avanti il lor Giudice competente, ed in caso che non fussero solvendi, fatta discussione, quale discussione s'intenda fatta ogni volta, ch'il Monte avrà spedite lettere exequu-

 to-

LIBRARY

toriali contra il debitore, ed elassi due mesi, computando dal dì, che saranno spedite dette lettere, e detto Monte non sarà stato pagato, restino essi, e loro descendenti esclusi dal beneficio di detto Monte, senza speranza di purgare la mora, nè essi, nè loro descendenti, nè di potere ricuperare il pagato, quale s'intenda donato al detto Monte, ed in beneficio di quelli, che saranno osservanti.

Copitale del Monte.

TErzo, il capitale di questo Monte s'intenda essere non solamente li ducati mille, e cinqecento, che al presente contribuisce ogn'uno di detti Fundatori per la fundazione d'esso, ma anco tutte le terze, interessi, e frutti, che in qualunque modo pervenissero dalli detti capitali, ed interessi dal detto 1. di Gennaro *1639.* per anni venticinque immediate seguenti da doversi incorporare in capitale perpetuamente in ogni tempo che accaderanno, e questo capitale, e qualunque gran summa, che a quel tempo ascenderà debbia restare per l'effetto infra declarando.

Compre come far si debbano.

QUarto, che detta moneta conforme s'anderà da detti Cavalieri paganda, e da detti Signori Governatori esigenda ut infra si debbia unire, e cumulare nel Banco del Sacro Monte della Pietà, quale da oggi detti Signori Fundatori eliggono per loro cassa, seu banco, e quella convertire in compra di tante annue entrade ad arbitrio de Signori Governatori di detto Monte, che pro tempore saranno, cioè di tutti d'essi, o almeno della maggior parte d'essi, ma eccedendo la compra da farsi, la summa de'ducati quattromila, che in tale caso si debbiano chiamare dodici Cavalieri di sei famiglie incluse in detto Monte, e la detta compra si debbia fare con il consenso di detti Governatori, e di detti dodici Cavalieri aggionti, e delli detti s'attenda lo che concluderà la maggior parte d'essi con voti però secreti per bussola, dichiarando espressamente, che ciò s'intenda in quanto all'elezione di dette compre; ma in quanto alle cautele, e scritture s'intenda esser rimesso il peso alli detti Governatori del Monte, li quali solo possano stipulare, cassare istrumenti, ed obliganze; quietare debitori, firmare polise de'Banchi, ed altre scritture, tanto publiche, quanto private, e che le cose fatte da essi vagliano, siccome fatte da tutti li Signori Fondatori, ma a rispetto delle dette compre con le sottoscritte qualità, e dichiarazioni, & non aliter, nec alio modo.

Che dette compre non si possono fare con persona alcuna particolare, quali espressamente si proibiscono.

Ch'in dette compre si abbia da fare espressa menzione, che detta moneta è del Monte, acciò che dette compre restino specialmente obligate, ed ipotecate al detto Monte con privilegio di prelazione, come robba comprata di moneta del detto Monte, con tutte le clausole solite, e consuete a conseglio dell'Avvocato, che tunc temporis sarà di detto Monte.

Vincolo nelli patti di retrovendere.

Ch'in dette compre si debbia ponere condizione espressa, che li venditori al tempo delle ricompre di dette entrate vendute al detto Monte debbiano depositare li prezzi in pubblico Banco in Napoli, vincolati per doversi da detti Governatori, ut supra, convertirsi in altra compra, o compre ut supra, e detto deposito intimarlo a tutti li Governatori, ch'a quel tempo si ritrovaranno in Napoli, ed al governo del detto Monte, ita che

li

li depositi fatti d'altra maniera s'intendano per non fatti, e stiano a risico, pericolo, e fortuna delli depositanti, e le terze corrano a beneficio di detto Monte, come se li depositanti non avessero fatti, e notificati detti depositi.

Che in caso che si ritrovassero, ed a detti Signori Governatori, ut supra paresse di fare compra de'censi perpetui dentro questa Città, e suo Distretto, e Casali, seu sopra le tre Sbarre, o altra entrata perpetua, le sia lecito, purche non si comprino Terre, Massarie, seu Case così dentro, come fuora Napoli, quali compre espressamente si proibiscono.

Proibizione di Masserie, Terre, e Case,

QUinto, che detta moneta paganda da detti Cavalieri Fondatori abbia d'andare sempre in moltiplico di dette compre, ut supra, tanto li detti capitali, quanto l'interessi, seu frutti per detti anni venticinque continui, numerandi dal detto primo dell'entrante mese di Gennaro 1639., e finiti detti anni venticinque, che s'abbia da chiamare l'assemblea generale di tutti quelli Cavalieri, che godono il beneficio di detto Monte, purche in essa non abbiano voto quelli Cavalieri, che non averanno finito l'età d'anni decedotto, ed in presenza di tutti detti Cavalieri, che si legga lo stato, nel quale all'ora si ritroverà detto Monte, così di capitale, come di dette annue entrate, e si debbiano fare tanti maritaggi di dette entrate, quanti capono, preferendosi sempre le Monache alle Maritande, ut infra.

Tempo dello moltiplico dell' entrate fino all' apertura del Monte.

Età de'Sig. Cavalieri per votare.

Maritaggi da farsi dopo l'apertura.

SEsto, che in caso, che dopò detti anni venticinque, che sarà aperto detto Monte per detti maritaggi succedesse, che in alcun anno non ci fussero Signore, che dovessero conseguire detti maritaggi, tutti, seu alcuno d'essi, che detta entrata di detto anno, seu rata d'essi, che sopr'avanzarà si debbia porre in compra con l'istesse dichiarazioni, ut supra, quali compre debbiano andare in moltiplico per altri anni venticinque con tenerne conto a parte del Monte de' mascoli, al quale moltiplico a parte per detto Monte de'mascoli si debbiano anco aggregare tutte le doti, che per mancamento de'figli avessero a ritornare a detto Monte, ut infra, ed anco qualsivoglia altre escandescenze, ed altri legati, seu donazioni, che se facessero al detto Monte, e del di più, ut supra, s'intenda fatto detto Monte de'mascoli, e l'annue entrate, che si ritroveranno dopo detti anni venticinque di detto Monte de'mascoli s'abbiano da dividere egualmente trà li Cavalieri, che all'ora goderanno il beneficio di detto Monte, cioè alli figliuoli delli dieci anni insino alli venti della loro età, e non più, ed alli vecchi dell'età d'anni sessanta per insino che viveranno, e non vi essendo tali, si dividano fra l'altri, ch'all'ora si ritrovaranno ad ogn'uno la sua parte eguale, con dichiarare, che sopra dette entrate non si possi quomodolibet acquistare ragione, nè azione alcuna alli creditori delli detti, nè anco al Regio Fisco per qualsivoglia delitto, etiam di ribellione divina, vel umana, etiam in primo capite, ma in tal caso prima di detti delitti, ne siano ipso jure, ipsoque facto privati, e la detta loro porzione s'accresca all'altri, ed a rispetto delli creditori sia l'istesso, ch'eo ipso, che lo creditore potesse pretendere, e n'ottenesse sentenza (il che non pare possibile essendo questa prestazione d'alimenti quotidiani) che in tal caso s'intenda la parte del detto acquistata all'altri pro rata.

Monte di Mascoli.

Maritaggi in che tempo avranno da conseguirsi, e Dote.

SEttimo a rispetto di detti maritaggi, che se debbiano con le soscritte qualità, e condizioni, & non aliter.

Primo, che lo maritaggio, che avrà d'avere la donna inclusa in detto Monte, sia de'ducati diecimila, e che la donna, che avrà con effetto da conseguire il beneficio del detto maritaggio sia d'anni diciotto compiti, e che abbia effettivamente concluso il matrimonio per verba de presenti vis, & volo, e conforme l'altre circonstanze ordinate per lo Sacro Concilio Tridentino, e Sacri Canoni, e non altrimente; Ita che non essendo maritata, ut supra, & non avendo detta età d'anni diciotto compiti, non possa pretendere, ne dimandare detto maritaggio, seù dote di ducati diecimila, se non dopò, che avrà finiti dett'anni deciotto. Verum morendo detta maritata prima, che finisca detti anni dieciotto con figli legitimi, e naturali di matrimonio, ut infra, possano detti figli nel tempo che detta lor madre averia finiti detti anni diciotto pretendere, e dimandare detta dote, ma morendo senza figli non possa detta donna aver pretensione alcuna, ne anco d'un carlino, perche, non avendo finiti detti anni dieciotto, non si l'è acquistata ragione alcuna, e l'aver dichiarato, che li figli dopò, ch'averia detta donna finito detta età possano pretendere detta dote, è stato ex benignitate del Monte, e però non si deve estendere, o ampliare ad altro caso, seù disposizione di detta Signora: ma in caso, che morissero maritate, e d'anni diciotto finiti senza figli, possano disponere della quinta parte di detta dote, e tutto lo di più vadi in beneficio del Monte, e non disponendo di detto quinto, che similmente resti in beneficio del Monte, e non delli eredi ab intestato, e morendo di detta età ut supra, e con figli non possa disponere se non della decima parte di detta dote, servata la forma della consuetudine di Napoli, in scriptis redapta, e che morendo detti figli in pupillari ætate, vel ab intestato quandocumque senza figli legitimi, e naturali dette doti di ducati diecimila, seù di ducati nove mila, avendo forse delli altri mille disposto la madre, debbiano restituirse al detto Monte, e però nelli Capitoli matrimoniali da farsi, si debbiano ponere detti patti espressi della disposizione, e restituzione di dette doti nelli casi predetti in beneficio di detto Monte.

Maritaggi come s'abbia a disponere d'essi.

Restituzione de' Maritaggi al Monte quando sia &c.

Secondo che in tanto dette Signore maritande possano pretendere, e godere il beneficio, e dote di ducati diecimila da pagarseli da detto Monte, in quanto siano descendenti legitimi, e naturali, e non legitimate per subsequens matrimonium da i Cavalieri, che godono il beneficio del detto Monte, e che abbiano pagato nelle tante ut supra expresse, li detti ducati 1500. ed interessi ut supra, & non aliter, nec alio modo.

Matrimonj delle Signore del Monte come debban essere.

Terzo, che dette Signore si debbiano maritare con Cavalieri nobili, ancorche fussero forastieri, e di nobiltà senza reprovio, ed eguali a i loro ascenè denti di famiglie, che siano passati per abiti militari di Sua Maestà, cioa S.Giacomo, Calatrave, ed Alcantara passate per giustizia, conforme ancorj l'abito di S.Giovanni Gierosolimitano, e che oltre di ciò detti matrimon li debbiano fare con volontà, e consenso in scriptis delli padri, fratelli, zii carnali, e fratelli consobrini dell'istessa famiglia, e non di tutti d'essi conjuntivi, ma delli più prossimi, e di più, che detti matrimonj si facciano con consenso delli Governatori del detto Monte, che tunc temporis saranno, o della maggior parte d'essi, con voti però segreti per bussola,

quali

quali sudetti consensi non si possano verificare se non solo con la firma delli detti, da farsi nell'istessi Capitoli, & non aliter, e nelli Capitoli matrimoniali si debbia ponere per patto espresso la disposizione di detta dote promessa a detta Signora, con la restituzione d'essa a beneficio del detto Monte conforme di sopra sta dichiarato, e che detta dote si paghi vincolata per convertirsi in compra con consenso in scriptis delli Governatori di detto Monte, per sicurtà di detto Monte, per osservanza della promessa di detta restituzione da farsi al detto Monte, nelli casi ut supra espressi, e così si debbia osservare, mentre durerà l'interesse di detto Monte per causa di detta restituzione promessa, ut supra, e che facendosi detti matrimonj senza detti consensi, e con persone non comprese ut supra, o senza ponere detti patti in detti Capitoli matrimoniali, ut supra, in ciascuno di detti casi restino dette Signore ipso jure, ipsoque facto, private del beneficio di detto Monte, come se non fussero descendenti da detti Cavalieri, che godono in detto Monte, e s'abbiano penitùs per estranee, ne possano adverso di ciò pretendere purgazione di mora, seù restituzione in integrum, seù qualsivoglia altra ragione, alle quali (quatenùs competesse) da ora s'intenda renunciato, atteso con tali condizioni, leggi, e patti, detti Cavalieri hanno eretto detto Monte, ch'altrimente non l'averebbero fondato, e l'è piaciuto donare dette doti a quelle che adempliranno dette condizioni; e non ad alte, che non l'osservassero, perche così li è piaciuto; e piace, essendo ad ogn'uno lecito di ponere alla sua robba quelle condizioni, che meglio li pare, e piace.

Quietanze, e rinuncie di maritanne.

Quarto, che dette Signore a tempo del lor maritaggio, e promesse di detta dote di ducati diecimila da pagarseli dal detto Monte, debbiano fare amplissime renuncie a beneficio di detti lor padri, seù fratelli, di tutto quello che potessero pretendere di beni paterni, e materni per causa di loro legitime, porzioni, paraggi, ed altra qualsivoglia successione quomodocumque, & qualitercunque, con renuncia anco di tutte le successioni, in amplissima forma a conseglio de Savj di dette persone in beneficio de' quali l'averanno da fare dette cessioni, avendosi detta dote dal Monte, come fusse pervenuta da beni paterni, e materni, che le rinuncie predette ricevuti, che averanno li maritaggi, ancorche non si facessero s'abbiano per fatte, quali maritaggi si li debbiano pagare con condizioni, che debbiano fare dette renuncie; Verùm in caso, che dette Signore per disposizione di ragione, li spettasse maggior porzione, seù paraggio di quello, li promette il detto Monte, ch'in tal caso non siano tenute renunciare, ma solo escomputare detta dote del Monte in detta pretesa porzione, o paraggio; come se detta dote del Monte s'avesse da beni paterni, seù materni, ita che tanto meno li spetti nelli beni di detti suoi ascendenti.

Quinto, che tutti li predetti requisiti, condizioni, e vincoli posti in detti matrimonj s'abbiano ad unquem d'osservare non solo nel primo accasamento, ma anco nel secondo, ed altri, che a ciascheduna di dette Signore occorresse.

Sesto, che detta dote a dette maritande, seù monacande, o che menando vita spirituale, ut infra, se le dia come chiamate ex propria persona, ita che il padre, seù fratelli non possano di quelle disponere, ne quomodolibet partecipare, ed in essi non s'acquisti ragione, nè azzione alcuna, nè a creditori, nè al Regio Fisco, in caso de confiscazione de beni, etiam ex capite rebellio-

bellionis divinæ, vel humanæ, etiam in primo capite, neque ex ratione incapacitatis di dette donne, come figlie di tali, ma, che sempre restino libere, ed explicite in beneficio di dette Donne.

Settimo, ch'al beneficio di detto Monte, tanto per detti maritaggi, quanto per monacaggi le Signore, ch'eliggeranno vita spirituale, ut infra, s'intendano solamente chiamate, e debbiano godere quelle, che nasceranno da madri nobili, ut infra, dopò dieci mesi numerandi dal detto primo di Gennaro 1639. e delli aggregandi dieci mesi, dopò fatta l'aggregazione, dichiarando, che tanto le nate prima, quanto quelle nasceranno frà detti dieci mesi siano solamente escluse, e non comprese in detto Monte.

Dame preferite nelli Maritaggi.

Ottavo, che concorrendo più donne in detti maritaggi sia preferita quella, che tenerà maggiore età, purche sia maritata, ed abbia finito la detta età d'anni diciotto, come sopra, già che senza dette qualità non se li può pagare detta dote, e subentri l'altra immediatè, che viene oppresso, ed averà dette condizioni, ma occorrendo, che vi fussero, e concorressero a detto maritaggio più donne, che fussero nate in un medesimo giorno, intendendosi d'una ora di notte fin' a ventiquattro hore, si dichiara; che frà di loro non sia anteriorità, ma tutte gionte debbiano concorrere nel medesimo maritaggio, cioè, che quando ci saranno docati diecimila esatti, o maturati, come di sopra, che s'abbiano da repartire trà loro, e s'abbia da fare detto ripartimento sino a tanto, che averà avuto ciascuna d'esse li docati diecimila intieri.

Nono, ch'il detto beneficio lo debbiano godere solamente quelle Signore, che nasceranno da matrimonj fatti, con le qualità, e condizioni dichiarate di sopra nelle Signore si maritaranno, dovendosi osservare l'istesso a rispetto de'Cavalieri al detto Monte, che si casaranno, e questo s'intenda à rispetto delli futuri, già che è molto notorio, che li Signori Fundatori di detto Monte, che imponeno in detta Capitulazione, e si trovano casati han fatto matrimonj condegni, e però detta qualità si pone nelli matrimonj, che si fanno dal dì della detta Capitulazione avanti.

Dame Monacande.

Ottavo, che a quelle Signore descendenti, ut supra, da quelli Cavalieri, che godeno il beneficio del Monte, alle quali in caso, che si maritassero li competeria la dote, ut supra, che inspirate da N. S. si volessero monacare, si stabilisce, che se li dia l'elemosina dotale, che si sole dare al Monasterio, dove entrarà, con le sottoscritte dichiarazioni, e vincoli, & non aliter.

Dote di Monaca.

Primo, che detta dote non possa eccedere la summa di docati mille, e cinquecento, li quali si averanno da pagare dopò aperto il Monte, conforme è solito pagarse al Monasterio, dove entrarà.

Spesa per Monacaggi.

Secondo, ch'all'istessa Monaca, oltre detta dote di ducati mille, e cinquecento, se li debbia anco dare tutto quello, ch'è solito darse al detto Monasterio per li mobili, seù fornimenti, e spese, che occorreranno nel monacaggio, professione, e sacrazione, purche dette spese non eccedano la summa di docati cinquecento da pagarseli in due tande, cioè nel monacaggio, e professione, perche insino a detta somma vuol essere tenuto detto Monte, e non più, ità che essendo detta spesa meno di detti ducati cinquecento, sia tenuto a quello meno, ed essendo più non sia tenuto, eccetto, ch'a detti ducati cinquecento.

Terzo

Terzo, ch'a rispetto delli vitalizj, non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta lor vita durante da pagarseli in due tande ogni sei mesi la rata incominciandа dal dì che avrà fatta la professione in detto Monasterio; Verùm a rispetto delli Monasterj osservanti darli per vitalizij il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta.

Vitalizj di Monaca.

Quarto, che dette Monache, nel tempo di detta loro professione, che riceveranno detta elemosina dotale debbiano fare amplissime renuncie di tutte le successioni, porzioni, legitime, paraggi, che quomodolibet li spettassero, o potessero spettare sopra li beni, ed eredità paterne, materne, fraterne e di qualsivoglia altri parenti, in quocumque gradu, in beneficio delli lor padri, seù fratelli, o altri prossimiori a chi spettasse l'eredità paterna, o materna d'esse Monache, ed estendersi dette renuncie, con tutte le clausule solite, ed opportune in amplissima forma a consiglio de Savj delle persone in beneficio di chi s'hanno da fare dette renuncie, con dichiararsi ch'a fine di dote, ed altri emolumenti, che conseguiranno dal Monte s'abbia come le conseguissero dalli beni di detti lor padri, madri, e fratelli, e però, che s'abbiano da computare nelle doti, seù paraggi, che da quelli potessero pretendere, e che dette renuncie subito che averanno ricevute dette doti dal detto Monte, ancorche non le facessero s'abbiano per fatte, quali dote se le debbiano pagare con condizioni da farsi dette renuncie, e non altrimente.

Rinuncie di Monache.

Quinto, che in caso che dette Monache non volessero fare dette renuncie, pretendendo forsi spettarli più dalli beni paterni, e materni, che in tal caso, essendo forzati per sentenza di Tribunale Supremo detti padri, e fratelli a pagare paraggio a dette Monache di magior summa, che non è quello potessero aver dal Monte, che in tal caso sia tenuto detto Monte pagare a detti padri, seù fratelli, che saranno costretti a pagare detto paraggio per tutto quello che saria stato obligato dare detto Monte a detta Moneca, in caso, che avesse fatta detta renuncia; purche in dette sentenze, e giudizio sia inteso detto Monte per detto suo interesse.

Sesto, che in caso, che dette Monache, prima della professione per occasione d'infirmità, o altra causa legitima se n'uscissero dal detto Monasterio, e se ne ritornassero in casa delli loro padri, o fratelli, ed in lor defetto de zij carnali, o altri parenti, e si volessero maritare, che nel tempo li spettarà la detta dote si debbia in essa escomputare li ducati duecento, che avessero avuto nel tempo del monacaggio, o altra quantità, una con l'interessi dal detto dì, che lo riceverono, alla ragione d'otto per cento; Verùm non volendosi maritare, ma menare vita celibe, o per divozione, o infirmità ch'in tal caso (stando però in casa di detti padre, madre, fratelli carnali, seù parenti, & non aliter) se li diano annui ducati duecento, lor vita durante, da pagarsi in due semestri, cioè ogni sei mesi in fine la rata d'essi, e ritrovandosi aver fatta professione, e poi con licenza della Sede Apostolica per occasione d'infirmità, o altra caosa legitima se n'uscisse, sia tenuto il Monte (habitando però in casa di detti parenti, & non aliter) di pagarli similmente detti ducati duecento, avendo però detto Monte recuperata la dote pagata al detto Monasterio, & non aliter; Ita che non avendo ricuperata detta dote non sia detto Monte tenuto ad altro, che al pagamento delli ducati ottanta, seù cinquanta annui vitalizj, conforme se li pagava, mentre stava dentro

Vitalizj delle Signore vogliono menar vita celibe.

detto

detto Monasterio, abitando però con detti parenti, ut supra, Verùm quando maturarà il tempo, che li spetteria il maritaggio (in caso, che si fusse maritata) se le diano altri ducati cento, che sono in tutto ducati trecento, e l'istesso s'intenda per quelle Signore, che volessero stare mortificate in casa, o in un Monasterio Claustale, Verùm mutando parere, e volendosi maritare con le condizioni, e dichiarazioni, ut supra, sia di più tenuta a restituire tutte le quantità ricevute dal detto Monte con l'interesse decorso dal dì del pagamento fattoli dal Monte insino a quel tempo, che l'averia spettato detto maritaggio alla ragione d'otto per cento, quale quantità s'averanno d'escomputare in detta dote.

Monacaggi preferiti alli maritaggi.

Settimo, che dette Monache, ed anco dette altre Signore, che non vorranno maritarse, ed eleggeranno vita spirituale, ut supra, che per dette quantità stabilite pagarseli nel modo, e tempo, ut supra, siano preferite alli maritaggi, ancorche dette Signore, a chi in detto tempo spettasse lo maritaggio fusse anteriore in tempo, e così sempre che concorrerà detta monacanda, o per detta vita spirituale, con detta maritanda sia preferita, e prima pagata detta monacanda, seù dette, che eliggeranno vita spirituale, e dopò sodisfatte tutte le dette si debbia pagare la detta dote di ducati diecimila a quelle Signore, che per ragione, ut infra li spettarà, e questo sì perche eliggono vita spirituale, quale deve essere preferita alla temporale, come anco perche in esse concorre l'utilità, e beneficio del Monte pagandosi molto meno a dette, che eliggeno detta vita spirituale, ch'a quelle, che maritandosi, eliggono vita temporale.

Ottavo, si dichiara, ch'alcuni Cavalieri, che godono il beneficio di questo Monte, godono anco il beneficio delli Monti delli Signori Capeci, ed altri Monti, li quali Monti hanno peso non solo di pagare le doti alle loro figlie, e descendenti a tempo de' maritaggi; ma anco alle monacande a tempo del Monacato, a' quali anco si paga certa annua entrada vitalizia, come dalle Capitulazioni di detti Monti appare, ed acciò ch'a tempo che le Signore, e descendenti dalli Signori inclusi in questo Monte vorranno monacarse non occorrerà dubitare, che questo Monte non sia obligato al pagamento delle doti alle Signore incluse in esso, sotto pretesto, che dall'altri Monti si paghino le doti, ed entrade vitalizie, perciò espressamente si dichiara, che le doti, ed il denaro stabilito per le piatanze, e mobili in questa Capitulazione si debbiano da questo Monte pagare al padre, fratelli, o altri parenti, che terranno peso, e cura delle dette monacande, a quali spettaria la lor successione abintestato escluso affatto il Monasterio, dove entraranno di poter pretendere, o dimandare cosa alcuna da questo Monte, dichiarando anco espressamente, che in questo caso per la presente Capitulazione non s'acquisti, nè s'indenda acquistata ragione, nè azzione alcuna alle dette Signore monacande, e Monasterj, ma l'azzione di ricuperare la dote, e quello stà stabilito per le piatanze, e mobili sia delli detti padri, e fratelli, o altri parenti, come di sopra, riserbando solo a beneficio delle dette monacande l'annui ducati ottanta, seu cinquanta, ut supra lor vita durante, dovuti in vigore di questa Capitulazione, ut supra.

Nono, le Signore, che hanno da godere il beneficio di detto Monte, e maritaggio averanno d'essere quelle che nasceranno dopò dieci mesi, compu-

putandi dal detto primo di Gennaro 1639. avanti, conforme stà dichiarato nel settimo Capitolo, ed affinchè si sappiano, quali esse siano, perciò s'ordina, che si facci un libro distinto de' nomi, e cognomi delli figlioli di detti Signori Fondatori mascoli, e femine descendenti legitimamente da' loro corpi, come ut supra dal primo di Novembre di detto anno 1639. avanti, e si dà obligo a detti Signori Fondatori, che debbiano dar nota distinta al detto Monte, e Governatori d'esso del nascimento di detti lor figli mascoli, e femine nomi, e cognomi, e sopranomi, che avessero con la fede del Parocchiano, che l'ha battezzati, e del Compare, che l'ha tenuti nel battesimo, e della Mammana, che l'ha levati, e tutte dette Fedi con la giornata del detto nascimento, e battesimo, e con la firma de' testimonj, ed autentica di Notaro publico, quali fedi ut supra, per le Signore, e Cavalieri, che nasceranno dentro questa Città di Napoli, e suo distretto, si debbiano presentare fra giorni quindeci, computandi dal giorno della loro nascita, e se nasceranno fuora Napoli, ma in Regno, si debbia dare detta nota fra due mesi dal dì della nascita, e nascendo estra Regno in qualsivoglia parte d'Europa, si debbia dare detta nota, fra un'anno dal dì della nascita, e se in altre parti più remote, quantunque distanti, si debbia dare detta nota fra due anni, dal dì della nascita predetta, e non presentandosi dette fedi del modo, come di sopra, nelli tempi predetti, ma dopoi elassi detti tempi, non li corra l'anzianità dal dì del lor nascimento; ma dal dì della presentata di dette fedi, come se fussero nate in detto giorno.

Fedi di Battesimo de' maschi e femine da presentarsi al Monte immediatamente dopo nati.

Decimo, quelli Cavalieri Fondatori di detto Monte, che oggidì tenessero più figli mascoli, possano per il pagamento fatto da ciascheduno d'essi di detti ducati mille, e cinquecento nel modo ut supra, fare godere detti lor figli, purche detti lor figli non siano più di due, per ciascheduno Fondatore, ed in tal caso detti due lor figli abbiano l'istessi privilegj, e prerogative, ch'averanno li nascituri, dopò dieci mesi dal detto primo di Gennaro 1639. avanti, conforme s'è detto di sopra, purche detti altri figli non siano casati, seu appuntati matrimonj, con firma de' Capitoli, o parole, seu albarani, nel qual caso dovrà detto figlio pagare ducati mille, e cinquecento intieri, per la sua porzione, conforme pagano l'altri Sig. Fondatori.

Ingresso de' Cavalieri al Monte con due figli.

Verum, caso, che detto Cavaliere avesse un figlio tantum, e la moglie gravida in tal caso il ventre possa godere, ed essendo mascolo, goda come mascolo, ed essendo femina, goda la femina per una volta solamente la dote, ancorchè nascano prima delli dieci mesi ut supra, dispensando alle dette, per essere il lor Padre entrato con un figlio, potendo il Padre entrare con due avendone, ed il ventre in quanto al suo beneficio s'ha per nato, purche nel ventre nasca uno, e nascendo due, goda il primogenito conforme la disposizione di legge, giacchè non può essere ammesso il ventre, se non per una persona, ed essendo entrato il Cavaliere nel Monte senza figli, goda il ventre, ancorchè d'esso nascessero due del modo, come di sopra stà dichiarato, e questo s'intenda per questa prima sol volta, perche nell'altre figlianze s'attende, come di sopra stà disposto nell'altri Cavalieri, che non godono, se non dopò li dieci mesi, con dichiarazione espressa, che detti Fondatori, ch'entraranno con due figli maschi, o vero con un figlio maschio, e ventre, come sopra, debbiano fra il termine di giorni otto d'oggi, dare nota distinta in potere di detti Signori Governatori, nella quale debbiano

Ingresso de' Cavalieri con un figlio, ed il ventre pregnante.

 di-

dichiarare li nomi delli due figli maſchi, o del figlio maſchio, e del ventre della moglie ch'entra, e quando la moglie partorirà, debbia dar la nota diſtinta fra li termini; e nel modo conforme nell'antecedente Capitolo ſtà dichiarato del figlio, o figlia nata, acciò ſi poſſa notare nel libro, come ſopra, e volendo le Parti per lor cautela, ricevute, di dette fedi di naſcite, che preſentaranno, e delli tempi, nelli quali l'hanno preſentate e di tutti l'adempli menti fatti per loro, che detti Signori Governatori ſiano obligati farcele, ſi dichiara anco che entrando alcuno Cavaliere minore d'anni diece, poſſa anco con eſſo far' entrare un'altro ſuo fratello utrinque congionto minore, ed il pagamento di detti ducati mille, e cinquecento, baſti per tutti due, avendoſi mira, che ſe fuſſe ſtato vivo il Padre averia poſſuto entrare con tutti due detti figli, ed al tempo, ch'entrarà detto Cavaliere d'anni dieci debbia nominare il detto ſuo fratello minore.

Matrimonj de' Cavalieri del Monte, come averanno da eſſere.

Undecimo, che li matrimonj, che averanno da fare li Cavalieri, che godono il beneficio di detto Monte debbiano eſſere con Signore di qualità, e nobiltà, conforme ſtà dichiarato nelli matrimonj, che averanno da fare le Signore, che godono il beneficio della dote del detto Monte, e però che vi ſia il conſenſo anco delli Padri, e Fratelli, e delli Governatori del Monte, ed in caſo di diſcordia del Padre, e Fratelli, baſti il conſenſo delli detti Governatori, ſeu delle due parti d'eſſi per buſſola ſecreta, e che detto conſenſo non ſi poſſi verificare ſe non con la firma delli detti, nelli detti Capitoli matrimoniali, e caſandoſi altrimente ſenza dette qualità, e conſenſo, ut ſupra, ch'in tal caſo le figlie femine, che naſceranno dal detto matrimonio non godano il beneficio di detto Monte, tanto a riſpetto delli Maritaggi, quanto delli Monacaggi, e vita Spirituale; Verum a riſpetto delli maſcoli, facendo poi loro matrimonj convenienti alla loro qualità ut ſupra, che li loro figli, e figlie poſſano godere ut ſupra, e però, che ſi debbia fare un'altro libro a parte di tutti li matrimonj faranno detti Cavalieri, con dichiarare in eſſo la giornata della firma di detti Capitoli matrimoniali, e conſenſo in eſſi intervenuto delli detti Governatori, ed altri ut ſupra, e che detti libri ſi debbiano tenere, e conſervarſi in una caſſa con due chiavi, l'una de' quali debbia tenere lo Governatore più anſiano, e l'altra lo più nuovo, e non ſi poſſa aprire ſe non in preſenza di tutti li Governatori, o due parti d'eſſi, e ſimilmente, che ſi debbiano tenere altri libri per l'entrate, ed effetti di detto Monte, ed anco un libro particolare delle liti, e negozj di detto Monte.

Elezzione de' Governatori del Monte, e della loro poteſtà.

Duodecimo, che per il governo di detto Monte s'eliggano cinque Governatori e Cavalieri, che godono in detto Monte non minori d'età d'anni venticinque, alli quali ſe li dà ampliſſima poteſtà di governare, ed amminiſtrare l'entrade, ed effetti di detto Monte, con potere fare compre delli danari d'eſſo, del modo conforme di ſopra ſtà dichiarato, eſiggere etiam per mezzo de' Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto lo di più, che per ſervizio di detto Monte li complirà di fare, e miniſtrare, con poteſtà di ſuſtituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Sollicitatori, ed altri Officiali, e Miniſtri, ed ogn'altra coſa neceſſaria per ſervizio di detto Monte, proibendoſi eſpreſſamente a detti Governatori l'alterazione, ſeu mutazione delli preſenti Capitoli, quali ſe li riſerba a sè la totale Aſſemblea di detti Cavalieri, ed in caſo, che detti Governatori

fra

fra di loro dissentessero, che s'attendi, lo che sarà la maggior parte d'essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami tutta l'Assemblea, e s'esegua quello, che della maggior parte d'essi sarà concluso per bussola secreta.

Decimoterzo, che detti Governatori eliggendi debbiano governare due anni, e mezzo per uno, ita che ogni sei mesi si debbia chiamare l'Assemblea, con ordinare al Portiero di detto Monte, che per la giornata, ed ora stabilita chiami tutti li Cavalieri, che si troveranno in questa Città, che godono il beneficio di detto Monte, ed in essa si debbia leggere lo stato di detto Monte, con la nota delli capitali, ed annue entrade, che tiene, e dell' esiggenze, che ha da fare, e delle liti, se ne tiene, affinchè ogn'uno si possi inanimare, ed aggiutare l'interessi, e negozj di detto Monte, e poi s'elig-ga il Governatore nuovo, che averà da governare per detti due anni, e mezzo, dovendo ogni sei mesi uscire lo più antico, che averà finito detto tempo, ed in luogo d'esso eliggersi l'altro, con le qualità ut supra, quale elezzione si debbia fare con dare li voti secreti alli cinque Governatori, quali dopò ricevuti detti voti, facciano ballottare quello che averà avuto maggiori voti, e ballottato, avendo la maggior parte, resti Governatore, e non avendo la maggior parte, s'abbia da ballottare lo secondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell'altri, e così si debbia osservare per tutti quelli nominati, dichiarando, che quello, ch' è stato Governatore debbia astenersi, e non possa ritornare ad essere Governatore, se non elasso tanto tempo, quanto ha esercitato, e perche in questa prima elezzione, nello primo semestre, che s'averà d'eliggere lo nuovo Governatore, nissuno di detti Governatori averà finiti li due anni, e mezzo, e perciò per questa prima volta, dopò finiti li sei mesi della prima elezzione, s'averanno da bussolare detti cinque Governatori, per vedere chi d'essi averà d'uscire, per eliggersi il nuovo Governatore, e così finito detto altro semestre s'averanno da bussolare l'altri quattro, chi di loro averà d'uscire, e così s'osserverà insino, che saranno finiti li primi due anni, e mezzo, di questa prima elezzione, che poi venirà ogni Governatore a governare li due anni, e mezzo intieri, mutandosi ogni sei mesi lo più antico conforme s'è detto, e questo acciocchè restino sempre li Governatori informati delli negozj di detto Monte, e mancando o per morte, o per assenza alcuno di detti Governatori, che li Governatori, che restano non possano fare altro Governatore in luogo del morto, o assente, ma che s'aspetti la prossima Assemblea, nella quale se facci il Governatore nuovo, juxta solitum, ed anco si facci un' altro in luogo del detto morto, o assente, il qual'eletto, debbia finire per quello tempo tantum, che mancò detto morto, o assente, avendo poi da vacare per tanto tempo, quanto ha esercitato, e fra essi Governatori non vi sia procedenza nel sedere; Verum nel firmare, s'attendi l'anzianità del governo, e per la prima elezzione, che non vi sarà anzianità di governo s'attenda l'anzianità dell'età preferendosi il più vecchio, e nel votare s'incominci dal più giovane del governo, e per la prima elezzione, ut supra s'incominci dal più giovane d'età, e così si continua per età.

Governatori, loro durata, e come eliggersi.

Decimoquarto, che tutte le differenze, che nasceranno per occasione de' maritaggi, o di qualsivoglia altro negozio concernente al detto Monte tra Cavalieri, e Signore, che godono in detto Monte, si debbiano decidere,

Compromessi e differenze tra le persone del Monte e loro prattica.

re, e determinare per li Signori Governatori di quello, seu delle due parti d'essi, purche non siano parenti insino al quarto grado inclusivè, alcuno di detti Governatori delli detti ch'averanno dette differenze, nel qual caso detto Governatore non intervenghi, ma lo determinino l'altri, purche non siano parenti, ut supra, e non restandovi Governatori almeno al numero di tre, che non siano parenti, si debbia chiamare l'Assemblea, e da quella s'eliggeranno altri Cavalieri del detto Monte, che in luogo delli Governatori parenti determinino insieme con li Governatori, che non sono parenti, e l'istesso si debbia osservare, quando alcuno di detti fusse sospetto ex capite inimicitiæ, o altra legitima causa, la quale subrogazione di detto Governatore, ed elezzione in luogo del sospetto si debbia fare con l'istessa sollennità, che s'è stabilita nell'elezzione delli Governatori, e s'è stabilito, che detta determinazione sia senza figura di giudizio, ma summariamente, e che dalla detta provisione, e decisione di detti Signori Governatori non se ne possa appellare, ne reclamare, ne meno per via di reduzzione ad arbitrium boni viri, e quello, che di detta decisione si gravarà appresso Superiori s'intenda avere contradetto alla volontà delli primi Fondatori, e sia tenuto per mancatore di fede, con dichiarazione espressa, che non ostante qualsivoglia cosa, che s'opponesse s'eseguisca l'ordine di detti Signori Governatori senza replica, e che ritrovandosi forse dette differenze introdotte in qualsivoglia Tribunale, possano detti Signori Governatori dimandare la remissione per averla da conoscere loro, ut supra, ne se li possa detta remissione contradire, e se li debba concedere per avere a determinare, ut supra.

Elezzione del Notaro.

Decimoquinto, s'è stabilito, che per servizio di detto Monte s'eligga uno banco per cassa, come sopra nel Capitolo terzo, ed anco un Notaro, quale da oggi s'eligge Notar Gio: Battista di Bologna, quale averà da fare tutte le cautele, e negozj di detto Monte, con aver obbligo, che subito fatte le cautele in beneficio di detto Monte, nè li debbia dar copia reassunta in carta di coiro, testata con li testimonj in forma probante, e bisognando li memoriali per l'assensi, per l'obligazioni di beni feudali, e Titolati dell'obligati a beneficio del Monte, li debbia subito fare, incaricando li Governatori, che pro tempore saranno, che stiano avvertiti di farsi consegnare subito detti istrumenti reassunti, quali faranno conservare in uno stipo particolare fatto per detto effetto, e detti memoriali li diano subito per spedirsi li Regj assensi, i quali spediti, si conservino nell'istesso stipo colligati ogn'uno con il suo istrumento, e che detto Notaro debbia tenere un Protocollo separato per le scritture, e cautele di detto Monte, e del tutto si debbia dar copia al detto Monte, il quale di dette copie ne debbia fare uno libro, e così sempre s'abbia d'osservare, dando potestà a detti Governatori, seù alla maggior parte d'essi di poter mutare detta Cassa, Notaro, Avvocati, Procuratore, Razionale, Portiero, ed altri Officiali ad ogni loro semplice volontà, ed eliggere altri chi meglio li pareranno, e che il Protocollo, e fede del Notaro delle scritture del detto Monte, non si possi trasferire a' suoi eredi, ma si debba dare al Notaro, che succederà nel suo luogo, il quale s'averà d'eliggere per detti Signori Governatori.

Tempo che deve stare aperto detto Monte, e dell' aggregazione de' Cavalieri a quello.

Decimosesto, s'è concluso, che detto Monte debbia stare aperto per tutto il mese d'Aprile 1639., e che quelli Cavalieri, che vorranno entrare in quello, debbiano pagare quello, che anno pagato gl'altri Cavalieri nel modo,

do, come di sopra sta espresso, e ch'elasso detto mese d'Aprile si debba serrare detto Monte, e non si possano aggregare più, nell'aggregazione de' quali si debba osservare l'infrascritto ordine, che detti Cavalieri aggregandi siano obbligati ponere docati mille e cinquecento per ciascheduno, conforme sta dichiarato, con pagare li docati trecento nel tempo dell'aggregazione con l'interessi di quelli alla ragione di sette per cento, decorrendi dal detto primo di Gennaro 1639. avanti, insino al giorno dell'aggregazione, e pagamento di quelli, e li restanti docati mille e ducento nelli tempi, & tandem cogl'interessi, e condizioni, conforme di sopra stà dichiarato, a rispetto di detti Cavalieri Fundatori, quale aggregazione si debba fare con ballotte secrete, nelle quali aggregazioni non debbano intervenire meno di tre Governatori delli cinque, e di venti Cavalieri Fondatori, quali non siano meno d'anni dieciotto, e quello, che conchiuderanno le due parti intiere di detti Governatori, e Cavalieri si debba eseguire, valendo in ciò tanto il voto d'uno delli Governatori, quanto d'uno di detti Cavalieri Fondatori, che l'aggregandi possano entrare con due figli mascoli, come di sopra, e non altrimente: Verùm avendo moglie gravida, e partorendo figlia femina prima dell'aggregazione, non goda detta figlia femina cosa alcuna in detto Monte, e perchè vi sono molti, che desiderano entrare in detto Monte, quali vanno procurando firme delli detti Cavalieri Fondatori, il che detti Cavalieri Fondatori per degni rispetti non possono negarcele; perciò s'è conchiuso, che di dette firme di detti Albarani non se n'abbia ragione alcuna; nè siano tenuti li Cavalieri, che firmaranno detti Albarani, all'osservanza di quelli, ma si debba fare detta aggregazione per bussole, del modo conforme s'è detto di sopra, nulla habita ratione, di dette firme d'Albarani; e che finita detta aggregazione, per nessuna causa si permetta più aggregazione, eccetto se li detti Cavalieri, e numero stabilito mancasse, e s'estinguesse la metà, ch'in tal caso l'altra metà, o minor numero che restasse, possino aggregare altri; purchè detta aggregazione sia di persone nobilissime, conforme quelle, che vi sono, e ciò sia neminè contradicente di quelli Cavalieri, che si ritrovaranno in Napoli, e chiamati dal Portiero interveniranno nell'Assemblea, però s'esortano detti Cavalieri, ch'in detto caso d'aggregazione siano sempre preferiti quei Cavalieri, che discendendo dalle famiglie, che godono in detto Monte, purchè abbiano apparentato bene, ed a rispetto del porre li docati mille e cinquecento con l'interessi, o altra summa si rimette a detti Cavalieri dell'Assemblea, che s'aggiustino come meglio li parerà.

Decimosettimo, si dichiara, che morendo alcuno di detti Fondatori, o qualsivoglia altro Cavaliere in futurum discendente da detti primi, seu dopo aggregati, ut supra, senza figli, seu altri suoi discendenti legitimi, e naturali, e non legitimati per subsequens matrimonium, ut supra, ch'in tal caso la porzione, seu azzioni delli morti s'intenda estinta, & ex nunc donata, conforme la donano per titolo di donazione irrevocabile tra vivi al detto Monte, e persone, che godono in esso detti Governatori, ed altri Cavalieri accettanti, ed il Notaro pro absentibus, con le rinuncie, e giuramenti in forma.

Fondatori morendo senza figli, e discendenti li docati 1500. posti nel detto Monte restano a beneficio di detto Monte.

De-

Ragioni che anno li Cavalieri del Monte, non possano trasferirsi in beneficio di Persona alcuna.

Decim'ottavo, si dichiara espressamente, che nessuno di detti Signori Governatori, nè loro discendenti, nè altro, che godesse il beneficio di detto Monte in alcun tempo possa, nè vaglia in tutto, nè in parte cedere, o altrimente trasferire le ragioni, che gli spettasse in detto Monte, nè in tutto, nè in parte, nè per qualsivoglia ragione, ancorchè urgente, e necessaria, e qualunque cessione, rinuncia, o translazione che si facesse, sia nulla, ed invalida, e non sortisca effetto alcuno in tutto, nè in parte, e nè tampoco si possi acquistare azzione al Fisco, per qualsivoglia delitto, conforme sta dichiarato di sopra.

Decimonono, S'esortano tutti li Cavalieri, che saranno inclusi in detto Monte, a volersi dimostrare in tutte le azzioni conformi in amore, e particolarmente volere con qualche impresa particolare del detto Monte unire l'arme d'essi Cavalieri a fine si conoschino da tutti per conformi.

Messe da celebrarsi.

Vigesimo, affinchè detto Monte sia perpetuo al servizio principalmente di Nostro Signore, e della sua Beatissima Madre sempre Vergine Maria Gloriosa, e poi di sua Maestà, e beneficio di questa nostra comune Città, e di tutti li Cavalieri Fondatori, e lor descendenti si stabilisce, che in una Chiesa, seu Cappella destinanda si debbano far celebrare due Messe il giorno, una per mantenimento dello Stato, e Monarchia di Sua Maestà, e perpetuazione, aumento, e conservazione di detto Monte, e Cavalieri, che godono in esso, e l'altra per l'Anime de' defonti Cavalieri, che similmente godono detto Monte, affinchè non solo in vita ne sentino comodità temporale, ma dopo morte n'abbiano anco suffragj spirituali, le quali Messe si debbano celebrare da due Cappellani eligendi da detti Governatori, ut supra, dichiarando, che questa è una semplice divozione, non entrando ad obligo alcuno, rimettendo ad essi Signori Fondatori di poterla ad libitum levare, diminuire, o ampliare, nè possa in ciò intromettersi la Reverenda Fabrica di S. Pietro, e volendosi intromettere, possano detti Signori di fatto levarle, ut supra.

Assenso Regio da impetrarsi sopra le dette Capitolazioni.

Vigesimoprimo, e finalmente la sopradetta Capitolazione, e convalidazione d'essa se ne debba spedire il Regio Assenso in particolare per la remissione, e cognizione delle cause, e differenze, che succedessero tra detti Cavalieri, ed altri, che godono il beneficio di essa, per occasione di dette doti, e maritaggi, ed altri beneficj perveniendi da detto Monte, itachè detto Monte s'intenda eretto, e fondato sotto la Real protezzione, e che in quello in nessuno futuro tempo vi si possa intromettere persona alcuna Ecclesiastica, e sotto tali condizioni, leggi, e patti, detti Signori Cavalieri Fondatori anno eretto detto Monte, ed altrimente non l'averiano eretto.

CON-

CONCLUSIONI

Da tempo in tempo fatte.

Compre come devono farsi con Conclusione d'Assemblea.

NEll'anno 1647. a'7. di Luglio, per Assemplea, essendosi per li Signori Governatori di detto Monte Grande de' maritaggi proposto, che nella sudetta Capitolazione, stà proibito di fare compra del denaro con persone particolari, ed in conformità di ciò sin'al presente, si sono fatte dette compre con la Regia Corte, e Città di Napoli, avendosi avuto mira non solo alle rendite vantaggiose, ma alla facile esazzione. E perchè oggidì si veggono li tempi mutati, a segno che si dubita di continuar a fare l'istesse compre; per moli rischi, che vi possono correre, giudicano espediente d'ampliare detta Capitolazione di che si possano fare dette compre, anco con persone particolari nella forma, che appresso si dirà, e come che nella detta Capitolazione stà riserbato alla totale Assemblea la mutazione, o alterazione di quella. Perciò detti Signori Governatori, per il Portiero del nostro Monte, hanno fatto, con cartella, chiamare tutti li Signori Cavalieri, che sono in Napoli, ed ancorchè ciò fusse stato bastante a poter procedere legitimamente al detto atto, nulladimeno, per caminare con sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono al detto Monte, li detti Signori Governatori sin dal mese di Febraro passato, avisorno per lettere anco li Sign. Cavalieri assenti da Napoli, acciò se loro ritornava comodo, fussero venuti nella detta Assemblea, siccome di ciò l'infrascritto nostro Secretario ne fè piena fede. Ed essendosi intesa la detta proposta, il Signor Marchese di Terrecuso fu di parere, che dette compre si dovessero fare con la Casa Santa, e Banco della Santissima Annunciata tantùm, ed altri Signori Cavalieri furono di parere, che dette compre, non solo si possano fare con la Regia Corte, o Città di Napoli, conforme per prima, ma anco con luoghi pii, e con persone particolari, con le seguenti osservanze, e qualità: Cioè, che per ciascuna compra da farsi, si debbia chiamare la totale Assemblea delli Signori Cavalieri, che godono al detto Monte, cioè quelli, che si ritroveranno in Napoli tantùm, e s'esequa quello, che dalla maggior parte delli Signori Cavalieri, che veneranno nella detta Assemblea sarà conchiuso per bussola, e ballotte secrete; Però facendosi compre con particolari, il denaro si debba dare vincolato, o per impiegarlo in compra di beni stabili, burgensatici, o feudali in questo Regno, overo per impiegarlo in compra d'annui censi entfiteotici perpetui in questa Città, sue pertinenze, territorio, e distretto; con che il compratore paghi di suo proprio denaro libero, ed esplicito buona parte del prezzo, overo per converterlo in fabrica, o reparazioni di case in questa Città, o suoi Borghi, overo vincolato per estinzione di debiti di capitali, seu sorti principali tantùm, quali saranno stati contratti similmente per compra di beni stabili, o censi, o fabriche, seu reparazioni, con l'osservanze, e qualità, come sopra, precedentino speciali ipoteche, e cessioni di ragioni, per cautele vallate di Regj Assensi a rispetto de' feudali in forma valida, proibendosi espressamente il farsi dette compre con li

Ca-

Cavalieri, che godono, e goderanno in detto Monte; Ed essendosi ballottato per bussola, e ballotte secrete, quali delli sudetti due pareri proposti, si doveva ballottare, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri conchiuso, che si ballottasse il secondo parere, ed essendosi ballottato il detto secondo parere, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri conchiuso, che s'esequa, cioè che dette compre si possano fare, non solo con la Regia Corte, e Città di Napoli, ma anco con luoghi pii, e persone particolari, con chiamarsi l'Assembiea, e con tutte l'altre osservanze, e qualità di sopra espresse, e non altrimente, non ostante, che nella capitolazione sudetta, fu data facoltà alli Signori Governatori di potere fare le compre da docati quattromila in basso, e fu anco proibito di fare dette compre con persone particolari, ampliando, e limitando in questo particolare la detta capitolazione fol. 13. in libro Conclusionum.

Regole per lo consenso alli Capitoli matrimoniali per Assemblea.

Nell'anno 1652. a' 30. di Giugno, per Assemblea, s'è conchiuso, che li Cavalieri, e Signore, che godono nel detto nostro Monte, al tempo de' loro casamenti, debbiano donare alli Signori Governatori, pro tempore, del nostro Monte, cioè a ciascuno d'essi, uno regalo d'una scatola di dieci libre di cose dolci di Genova, ed una dobla al magnifico Secretario del nostro Monte, e per questo effetto si diano in potere del detto magnifico Secretario docati dieciotto, acciò lui abbia pensiero di comprare, e mandare il detto regalo prima di dare il consenso, che conforme li stabilimenti della Capitolazione del nostro Monte si richiede al matrimonio, e capitoli matrimoniali, e non altrimente fol. 22. lib. Concl.

Polise non possono firmarsi per le case, Conclusione.

Nell'anno 1659. a' 3. di Luglio, per li Signori Governatori avendo discorso fra di loro, che il firmarsi polise, o altre scritture del detto Monte in casa delli Signori Governatori, non è servizio del detto Monte, per l'inconvenienti, che sono successi. Perciò fu espressamente concluso, che qualsivoglia polise, o altre scritture, che dal detto giorno 3. di Luglio avanti, se doveranno firmare dalli Signori Governatori presenti, e futuri, del detto Monte, non si possano firmare in casa, ma unitamente per tutti li Signori Governatori, o maggior parte d'essi, nella solita camera del detto Monte, proibendo espressamente a qualsivoglia persona, che stanno nel servizio di detto Monte, non vadano in casa di nessuno Governatore per firmare polise, o altra scrittura fol. 31. a ter.

E più fu concluso, che le fedi di credito del denaro di detto Monte, si consegnino al Governatore più antico di detto Monte, e così debba sempre osservarsi per l'avvenire. E se alcuna persona, che sta al servizio del detto Monte contravenisse alla detta conclusione, in tal caso resti obligato a rifare al detto Monte tutto quello danno, che ne nascerebbe.

Matrimonj trascriversi tutti a libro, Conclusione.

Nell'anno 1660. a' 20. di Novembre per li Signori Governatori, per buon governo, e per togliere molti inconvenienti, che potriano nascere, fu espressamente concluso, che tanto a rispetto delli matrimonj, che da detto giorno 20. di Novembre 1660. avanti faranno li Signori Cavalieri, quanto delli matrimonj, che faranno le Signore, che godono in detto Monte, se ne debbiano fare Conclusioni in due libri a parte, cioè uno per li Signori Cavalieri, e l'altro per le Signore, con dichiarare in esse la giornata della firma delli Capitoli matrimoniali, e consenso delli Signori Governatori in essi intervenuto, le quali Conclusioni debbiano essere firmate,

cioè

ciò per rispetto delli matrimonj delli Signori Cavalieri dalli detti Signori Governatori, o dalle due parti d'essi, e per rispetto delli matrimonj delle Signore dalli medesimi Signori Governatori, o dalla maggior parte d'essi, e non altrimenti, li quali predetti consensi non si possono verificare, se non con la firma delli detti, tanto nelli detti Capitoli matrimoniali, quanto nelle dette Conclusioni, con osservarsi anco tutto il di più, che stà espresso, e convenuto nella Capitolazione di detto Monte, fol.35. lib.Concl.

Nell'anno 1664. a' 22. di Gennaro, dovendosi trattare dalli Signori Governatori del detto Monte Grande de Maritaggi l'Apertura del Monte, essendo già gionto il tempo d'anni venticinque a 1. di Gennaro 1664. attenta la loro Capitolazione, in esecuzione della quale a' 20. di Decembre 1663. chiamorno l'Assemblea di Cavalieri Montisti, avanti delli quali si vidde il stato di detto Monte, che detto dì 22. Gennaro 1664. in tutto solamente possedeva annui ducati ottomila trecento cinquantacinque, tarì quattro, e grana tredici effettivi, ed intesi tre Avvocati chiamati similmente per sentir il loro parere circa detta apertura, uniformamente conclusero tutti, che non dovesse aprirsi, ma s'aspettasse tempo più opportuno per poter sostentare il peso delle doti, che si devono a Signore Monache, e Maritate, ed alle Signore vite celibe, e poterle sodisfare in futurum delle quantità stabilite in detta Capitulazione, onde aprendosi all'ora detto Monte, non averebbe bastata detta intrata, che all'ora teneva a sodisfare nè meno detti monacati passati, e le Signore maritate quasi perderebbero la speranza di poter conseguire le loro doti, e tutto il frutto non più andarebbe in multiplico, ma per paga di detti pesi, ed è vero, che l'intenzione di detti Fondatori dichiarata da molti dell'istessi viventi fu, che in tanto s'aprisse detto Monte dopo venticinque anni, in quanto lo stato di detto Monte lo permetteva; anzi nel 1638. che si eresse detto Monte il denaro, che si pose docati mille, e cinquecento per ciascheduno Montista, arrivò a ducati settantatremila, e cinquecento, che posti in compra con la Regia Corte, e con la Città, dopo ott'anni, s'era gionto ad aver ducati diecimila, e più, annui, che fattosi il conto da detti Fondatori per lo spazio di 25. anni si poteva aver d'entrata annui ducati venticinquemila, e più con le quali poteva soffrirsi detto peso di pagar dette doti, onde se detti Signori Fondatori, che diedero legge in detto Monte roborata con Regio Assenso, e sotto la protezzione Regia, avessero penzato, che aveva a succedere la revoluzione Populare nel 1647. che causò la diminuzione delle Gabelle ridotte a metà, ma anco perche levato l'alagio, restorono per l'effettivo speso, e con l'occasione del contaggio, che estinse quantità così grande di persone, restorono quasi annichilate dette entrade, che se tutto ciò fusse previsto da quelli, avrebbero determitato tempo opportuno per detta apertura più lungo d'anni venticinque, ed attente dette riflessioni, che concludono il mantenimento di detto Monte di Signori Montisti avevano pazienza per la consecuzione delle doti delle Signore, con tutto ciò dopò le Festi della Natività di Gesù comparsero alcune Signore di Casa Filomarino, che facevano vita celibe, pretendendo esser incluse in detto Monte, ferono istanza nel S. C. per il pagamento, non avendo riguardo, che detto Monte non era ancora aperto, nè si poteva aprire per dette ragioni, ed ottenuto dal Signor Consigliero Eoliaga Commessario di detta Causa, che

Apertura del Monte pretesa.

detti Signori Governatori non aveſſero innovato cos' alcuna circa il non aprire detto Monte, e che pregiudicava molto il ſtato di detto Monte, per la qual cauſa detti Governatori di nuovo chiamorno detta Aſſemblea di Cavalieri, e venuti, e congregati alcuni deſcritti nella concluſione, e propoſtaſi detta lite, e incovenienti, che da quella avrebbero potuto ſortire unanimiter concluſero, e votarono per buſſola, e ballotte ſecrete, che ſi fuſſe ricorſo a S, E. con memoriale, ſupplicando per la conſervazione di detto Monte, acciò aveſs' ordinato non ſi fuſſe aperto, ſe non nel tempo debito, e del tutto ſi fuſſe informato il Collaterale, e ſi fuſſe impreſo la difeſa di detta cauſa nel detto S. C. con il loro Avvocato, e Procuratore, con rappreſentar la giuſtizia di detto Monte, affinchè ſi fuſſe ottenuto dal detto S. C. quella proviſta, che ſi ſperava per la conſervazione di quello, fol. 43. Aſſemblea.

Apertura del Monte prolongata.

Nell'anno 1667. a' 12. di Febraro eſſendoſi propoſto dalli Signori Governatori, che di continuo da' Signori Montiſti, che aveano monacate le loro figliole li veniva fatt' iſtanza per darſeli quantità de' denari in compra, offerendo pagare l'intereſſe ſino a tanto, che aperto il Monte ſi faceva il caſo del pagamento di dette doti, lo che avea grande ripugnanza dalle leggi del Monte medeſimo, che proibiſce dar denari in compra a' Signori Montiſti per le cauſe contenute nella Capitolazione. Onde per eſpediente ſi propoſe ſe ſtava bene aprire il Monte nel Meſe di Marzo 1668. e con l'entrada, che teneva detto Monte, dar principio a pagare li monacaggi, che per detta Capitolazione ſono preferiti alli maritaggi, andare eſtinguendo anno per anno, ſinche potevano pagarſi li maritaggi, e tratanto ponere da parte tutta l'intrada del Monte, che maturav' in detto anno 1667. ed unirla con tutto il denaro contante, che all'ora teneva il Monte da cinque mila ducati in circa, ed aggregare tutto il decorſo, che doveva conſeguire il Monte da varie perſone, e formare un moltiplico dalle compre faciende di detto denaro, e così augumentarlo ſenza valers' il Monte, nè di niun carlino, per qualſiſia cauſa per ſervizio del Monte, che ſi averebbe chiamato Monte Piccolo, e quando fuſſe gionto fino alla ſumma d'annui ducati quattromila unirlo col Monte Grande, ed andar ſpendendo l'intiera rendita per ſervizio di detto Monte nelli peſi, che tiene di far monacaggi, pagar le vite celibe, e far li maritaggi, e detto eſpediente ſi propoſe per il maggior ſervizio di detto Monte. E perche alcuni Sign. Montiſti di detta Aſſemblea volſero fare rifleſſione ſopra la materia, ed aver parere di più Avvocati. Onde diſcorſaſi largamente in detta giornata delli 12. nel luogo ſolito al Chioſtro di S. Severino inteſi detti Avvocati dal diſcorſo, che ſi ebbe ſe aſſunſero due propoſizioni, una fu, che non s' apriſſe il Monte, ſe non aveva duc. ventimila annui d' intrada, l'altra fu, che non parendo queſta a propoſito, ſi pigliaſſe altro eſpediente. Ed eſſendoſi mandata la buſſola a torno dalla maggior parte di detti Signori Montiſti di detta Aſſemblea, fu concluſo, che non ſi doveſſe aprire detto Monte, finche non aveva ann. duc. ventimila, acciò comodamente poteſſe pagare detti peſi attraſſati, e per l'avvenire poteſſe complire in conformità della detta Capitolazione, e s' impetraſſe Regio Aſſenzo per la fermezza di detta Concluſione fol. 54.

Apertura del Monte per Aſſemblea.

Nell'anno 1668. a' 15. di Gennaro per Aſſemblea, eſſendoſi per li Signori Governatori propoſto, come per le moltiplicate iſtanze ad eſſi fatte dal Signor

gnor Duca di Canzano per l' apertura del detto Monte per l'interesse grande; che rapresentava avere per le doti, ed altro delle Signore sue Sorelle Monache, che altrimente intendeva tentar giudizio contro detto Monte per la detta apertura, ed insistendo per la risposta, fu da essi concluso, anco con parere universale d'un' Assemblea, ultimamente congregata con l'occasione dell' elezzione d'un Signore Gavernatore, che la detta risposta s'avesse dovuto dare non solo da essi, ma unitamente dall'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri interessati in detto Monte, acciò intese l'istanze di detto Signor Duca, considerato, e visto il maggior espediente di detto Monte avesse dovuto detta Assemblea concludere quel che meglio fusse stato espediente per detto Monte, con dar la rispost' a detto Sig. Duca, e s'avesse dovuto quella chiamare per detto giorno 15. di Gennaro, non solo tutti li Signori Cavalieri con cartelle, che sono in Napoli, conforme è il solito, e bastante à procedere al detto atto, nulla di meno trattandosi d'un negozio di tanta importanza per maggior sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, anco s'avessero dovuto avisare con lettere gl' assenti da questa Città, e che nella cartella si fusse fatta espressa menzione della causa di detta chiamata, acciò se ad essi fusse stato comodo fussero venuti nella detta Assemblea. Del che da detti Signori Governatori ne fu formata Conclusione sotto li *9*. del mese di Decembre *1667*. nella quale anco dichiarorno quelli Signori Cavalieri, che si dovevano chiamare in Napoli, e quelli alli quali si doveva avisare per lettera. Per esecuzione della quale Conclusione, ed in conformità d'essa detti Signori Governatori ferono chiamare tutti li detti Signori Cavalieri, che erano in Napoli, e per lettere avisare gli assenti sin dalli 15. in circa del detto mese di Decembre, sincome di ciò ne fè piena fede il quondam Notar Donat'Antonio Cesareo all'ora Secretario. Ed essendosi intesa detta proposta, e discorso largamente, e considerato quale fusse il maggior espediente di detto Monte, il Signor Principe di Supino fu di parere, che nella detta Assemblea s'avesse dovuto bussolare il voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febraro *1667*. sopra la medesima materia, e che il suo parere era il medesimo, che in quello si contiene, con quel solo di più, conforme in detto voto si dice aprire il detto Monte a primo di Marzo *1668*. si fusse aperto da detto giorno quindeci di Gennaro *1668*. e tutto il fruttato, benche applicato in compra dal primo di Febraro *1667*. fino a detto giorno 15. di Gennaro con tutti li residui antichi, e correnti si fusse applicato al nuovo moltiplico da farsi nel modo stabilito nel detto accennato voto fatto dalli detti Signori Governatori a detto 1. di Febraro *1667*. come di sopra, quale moltiplico piccolo avesse da star serrato fino a tanto, che tanto la rendita d'esso moltiplico piccolo, quanto la rendita del proprio Monte, unitamente arrivarà alla rendita di ducati ventimila effettivi, e che per qualsivoglia causa detto moltiplico non si possa aprire prima. Con dichiarazione di più, che si desse autorità alli Signori Governatori pro tempore, che tutto quello denaro, che s'ha da applicare per detto Moltiplico piccolo dell' attrassato possano pagarlo, ed assignarlo per Monacaggi, e Maritaggi concorrenti, e perche l'attrassato, come capitale si dovrebbe impiegare in compra si disse, che quella quantità d'attrassato, che doveva assignarsi ut supra, se l'avessero potuto pigliare dalle quantità, che si dovrebbero pagare del corrente alli monacaggi, e maritaggi che s'assegnavano a quel tempo, e

 luo-

luogo, che s'avrebbero quelli da pagare, restando in tutto, e per tutto l'altro fermo, quanto in detto voto, seu espediente di detti Signori Governatori si contiene. E lettosi tanto il detto voto, seu espediente, quanto il detto voto del Signor Principe di Supino, quali sono dal tenor seguente, v3.

L'odierni Signori Governatori del Monte Grande de' maritaggi sono stati più volte richiesti da diversi interessati nel detto Monte per causa delli monacaggi, e maritaggi a doverseli dare in compra quel tanto, che devono conseguire, offerendo corrispondere l'interessi fra quel tempo, che verrà il luogo di doverseli sodisfare il loro credito, e discusso il tutto fra essi Signori Governatori, e con li magnifici Avvocati hanno considerato non potersi condiscendere a tali richieste, sì perche ostano le Capitolazioni in contrario, cioè che a'particolari, e precipuè a' Signori Montisti non si possano dare denari di detto Monte in compra, come anco quando ciò per dispensa unanimiter avesse potuto aver luogo, non potersi trovare cautela sufficiente per il Monte.

Inoltre, che si darebbe luogo alla parzialità, ed occasione di molte liti, ed inconvenienti, ma perche furono reduplicate l'instanze, con potestà di doverle anco ottenere giudizialmente. Per il che consideratosi da essi Signori Governatori, che aprendosi dette strade sarebbe la totale ruina di detto Monte, con perdita del tutto operato in tanto tempo. Anno per fine concluso di chiamare l' Assemblea, e proponere l'infrascritti espedienti, acciò il tutto discorso, e considerato maturamente si possa pigliare quella risoluzione, che sia più espediente per il sollievo di detto Monte, e beneficio di detti Signori Interessati.

E perche essi Signori Governatori primieramente s'è considerato come non ostante, che nel Mese di Gennaro 1664. dovevasi aprire detto Monte per il tempo prefisso dell'anni 25. ad ogni modo dalli Signori Montisti per una Assemblea generale in vigore dell'autorità riserbatasi nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, e mutare, come si legge nel Capitolo 8. e 12. che per gl'accidenti accaduti al moltiplico non dava quella rendita, che probabilmente dovea dare fra detto spazio d'anni 25., perilche letto, e considerato il stato della rendita di quel tempo unanimiter conclusero non doversi aprire, non ostante, che fusse passato il tempo stabilito, ma quello dovesse stare in moltiplico insino a tanto, che dasse quella rendita sufficiente per sodisfare li monacaggi, maritaggi, vitalizj, vite celibe, ed altro, come più chiaramente appare dalla detta Conclusione fatta a' 22. di Gennaro 1664.

Dal qual tempo, ancorche anno scorsi altr'anni tre, e letto per essi Signori Governatori il stato presente della rendita di detto Monte, anno considerato, che nè tampoco fra questo tempo si sia pervenuto al fine desiderato, cioè avere rendita tale, che sia sufficiente per sodisfare il tutto, come di sopra, stante che al presente detto Monte tiene di rendita solo ducati 12. mila in circa. Dalli quali levatone ducati 720. 3. 7. di pesi forzosi, cioè provisione d'Officiali, Ministri, Piggione, Messe, Regia Corte, e Signori Delegati, restano duc. 11279. 1. 13. di modo che sta in piede l'istesso inconveniente, che si considerò dalli Signori Montisti in detta Assemblea, ed aprendosi al presente solo con la detta rendita si ridurrebbe detto Monte a pena idoneo, ed abile a sodisfare li monacaggi, restando per sempre inabile a sodisfare li maritaggi. Per il che essi Signori Governatori arbitrano, che detto Monte

deb-

debbia ſtar ſerrato un'altro anno da oggi, ed immediatamente aprirſi, che ſarà al primo del meſe di Marzo dell'anno venturo 1668. a fine che l'intereſſati in quello poſſano godere le diſtribuzioni faciende dal Monte, ſervata la forma della ſua Capitolazione.

E per rimediare all'inconveniente predetto, quale non ſolo oggi, ma nel detto anno venturo, che ſarà detta apertura, ſta in piede, come di ſopra ſta detto, s'è conſiderato, che tanto le rendite del detto Monte, che darà fra queſto anno numerando da oggi per inſino al giorno della detta apertura, quanto tutte l'altre rendite maturate, e non eſatte, denari contanti, ed ogn'altro, che ſi deve eſigere, e per il paſſato debito a detto Monte, ſi debbiano convertire in compra, ſervata la forma delle dette Capitolazioni, e Concluſioni del Monte, una con li frutti, che da quelli in futurum ſe ne perciperanno con moltiplico a parte, per inſino a tanto, che queſto ſecondo moltiplico darà la rendita di ducati 4000. effettivi, del quale moltiplico ſe facci libro a parte, intitolato. Il Monte aggiunto al Monte Grande de' maritaggi. E durante il tempo di detto moltiplico, e ſopra di quello, tanto alla ſorte principale, quanto ſopra li frutti, non vi poſſi avere azzione alcuna, ne jus veruno perſona intereſſata, così per cauſa di monacaggi, maritaggi, vitalizj, vite celibe, Regia Corte, Signor Delegato, ed altri, che doveſſe avere, o pretendeſſero dal Monte, come anco non ſe ne poſſino pagare proviſioni de' Miniſtri del detto Monte, Meſſe ſtabilite, piggioni, e ſpeſe di liti, ancorchè naſceſſero da quello, e per quello ſerviſſero, dovendoſi ſempre moltiplicare per l'effetto predetto, atteſo ſotto detta riſerva, e condizione ſi è concluſa l'apertura di detto Monte fra un'anno ut ſupra, altrimente non ſi ſarebbe concluſa, imponendoſi al magn. Razionale, che facci libro, e ſcrittura a parte per detto moltiplico con detto titolo.

Moltiplico ſeu Monte aggiunto al Monte Grande de' Maritaggi.

Quale moltiplico all'ora ſi debbia aprire, quando viſto il ſtato di quello, come anco l'effettive, e reali rendite del Monte da aprirſi in detto anno 1668. ſi ritrovarà, che l'intrade del detto moltiplico aggionto darà tanta rendita effettiva, che unita con la rendita di quel tempo del detto Monte aperto aſcenderà a ducati 16. mila annui, ma ſe fra queſto mezo tempo veniſſe a patire qualſivoglia detrimento di rendite, detto Monte aperto per qualſivoglia cauſa, per quello manca, debbia, tanto maggior tempo ſtar ſerrato detto moltiplico aggiunto, e così anco ſuccedendo, che dopo detto moltiplico aggiunto, aperto la detta rendita d'annui ducati 16. mila effettivi unita, patiſſe deteriorazione, o mancamento; in tal caſo, e quante volte occorrerà, ſi debbia ſubito ſerrar detto moltiplico aggionto per beneficio del Monte, acciò in ogni futuro tempo dia la vera, reale, ed effettiva rendita di ducati ſedicimila.

E perche detto Monte ſta fondato ſotto la reale protezzione, che ſopra di detto eſpediente quando parerà alli detti Signori dell'Aſſemblea, che ſi chiamerà per detto effetto di concludere ſi debbia interpetrare il Regio Aſſenſo, con coſtituire Procuratore il Dottor Franceſco Maria Mazza. Laus Deo. Oggi il primo di Febraro 1667. Li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi. Antonio Caracciolo. D. Adriano Carafa. D. Giovanni Battiſta de Sangro. Il Marcheſe di Taviano. D. Fabrizio Dentice.

Io Carlo Maria della Lioneſſa, Principe di Supino, avendo inteſo l'iſtanza fatta dal Signor Duca di Canzano, in nome delle Signore ſue ſorelle

Mo-

Monache per l'apertura del Monte, sono di parere, che nella presente Assemblea si bussoli il voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febraro 1667. sopra la medesima materia, essendo il mio parere il medesimo, che in quello si contiene. Con che solo di più conforme in detto voto si dice, doversi aprire il Monte a primo di Marzo 1668. s' aprì da oggi 15. di Gennaro 1668. e tutto il frutto, benche applicato in compra dal primo di Febraro 1667. fin oggi, con tutti li residui antichi, e correnti, s'applichi al nuovo moltiplico piccolo da farsi nel modo stabilito nel detto sopranarrato voto fatto dalli Signori Governatori a primo di Febraro 1667. come di sopra, qual moltiplico piccolo abbia da star serrato sin' a tanto, che, tanto la rendita d'esso moltiplico piccolo, quanto la rendita del proprio Monte, unitamente arriverà alla rendita di ducati 20. mila effettivi, e che per qualsivoglia causa detto moltiplico non si possi aprire prima. Con dichiarazione di più, che si dia autorità alli Signori Governatori pro tempore, che tutto quello denaro, che s' ha da applicare per detto moltiplico piccolo dell'attrassato passato, possano pagarlo, ed assignarlo per monacaggi, e maritaggi concorrenti, e perche l'attrassato, come capitale, dovrebbe impiegarsi in compra, si dice, che quella quantità d'attrassato, che s'assignarà ut supra, se la possano pigliare dalle quantità, che se dovrebbero pagare del corrente alli monacaggi, e maritaggi, che s'assegnano a quel tempo, e luogo, che s'averebbero quelli da pagare oggi 15. di Gennaro 1668. restando in tutto, e per tutto l'altro fermo, quanto in detto voto, seù espediente di detti Signori Governatori si contiene. Il Principe di Supino.

Ed essendosi ballottato per bussola, e ballotte secrete, se detto voto del detto Signor Principe di Supino si doveva accettare, ed eseguire, fu dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri concluso, che quello s'eseguisse, e non altrimente, non ostante l'altre antecedenti Conclusioni dalla detta Assemblea fatte sopra l'apertura di detto Monte, e questo anco in virtù della potestà tiene la detta Assemblea generale. E perciò per esecuzione della detta Conclusione si stabilì, che li capitali comprati del frutto del detto Monte dal primo di Febraro sino detto dì 15. di Gennaro 1668. stabiliti per detto moltiplico, una con li denari contanti, e tutto l'attrassato de' residui antichi, e moderni, quanto si fussero esatti, si fussero intestati con titolo di Monte Grande de' maritaggi del moltiplico aggiunto al detto Monte fol. 56. a tergo.

Vitalizj di Signore Monache per Assemblea in che tempo devono farsi.

Nell' anno 1668. a' 29. di Gennaro, per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori proposto, come per esecuzione dell' antecedente Conclusione fatta sotto li 15. del detto Mese di Gennaro, sopra l' apertura fatta del detto Monte Grande de' maritaggi in conformità di detta Conclusione, e volendo essi nella scrittura nuovamente formata per detta apertura, fare intavolare, secondo il stile di quella, il conto de' pagamenti, per le doti, e vitalizj delle Signore Monache, come prima chiamate nella detta Capitolazione, pareva che vi fosse difficoltà da che tempo dovessero decorrere, li vitalizj delle Signore Monache già fatte prima di detta apertura, e che nella detta Capitolazione non vi si contenesse l'espressione di detto particolare; e consideratosi da' detti Signori Governatori la detta Capitolazione, e benchè potessero essi deciderlo, e determinarlo in virtù dell' ottavo Capitolo al 14. cap. tuttavolta, per diverse ragioni moventino la loro mente, e tra l'altre, perche quasi tutti li Signori Cavalieri dell' Assemblea vengono interessati sopra

pra la detta determinazione, essendosi da essi pagati, e si pagavano attualmente li vitalizj alle dette Signore Monache fatte per il passato, come loro figlie, sorelle, o in altro grado prossimi, e similmente tenendo la detta Assemblea la potestà d'interpetrare, ampliare, alterare, e mutare le dette Capitolazioni, che perciò per le dette cause chiamorno l'Assemblea, volendono, gionti con essa, determinare, e stabilire il giorno, che doverà incominciare a decorrere il vitalizio alle dette Signore Monache già fatte prima dell'apertura in detto Monte, atteso per quelle, che da detto dì 29. di Gennaro avanti si monacaranno si à per le medesime Capitolazioni l'espressioni, e determinazione, che dovranno decorrere dal giorno della professione. Ed intesa la detta proposta, viste, e considerate tutte le dette Capitolazioni, e l'intenzione de' Fondatori, discorsa largamente la materia, il Sig. D. Giovanni Battista Galluccio fu di parere, che detti vitalizj di dette Signore Monache fatte per insino a detto dì 29. di Gennaro dovessero incominciare tutti unitamente a decorrere dal giorno dell'apertura del detto Monte, che fu a detto dì 15. di Gennaro da pagarsi ogni sei mesi la metà, e che il primo pagamento si dovesse fare alli 15. di Luglio del detto anno 1668., e non altrimente; poicche con detta intenzione si concorse ad aprire detto Monte, altrimente non si saria aperto, non essendono ancora gionte l'entade bastanti a potersi aprire, qual determinazione fu espressamente stabilita, e determinata per la medesima Capitolazione, & quatenus vi fusse stato bisogno d'esplicazione, seu determinazione, fu di parere anco, che così s'avesse dovuto in caso dubio esplicare, cioè, che dovessero decorrere detti vitalizj dal detto dì 15. di Gennaro; e contro chi contravenisse alla detta determinazione, siano salve sempre le ragioni al detto Monte, per le pene, che stanno contro d'essi stabilite nelle dette Capitolazioni. Ed essendosi ballottato per bussola, e ballotte secrete, se detto voto di detto Signor D. Gio: Battista, si doveva accettare, ed eseguire, fu dalla maggior parte de' Signori Cavalieri intervenuti in detta Assemblea, anzi da tutti, eccettuato uno, conchiuso, che quello s'eseguisse, e non altrimente, e questo per la potestà che tiene detta Assemblea d'interpetrare, esplicare, alterare, e mutare le dette Capitolazioni fol. 59.

Regali da farsi a' Sig. Governatori, ed Officiali del Monte per le Monache, e Maritate.

Nell'anno 1668. a' 22. di Marzo, per li Governatori, con l'occasione dell'apertura di detto Monte, per la quale si devono pagare monacaggi, e maritaggi, tanto per quelli fatti, quanto per quelli, che in futurum si faranno, fu stabilito per ogni pagamento di monacaggio, come anco di maritaggio, doversi da chi quello riceverà, riconoscere tanto li Signori tutti cinque Governatori pro tempore, quanto gli Ministri infrascritti del detto Monte per causa delle cammise, e moccatori, che devono per la detta recognizione in tempo di detti pagamenti, essendo così il dovere, ed anche pratticarsi in altri Monti, e sono l'infrascritte quantità, e nell'infrascritto modo, v3.

Ad ogn'uno de' cinque Signori Governatori per ogni pagamento di monacaggio, la persona che quello riceverà per moccatori, e cose dolci, dovrà mandare valore di docati cinque, che in unum, per tutti cinque Signori Governatori, sono docati venticinque duc. 25.

Alli magn. Avvocato, e Procunatore pro tempore del Monte, similmente per moccatori, e cose dolci docati sei, cioè tre per ciascheduno. duc. 6.

Al

Al Secretario, e Notaro, e Razionale ducati sei, cioè ad ogn'uno d'essi per detta causa di moccatori, e cose dolci ducati tre. duc. 6.

Al Portiero, ed Esattore duc. uno. duc. 1.

A tempo che si pagaranno maritaggi, si dovranno dare da chi quello riceverà per camise, e cose dolci l'infrascritte quantità.

Per li Sig. cinque Governatori per ogn'uno d'essi spendere per detta causa ducati venti, che importano ducati cento. duc. 100.

Per li magnifici Avvocato, e Procuratore ducati venti, cioè ducati diece per ciascuno per detta causa. duc. 20.

Per il Razionale, Secretario, e Notaro duc. venti, cioè ducati diece per ciascuno, che sono duc. venti, (oltre delli deritti spettanti al detto Notaro.) duc. 20.

Al Portiero, ed Esattore ducati due. duc. 2.

Quale recognizione si dovrà fare da chi riceverà detto monacaggio, o maritaggio, subito in cominciare a ricevere parte, overo tutto detto maritaggio, o monacaggio, senza ch'e si debbia aspettare, che riceva tutto l'intiero pagamento, bastando solo per fare la detta recognizione, che incominci a ricevere qualche quantità in conto di quello.

Li quali moccatori, e cose dolci siano a peso del magn. Secretario pro tempore di detto Monte, di comprarle, e consignarle, e perciò le dette quantità di denari ut supra tassate per il valore di detta recognizione, si debbiano da chi riceverà detto monacaggio, o maritaggio del modo ut supra, depositare in potere del detto magn. Secretario. Con che tanto il detto Razionale, quanto il detto Secretario (oltre li deritti, che spettano al detto Secretario, come Notaro) debbiano fare tutte l'altre scritture necessarie senza potere pretendere altra mercede dalli Cavalieri, e Signore interessate, per quello però, che tocca alli detti loro respectivè, officj di Razionale, e Secretario tantùm, e non altrimente fol. 60.

Compra da farsi delle doti si pagheranno alle Signore incluse al Monte, e per li consensi da darsi a' Signori Governatori.

Nell'anno 1669. a'29. d'Agosto, per Assemblea, essendosi per li Signori Governatori proposto, che con l'occasione dell'apertura del detto Monte, dopo che saranno sodisfatte le Signore Monache, si dovranno incominciare a sodisfare li maritaggi, seu doti di docati diecemila l'uno alle Signore maritate vincolati, per impiegarsi in compra, con consenso, ed intervento in scriptis delli Signori Governatori di detto Monte, per osservanza delle promesse a suo beneficio fatte, e faciende, servata in tutto la forma della Capitolazione dell'istesso Monte; E perciò sia espediente al detto Monte concluderfi dall'ora, in quali compre, li Signori Governatori di quello, a tempo saranno richiesti per detti consensi, avessero potuto quelli dare per cautela tanto del detto Monte, quanto delle stesse doti. Perciò essendosi intesa detta proposta, furono li Signori Cavalieri intervenuti in detta Assemblea, di parere, che possano detti Signori Governatori a tempo saranno richiesti per detti consensi (se ad essi all'ora parerà espediente, e non altrimente) dare detti consensi a quelle compre, che di dette doti si faranno, non solo con la Regia Corte, o Città di Napoli, precedenti cessioni di jus luendi, e con quelli alagj, che all'ora communemente correranno; ma anco de' beni stabili, burgensatici, o feudali, e similmente con luoghi Pii, e persone particolari, con le seguenti osservanze, e qualità, cioè che facendosi compre di

di beni ſtabili, tanto burgenſatici, quanto feudali, il Compratore ci ponghi di ſuo proprio denaro libero, ed eſplicito buona parte del prezzo, e facendoſi compre con particolari, il denaro ſi debba dare vinculato, o per impiegarlo in compra di beni ſtabili, burgenſatici, o feudali in queſto Regno, overo per impiegarlo in compra d'annui cenſi emphiteutici perpetui in queſta Città, ſue pertinenze, territorio, e diſtretto. Con che il Compratore paghi di ſuo proprio denaro libero, ed eſplicito buona parte del prezzo, overo per converterlo in riparazioni di caſe in queſta Città, e ſuoi Borghi, overo vinculato per eſtinſione di debiti capitali, ſeu ſorti principali tantum, quali ſaranno ſtati contratti ſimilmente per compra di beni ſtabili; o cenſi, o reparazioni, con l'oſſervanza, e qualità come di ſopra precedenti, ſpeciali, ipoteche, e ceſſioni di ragioni per cautele vallate di Regj Aſſenſi a riſpetto de' beni feudali, proibendoſi eſpreſſamente il fare dette compre con li Cavalieri, che godono, e godranno al detto Monte. Ed eſſendoſi ciò ballottato per buſſola, e ballotte ſecrete, è ſtato da' detti Signori Cavalieri conchiuſo, che s'eſegua il ſudetto parere con tutte l'oſſervanze, e qualità di ſopra eſpreſſe, e non altrimente, fol. 62. cautele.

Nell' anno 1671. a' 12. di Marzo per Aſſemblea eſſendoſi con cartelle chiamata l' Aſſemblea generale di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commorant' in Napoli, non ſolo per eligere il nuovo Governatore in luogo del Signor D. Franceſco Filomarino, ma anco per pigliare eſpediente ſopra le differenze in ſorte, cioè ſe li Signori Governatori devono, o non devono votare, e ballottare nell' elezzione del detto, ed altri che poi da tempo in tempo s'eligeranno per Governatori del detto Monte, e congregati alcuni Signori Cavalieri, ſi è dopò lunghe ſeſſioni, e diſcorſo propoſto, e fatto voto per il Signor D. Adriano Carafa, che s'eligeſſe il nuovo Governatore in luogo del detto Sig. D. Franceſco Filomarino per due anni, e mezzo da detto dì 12. di Marzo, fra il qual termine tanto detto nuovo Governatore eligendo, quanto l'altri Signori Governatori preſenti, e quelli che s' eligeranno intra li detti anni due, e mezzo, doveſſero per detto ſpazio dell' iſteſſi anni due, e mezzo da detto dì 12. di Marzo ſolamente, e non oltre, votare, e ballottare nell'elezzione delli Governatori, che da tempo, intra però li detti anni due, e mezzo dovranno eligerſi. Però dalli tredici di Settembre 1673. che ſaranno elaſſi detti anni due, e mezzo, da detto dì 12. di Marzo, tanto li Governatori, che all'ora ſi ritroveranno nel governo di detto Monte, quanto quelli, che dall' ora in poi ſi crearanno per il medeſimo governo dell'iſteſſo Monte, non doveſſero, nè poteſſero più votare, nè ballottare nell' elezzione dell' altri Signori Governatori, che dal detto dì 13. di Settembre 1673. che ſaranno elaſſi detti due anni, e mezzo, da detto dì 12. Marzo ſi crearanno, ed eligeranno per il governo di detto Monte, e queſto anco in eſecuzione della Capitolazione del ſudetto Monte, dalla lettura della quale ſi vede, che quando s' ha da eligere il nuovo Governatore, ſi devono dare li voti aſſolutamente delli Cavalieri, che all' ora ſaranno venuti per detta elezzione alli cinque Governatori, quali dopoi ricevuti detti voti, hanno ſolamente da fare ballottare, quello che averà avuto maggiori voti, eſſendoſi il ſudetto ordine, cioè che li Signori Governatori non votaſſero, nè ballottaſſero nell' elezzione del nuovo Governatore devertito dal contagio a queſta parte per la ſcarſezza che in quel tempo vi era de' Signori Cavalieri in

Governatori non votano nell' elezzione del Governatore.

questa Città. Ed essendosi il sudetto voto, ed espediente del detto Signore D. Adriano votato, e ballottato per bussola, e ballotte secrete, è stato dalla maggior parte di detti Signori Cavalieri votato, e concluso, che inviolabilmente s'esegua, ed ademplischi il sudetto voto, ed espediente del detto Signor D. Adriano Carafa, cioè che s'eliga il nuovo Governatore in luogo del detto Signor D. Francesco Filomarino per due anni, e mezzo da detto dì 12. di Marzo, fra il qual termine, tanto detto nuovo Governatore eligendo, quando l'altri Signori Governatori presenti, e quelli che s'eligeranno intra li detti due anni, e mezzo, possano, e debbiano per dette spazio dell'istessi anni due, e mezzo da detto dì 12. di Marzo solamente, e non oltre, votare, e ballottare nell'elezzione delli Governatori che da tempo in tempo, intra però li detti anni due, e mezzo, doveranno eligersi. Però dal detto dì 13. di Settembre 1673. in poi, che saranno elassi detti anni due, e mezzo, tanto li Governatori, che all'ora si ritrovaranno nel governo di detto Monte, quanto quelli, che dall'istesso dì 13. di Settembre 1673. in poi si crearanno per il medesimo goveruo dell'istesso Monte, non debbiano, nè possano più votare, nè ballottare nell'elezzione dell'altri Signori Governatori, che dal medesimo dì 13. di Settembre 1673. in poi si crearanno, ed eligeranno per il governo di detto Monte, ma debbiano solamente detti Signori Governatori prendeli voti secreti delli Signori Cavalieri, che verranno per tal'effetto, quali dopò ricevuti detti voti facciano ballottare quello, che averà avuto maggiori voti, e ballottato, avendo la maggior parte resti Governatore, e non avendo la maggior parte, s'abbia da ballottare il secondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell'altri, e così si debba osservare per tutti quelli nominati, servata la forma della sudetta Capitolazione, fol. 67. a tergo.

Giro accomodato.

Nell'anno 1673. a'15. d'Aprile, per l'Assemblea, essendosi chiamata l'Assemblea per aggiustare il giro de' Signori Governatori del detto Monte, fu fatto per il Signor D. Antonio Caracciolo il voto del tenor seguente, v3.

Io Antonio Caracciolo del quond. Giovanni Francesco, avendo inteso la relazione fatta dalli Signori Governatori del nostro Monte Grande de' Maritaggi circa il tempo d'eligere il Governatore, quando ha finito il tempo, stante che al più delle volte accade di fare la detta elezzione, molto tempo dopò il Governatore ha finito il tempo, ed avendo considerato la Conclusione fatta circa la detta elezzione per la quale fu concluso, che il Governatore debbia solo amministrare per anni due, e mezo, incominciando dal primo di Gennaro, e finiendo all'ultimo di Giugno, e perche dett'ordine di tempo al presente si trova prevertito, ed acciò da oggi avanti s'osservi infallantemente detto ordine, in esecuzione della detta Conclusione sono di parere, che il Signor Duca di San Cipriano, il quale già al presente ha finito il suo tempo, che debbia continuare ad esercitare per tutto il mese di Giugno primo venturo, ed il Signor D. Nicolò di Sangro, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezzo alli 26. d'Agosto 1673. debbia continuare per tutto il mese di Decembre di detto anno 1673. il Signor D. Cesare Brancaccio, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezo a' 12. di Settembre 1673. debbia continuare per tutto il mese di Giugno dell'entrante anno 1674. Ed il Signor Francesco Filomarino, il quale ha da finire il suo governo d'anni due, e mezo alli 28. d'Ottobre dell'entrante anno 1674. debbia continuare per tutto il mese di Decembre 1674. Ed il Signor

gnor D. Gio: Battista Galluccio, il quale ha da finire il suo tempo di due anni, e mezo alli 20.di Settembre 1675.stante che detto Signor D.Gio:Battista s'è contentato in presenza nostra, e di tutta l'Assemblea renunciare a due mesi, e giorni venti del detto suo governo, debbia finire all'ultimo di Giugno del detto anno 1675. non ostante, che dovrebbe finire detto suo governo detto dì 20. di Settembre 1675. Ed acciò dett' ordine resti per fermo in futurum, e non si possa pervertire, sono anco di parere, che l'elezzione da farsi del nuovo Governatore si debbia fare alli 20.di quel mese, nel qual ha da uscire il Governatore, cioè nelli venti del mese di Giugno, e di Decembre di qualsivoglia anno, o il primo giorno dopò li 20. di detti mesi di Giugno, e di Decembre, che non sarà impedito, purche sia prima dell' ultimo giorno delli detti mesi di Giugno, e Decembre, e finito l'ultimo di Giugno, e di Decembre s'intenda subito aver finito il Governatore, che dovrà uscire, non ostante che non fusse fatta la detta nuova elezzione, ed in caso che nelli tempi sudetti non fusse fatta l'elezzione sudetta, quando poi si farà detta elezzione, s'intenda detto nuovo Governatore eligendo aver pigliato possesso del detto Governo nel 1. del mese di Luglio, o di Gennaro, che sarà, incarricando al magnifico Secretario, che nelli tempi stabiliti, debbia far chiamare la giunta delli Signori Governatori, acciò da quelli s'ordini la chiamata dell'Assemblea per l'effetto predetto.

Ed essendosi letto detto voto in presenza di tutti li Signori Cavalieri intervenuti, ed essendo stato ballottato per bussola, e ballotte secrete, ed avuto in detta bussola tutti li voti delli medesimi Signori Cavalieri, fu concluso, che s'osservi quanto stà contenuto in detto voto.

Ed acciò dett'ordine resti per fermo in futurum, e non si possa pervertire, fu concluso, che l'elezzione da farsi del nuovo Governatore si debbia fare alli venti di quel mese, nel quale averà da uscire il Governatore, cioè nelli venti del mese di Giugno, e di Decembre di qualsivoglia anno, o il primo giorno dopo li venti di detti mesi di Giugno, e di Decembre, che non sarà impedito, purche sia prima dell'ultimo giorno delli detti mesi di Giugno, e di Decembre, e finito l'ultimo di Giugno, e di Decembre s'intenda subito aver finito il Governatore, che dovrà uscire, non ostante, che non fusse fatta la detta elezzione, ed in caso che nelli tempi sudetti non fusse fatta l'elezzione sudetta, quando poi si farà dett'elezzione, s'intenda detto nuovo Governatore aver pigliato possesso di detto governo, nel primo del mese di Luglio, o di Gennaro, che sarà, essendosi perciò incaricato al magn. Secretario, che nelli tempi stabiliti, debbia far chiamare la giunta delli Signori Governatori, acciò da quelli s'ordini la chiamata dell'Assemblea per l'effetto predetto, fol.70. Assemblea.

Nell'anno 1673. a 18. Maggio stà stabilito da' Signori Governatori, che per buon governo del detto Monte, e necessario espediente di quello, non debba tener Piazza d'Avvocato ordinario, e che occorrendo forse che detto Monte, il che era molto a lungo, e raro, tenesse di bisogno di gran consulta, o difesa, in causa di qualche considerazione, e necessitasse Avvocato, allora eligere persona, o persone per quella, o quelle cause occorreranno, senza assentar Piazza, ed allora corrispondere, secondo il bisogno, e fatiche occorreranno durante detto tempo, ut in lib. Conclusionum fol.72.

Avvocato Ordinario non doversi tenere.

Nell'anno 1678. a' 10. Giugno per Assemblea, essendosi con cartelle chia-

Stanze del Monte non potersi improntare.

chiamati li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commorante in Napoli, non solo per eligere il nuovo Governatore in luogo del Sign. D. Felice di Gennaro, ma anche per altri affari del Monte sudetto. Ed avendo considerato con quanta diligenza, ed accuratezza deve aversi pensiere della Camera, dove essi Signori risiedono dentro il Monasterio de'SS.Severino, e Sossio, conservandosi in quella tutte le scritture concernenti al Monte predetto, sino dall'erezzione di quello, e perche in diverse occasioni sono stati richiesti da diversi Cavalieri, che godono il detto Monte, come da altri Cavalieri, che non godono il Monte predetto, che l'improntassero detta Camera in occasione, che stanno refugiati in detto Monasterio, ed essendosi per essi Signori Governatori considerato il danno potrebbe nascere a detto Monte dal concedere detta Camera a Signori Cavalieri, ancorche godano il Monte predetto, così perche essi Signori non potriano ogni settimana tenere Sessione, venendo detta Camera abitata da persone, a chi quella s'improntasse, come anche potria succedere qualche danno nelle scritture del Monte predetto; Che perciò per evitare essi Signori Governatori li sudetti, ed altri gravi inconvenienti considerati da essi Signori, che ne potrebbero nascere, hanno concluso, che detta Camera non si possi improntare a qualsisia persona, e Cavalieri, che non godono il Monte predetto per qualsisia urgentissima causa; Restando benvero potestà a' Signori Governatori presenti, ed altri, che saranno pro tempore di potere a ciò dispensare, quando succedesse il caso, che dovesse star refugiato qualche Cavaliere, che gode in detto Monte solamente, e non altrimente.

Fedi di Battesimo doversi assentare.

Come altresì fu stabilito, che per rispetto di tutti li figli maschi de' Signori Cavalieri nati sino al presente giorno, si fussero quelli registrati nelli libri di detto Monte, presentandosi la sola fede del Battesimo; E per tal'effetto fu incaricato al Segretario, che quelle registri ne' libri di detto Monte, ogni volta che da Signori Cavalieri Montisti si presenteranno dette fedi di Battesimo; ed a rispetto di quelli figli, che da oggi in poi nascessero da detti Signori Cavalieri, si dovesse osservare quello, che stà ordinato in dette Capitolazioni, ut in lib. Conclusionum, fol.81. a tergo.

Doti di Signore Moniche, e vitalizj.

Nell'anno 1682. a' 17. Decembre con Assemblea generale tenuta da' Signori Cavalieri precedente cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, oggi commoranti in Napoli, ed anche avvisati li Signori Cavalieri assenti, che stavano in Regno con lettere missive, da' quali fu il tutto rimesso all'Assemblea predetta, a' Signoti Cavalieri commoranti in Napoli, siccome il solito; Ed essendosi da' Signori Governatori proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del detto Monte al cap.8., e cap.3., che il vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio del detto Monte, non possa ascendere a più d'annui ducati ottanta; però a rispetto de' Monasterj Osservanti, debba darsi il solito suole corrispondersi a' detti Monasterj d'annui ducati cinquanta; ed essendo succeduto, che alcune Signore siano Monacate in Monasterj Osservanti, si è a quelle pagato annui ducati ottanta, ad ogni modo Essi Signori Governatori avendo impreso non doversi continuare più detta annualità d'annui ducati ottanta, conforme s'ordina per le Capitolazioni, hanno dette Signore Monache preteso non potersi detto loro vitalizio d'annui ducati ottanta diminuire, col pretesto, ch'esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior vitalizio: Ed in-

intesa per li Signori Cavalieri intervenuti in detta Assemblea generalissima detta proposta fatta per detti Signori Governatori. Si è per il Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere: cioè.

Essendosi chiamata l'Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, e Capo terzo circa il vitalizio di Signore Monache, che si ordina, che non possa darsi più di ducati ottanta. Verum a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Io sottoscritto Principe di Supino uno de' Fondatori vivente sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior summa d'annui ducati cinquanta, se li debbia dare annui docati ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere entrade, a detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Il Principe di Supino.

Ed essendosi per li Signori Governatori, come per li Signori Cavalieri, mentre detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte secrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, e stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che si eseguisse detto parere, cioè, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior summa d'annui ducati cinquanta, se li debbia dare annui ducati ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possono nè ritenere, nè ricevere entrade, a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura d'annui ducati cinquanta.

E doppo essendosi per li Signori Governatori proposto essere accaduto, che la Signora Figlia del Signor Principe di Morra uno de' Signori Cavalieri, che gode il beneficio di detto Monte si sia Monacata nel Real Monastero di S. Chiara, dove non vi sia stabilimento di quanta summa debbia darsi al detto Monastero per dote di ciascuna Signora, che in quello si Monaca, dandosi per chi ottocento, per chi mille, e per chi più, benche detto Monastero pretende doverseli dare ducati mille, e cinquecento; E perche nella Capitolazione del nostro Monte, e propriamente al Capitolo ottavo, Capo primo, e secondo, stà ordinato, ch'alla Signora Monacanda debbia darsi l'elemosina dotale solita darsi al Monastero dove entrarà, con che non ecceda la summa di ducati mille, e cinquecento; Ed essendo altre volte succeduto con altre Signore Monacate in detto Monastero d'essersi litigato circa detta dote, e poi per non litigare s'è transatto il Monte, con una per ducati mille, e trecento, e con un'altra per ducati mille, e quattrocento, ed oggi detta Signora Figlia del Signor Principe di Morra pretende doverseli dare ducati mille, e cinquecento, col pretesto, che ordinandosi in detta Capitolazione, che debbia darsi al Monastero il solito a quello darsi, con che non ecceda detta summa di ducati 1500., e perche nel Monastero predetto non ci è stabilimento certo, ed alcune Signore hanno ricevuto sino alla detta summa di ducati 1500., e col pretesto anche di tenere detto Monastero rescritto Pontificio, che detto Monastero possa ricevere ducati mille, e cinquecento, affinchè così al presente, come nell'avvenire, così per detto Monastero di

S.Chia-

S. Chiara, come per qualſivoglia altri Monaſterj ſimili s'evitino le liti, hanno detti Signori Governatori propoſto s'eſplicaſſe, e determinaſſe quello debbia pratticarſi al preſente, e nell'avvenire, per evitare detti litigj, ſpettando l'eſplicare, ampliare, o diminuire quello ſtà ordinato in detta Capitolazione all'Aſſemblea generale, ed inteſa detta propoſta da' Signori Governatori, è ſtato per detto Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto voto, e parere del tenor, che ſiegue cioè:

Eſſendoſi chiamata l'Aſſemblea generale, tanto delli Cavalieri, che abitavano in queſta Città, quanto fuori, con le lettere giuſta il ſolito, ed ottenutene lettere rimeſſive per eſplicare, ampliare, e riformare molti capi propoſti, e fra gl'altri il Capitolo ottavo, Capo primo, e ſecondo circa la dote ſolita darſi alli Monaſterj, dove entrano le Signore compreſe in detto Monte, purche non ecceda la ſumma di ducati mille, e cinquecento, ſtante le liti prò tempore nate, e che potriano in futurum naſcere, in eſplicarſi quanto ſia ſolito darſi a ciaſcheduno di detto Monaſtero meno di detti ducati mille, e cinquecento, ſono di parere, che in qualſivoglia Monaſtero dove può naſcere detto dubio, quanto ſia il ſolito in detto caſo, e ciaſcheduno di eſſi, s'intendi detto ſolito eſplicato di doverſi pagare dal noſtto Monte per detta dote ducati mille, e cinquecento, oltre il ſolito pagarſi per le ſpeſe, purche quelle non eccedano ducati cinquecento, in conformità delle noſtre Capitolazioni, e queſto sì in riguardo delli Signori Parenti, che monacaranno dette Signore Monache, o della medeſima, in caſo, ch' eſſa ſi dotarà, ma anco per evitare le liti, e diſpendj, che per detta cauſa ne poſſono naſcere. Il Principe di Supino.

Ed inteſo detto parere, e quella ballottato, per buſſola, e ballotte ſecrete, è ſtato così per detti Signori Governatori, come per la maggior parte di detti Signori Cavalieri, concluſo, che (anco in vigore della poteſtà ad eſſi conceduta d'ampliare, diminuire, ed eſplicare dette Capitolazioni) s'eſegua detto voto, e parere di detto Signore Principe di Supino, e che per eſecuzione di quello in qualſivoglia Monaſtero; dove può naſcere detto dubio quanto ſia ſolito darſi per detta elemoſina dotale, per non eſſere in detti Monaſterj ſtabilimento certo di quanto ogni Signora, che in quelli ſi monaca, debbia pagare in detto caſo, e ciaſcuno d'eſſi s'intendi detto ſolito eſplicato di doverſi pagare dal noſtro Monte per detta dote, ſeu elemoſina dotale ducati mille, e cinquecento, oltre il ſolito pagarſi per le ſpeſe, purche quelle non eccedano ducati cinquecento, in conformità delle noſtre Capitolazioni, e queſto sì in riguardo delli Signori Parenti, che monacaranno dette Signore Monache, sì anco in riguardo della medeſima, quando quella dotaſſe se ſteſſa, in modo che detti Signori Parenti, ſeu Signora Monaca, poſſano ricevere l'intieri ſudetti ducati mille, e cinquecento di dote, ed eſſi poſſano, e debbiano concordarſi con li Monaſterj come potranno; E quando in detti Monaſterj vi fuſſe ſtabilimento certo di quanto debbia ogni detta monacanda pagare, ſi debbia ſolamente pagare detto ſolito, e non più, ut in lib. Concluſ. fol.88. a tergo.

Elezzione del nuovo Governatore in che tempo chiamarſi.

Nell'anno *1692.* a' *26.* Giugno per Aſſemblea, eſſendoſi con cartelle chiamata l'Aſſemblea generale di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte commoranti in Napoli per eliggere il nuovo Governatore in luogo del Signor D. Antonio d'Aquino, ed eſſendoſi proceduto all'elezzione ſudet-

ſudetta, ſi è conſiderato il Capo ultimo della Concluſione de' 15. Agoſto 1673. col quale ſi è ſtabilito, che l'elezzione da farſi delli Signori Governatori, debbia farſi a' 20. del Meſe di Giugno, e 20. del meſe di Decembre, o il primo giorno doppo, che alle volte ſuccede, che per mancanza de' Signori Cavalieri Montiſti non poſſa ſeguire l'elezzione, e poi non vi reſta giorno da fare, detta elezzione prima di Luglio, e primo di Gennaro, che deve principiare il governo, che però ſaria bene, che tale elezzione poteſſe farſi in quelli giorni parerà a' Signori Governatori pro tempore di detto Monte doverſi fare delli detti Meſi di Giugno, e Decembre, è ſtato per il Signor D. Felice di Gennaro fatto voto, ſeu parere del tenor, che ſiegue, cioè:

Io ſottoſcritto avendo conſiderato il Capo ultimo della Concluſione de' 15. Aprile 1673., col quale ſtà ſtabilito, che l'elezzione da farſi delli Signori Governatori debbia farſi a' 20. del meſe di Giugno, e 20. di Decembre, o il primo giorno doppo, che alle volte ſuccede, che per mancanza de' Signori Cavalieri Montiſti non poſſa ſeguire l'elezzione, e poi non vi reſta giorno primo di Luglio, e prima di Gennaro, ſono di parere, che debbia ſtabilirſi, che l'elezzione ſudetta poſſa farſi in quelli giorni, che ſtimaranno li Signori Governatori di Giugno, e Decembre, come a quelli parerà. Nap. 26. Giugno 1692. D. Felice di Gennaro.

Ed eſſendoſi detto voto, ſeu parere di detto Signore D. Felice letto, e quello conſiderato, è ſtato così da' Signori Governatori, potendo quelli in ciò votare, come da' detti Signori Cavalieri ſtabilito doverſi detto voto eſeguire, ed eſſendoſi quello buſſolato per buſſola, e ballotte ſecrete ſe doveva eſeguirſi, o nò, ed eſſendo tutti li voti ſtati al sì, ſi è concluſo, che da oggi avanti l'elezzione de' Signori Governatori poſſa farſi in quelli giorni parerà a' Signori Governatori pro tempore delli detti Meſi di Giugno, e Decembre, non oſtante detto ſtabilito in detta Concluſione de' 15. Aprile 1673. ut in lipro Concluſionum fol. 107.

Nell' anno 1693. a' 4. Febraro con Concluſione de' Signori Governatori ſtà ſtabilito, per evitare alcuni inconvenienti, che poteſſero naſcere in diſſervizio del Monte, che in tutte le poliſe da oggi avanti faciende in occaſione de' Monacati delle Signore, che godano al detto Monte, che voleſſero monacarſi. Il magn. Razionale debba dire l'età, che detta Signora Monacanda tiene, con notare la giornata della naſcita, e luogo dove ſia nata, quale debbia darſeli dal magn. Segretario di detto Monte, che la piglierà dalli libri di quello, e ſenza detta nota del detto magn. Segretario, non poſſano farſi dette polize, e così debba oſſervarſi, e non altrimente, ut in libro Concluſionum fol. 109. a tergo.

Pagamenti de Monacaggi ponerſi la giornata della Naſcita, e luogo ove ſono nate.

Nell'anno 1703. a' 16. Maggio, eſſendoſi con cartelle chiamata l'Aſſemblea de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte oggi commorant' in Napoli, per li Signori Governatori ſi è propoſto, che nella Concluſione fatta per Aſſemblea generale a' 15. di Gennaro 1668. per l'apertura di detto Monte fu ſtabilito, che il moltiplico aggiunto al detto Monte doveſſe ſtare ſerrato ſin a tanto, che così la rendita di detto moltiplico, come la rendita del proprio Monte unitamente arrivaſſe, ſeu daſſe la rendita di annui duc. ventimila effettivi, e che per qualſivoglia cauſa detto moltiplico non poteſſe aprirſi prima, e fatto fare per detti Signori Governatori dal magn. Razionale di detto Monte lo ſtato delle rendite così del detto Monte, come del detto moltiplico

Moltiplico primo aggiunto al Monte.

plico aggionto, ſeu moltiplico piccolo, s'è ritrovato, che le rendite ſudette eccedono la detta ſumma d'annui duc. ventimila, ben è vero, che nelli due proſſimi paſſati anni vi abbia mancato qualche poca di ſumma per ragione delle decime eſatte dalla Regia Corte, in virtù dell'aſſignamento fatto da queſta Fedeliſſima Città per il donativo fatto al Rè noſtro Signore (che Dio guardi), e per li tempi correnti, e propoſtoſi tutto ciò alla detta Aſſemblea generale, come anco ſi è propoſto a detta Aſſemblea lo ſtato delle Signore Dame, che devono eſſere ſodisfatte, de' loro Maritaggi, aſcendenti al numero di trentadue, e che per li continuati Monacaggi, che hanno dovuto pagarſi alle Signore ſi ſono monacate, le quali ſono preferite alle Signore Maritate, non ſi è potuto pagare quantità veruna alle dette Signore Maritate, per lo che quando il detto noſtro Monte ſtava in concetto maggiore di tutti l'altri Monti di queſta Città in ordine al pagamento delle doti, pare, che oggi andaſſe diminuendoſi dalla detta ſtima; E quantunque per eſecuzione della detta Concluſione de' 15. Gennaro 1668. potevaſi riſolvere da eſſi Signori Governatori ſe le rendite di detto moltiplico aggionto dovevano unirſi a quelle del proprio Monte Grande, a fine di ſodisfarſi di Monacaggi, Vitalizj, Maritaggi, ed altre ſpeſe, e peſi di detto Monte, o pure doverſi continuare il moltiplico per qualch'altro tempo, nulla di meno detti Signori Governatori hanno voluto chiamare l'Aſſemblea generale di tutti li Signori Montiſti, come quella che tiene l'autorità d'alterare, o mutare le Capitolazioni di detto Monte, come ſi legge nel Capitolo ottavo, e 12., acciò naſcendovi qualche dubio, e trattandoſi d'intereſſe commune poteſſe riſolverſi, ciò, che fuſſe ſtato di maggiore eſpediente del detto Monte, e lettoſi minutamente detto ſtato dal detto magn. Razionale, e quello conſiderato, e diſcorsoſi il negozio largamente, ſi è per il Signore D.Ceſare Brancaccio fatto parere, che per eſecuzione di detta Concluſione de' 15. Gennaro 1668. le rendite di detto moltiplico per tutto l'entrante meſe di Giugno (dedottone ſolamente annui duc. cinquecento) debbiano aggregarſi dal primo di Luglio primo venturo di queſt'anno 1703. a beneficio del detto Monte, conto corrente, a fine d'impiegarſi così le rendite di detto Monte corrente, come di detto moltiplico, in pagamenti de' Maritaggi, Monacaggi, Vitalizj, ed altri peſi tiene detto Monte, e l'annui duc. 500. riſervati, debbano dal detto primo di Luglio di queſto anno impiegarſi in compra per nuovo moltiplico, con detto titolo di moltiplico aggionto, e così andarſi ſempre moltiplicando, con aggregarſi al detto moltiplico tutte l'eſcadenze di Maritaggi, che devono farſi al detto Monte, ſecondo le conſtituzioni di quello, e quando poi detto moltiplico faciendo colli detti annui duc. 500., e rendite annuali, ed anco per le compre faciende colle dette eſcadenze averà la rendita di annui duc. quattromila, li Signori Governatori pro tempore debbano aggregarne annui duc. tremila al Monte corrente liberi da detto moltiplico, per ſodisfarſi li peſi ſudetti, e l'altri annui duc. mille, coll'altre eſcadenze in futurum, debbano impiegarſi in moltiplico come ſopra, affinche poſſa ſempre detto Monte avere detto ſoccorſo dal detto moltiplico, come queſto, ed altro ampiamente appare dal detto parere, il tenore del quale è come ſiegue.

Eſſendoſi congregati li Signori Cavalieri, che godono al noſtro Monte Grande de' Maritaggi, per vederſi le rendite del moltiplico aggionto al detto Monte, cioè le rendite di eſſo debbiano aggregarſi a quelle del Monte Grande,

de, considerato la Conclusione fatta con Assemblea generale a' 15. Gennaro 1668., con le quale fu stabilito, che le rendite di detto moltiplico, quando unite a quelle del Monte Grande giungessero alla summa d' annui ducati ventimila, dovessero unirsi al detto Monte Grande, ed inteso il bilancio delle rendite così del Monte, come del moltiplico, che per la Dio grazia hanno ecceduto la summa sudetta, quantunque per l' emergenti presenti, l' anno passato vi sia mancata qualche summa, sono di parere, che per esecuzione di detta Conclusione de' 15. Gennaro 1668. le rendite di detto moltiplico per tutto l' entrante mese di Giugno (dedottone solamente annui ducati 500.) debbiano aggregarsi dal primo di Luglio primo venturo di quest'anno 1703. a beneficio del detto Monte conto corrente, a fine d'impiegarsi così le rendite di detto Monte corrente, come di detto moltiplico in pagamenti de' Maritaggi, Monacaggi, Vitalizj, ed altri pesi tiene detto Monte, e li detti annui duc. 500., ut supra riserbati debbano dal detto primo di Luglio di questo anno impiegarsi in compra per nuovo moltiplico con detto titolo di moltiplico aggiunto a detto Monte, e così andarsi sempre moltiplicando con aggregarsi al detto moltiplico tutte l' escadenze de' Maritaggi, che devono farsi al detto Monte, secondo le Conclusioni, e quando poi detto moltiplico faciendo con li detti annui duc. 500. e rendite annuali, ed anco per le compre faciende con le dette escadenze averà la rendita d'annui duc. 4000. li Signori Governatori pro tempore debbano aggregarne anuui duc. 3000. al Monte corrente liberi da detto moltiplico, per sodisfarsi li pesi sudetti, e l' altri annui duc. mille, con l' altre escadenze in futurum, debbano impiegarsi in moltiplico, come sopra, affinche possa sempre detto Monte avere detto soccorso dal detto moltiplico, dal nostro Monte li 16. Maggio 1703. D. Cesare Brancaccio.

E lettosi il parere sudetto, e quello considerato, s' è ordinato fusse detto parere bussolato, ed essendosi con effetto bussolato, e notato con bussola, e ballotte secrete, anco da detti Signori Governatori (li quali in questo ponno votare) nella bussola sono stati tutti di voto concorde, e perciò per quanto fusse di bisogno, servendosi della detta autorità riservata nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, e mutare, come si legge nel detto Cap. ottavo, e 12., hanno concordemente stabilito, e concluso, che per esecuzione di detta Conclusione de' 15. Gennaro 1668. le rendite di detto moltiplico per tutto l'entrante mese di Giugno di quest'anno 1703. (dedottane solamente li detti annui duc. 500.) debbano dal primo di Luglio primo venturo di quest' anno 1703. aggregarsi a beneficio del detto Monte corrente, come di detto moltiplico debbano dalli Signori Governatori presenti, ed altri, che saranno nell' avvenire, impiegarsi in pagamenti di Monacaggi, Vitalizj, Maritaggi, ed altri pesi, che tiene detto Monte, e li detti annui duc. 500. come sopra riservati, debbano da detti Signori Governatori presenti, e futuri dal detto primo di Luglio di questo anno 1703. in poi impiegarsi in compra, seu compre per nuovo moltiplico, con detto titolo di moltiplico aggionto al detto Monte, e così andarsi sempre moltiplicando, al quale predetto nuovo moltiplico, servendosi detta Assemblea generale della detta potestà riservatasi nelle dette Capitolazioni hanno stabilito, e concluso, che debbono aggregarsi tutte l' escadenze de' Maritaggi, che devono farsi al detto Monte, non ostante che altrimente nelle dette Capitolazioni venisse ordinato,

to, e quando poi detto moltiplico faciendo colli detti annui duc.500., e rendite annuali, ed anco per le compre faciende colle dette escadenze avrà la rendita d'annui duc. quattromila, li Signori Governatori pro tempore debbono aggregarne annui duc. tremila al Monte corrente, liberi da detto moltiplico, per sodisfarsi li pesi sudetti, e l'altri annui duc.mille coll'altre escadenze in futurum, debbono impiegarsi in moltiplico, come sopra, e così sempre pratticarsi in futurum, affinche possa sempre detto Monte avere detto soccorso dal detto moltiplico, ut in libro Conclusionum fol. 121. a tergo.

Vitalizj da pagarsi a'Monasterj Osservanti per le Signore Moniche.

Nell'anno 1705. a' 25. Novembre con Assemblea generalissima de' Signori Cavalieri, tanto di quelli commoranti in Napoli, chiamati con cartelle, e rispetto di quelli Signori assenti da questa Città, partecipato a medesimi l'infrascritto affare, acciò avessero favorito nel Monte, da quali Signori Cavalieri assenti essendosi risposto, rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commoranti in Napoli. Ed essendosi per li Signori Governatori proposto, che essendosi da essi discorso largamente sopra il particolare delli pagamenti si fanno dal detto Monte per li vitalizj delle Signore Moniche, che godono il beneficio di esso Monte, tanto a drittura alle Signore Moniche, che possono possedere per ragione delli statuti, e regole de'Monasterj, nelli quali hanno professato, e vivono, quante per quelli, che a dirittura si pagano alli Monisterj ex persona delle Signore Moniche Montiste, che non possono possedere vitalizio alcuno in conformità delle loro regole, e statuti, e di quanto pro tempore è accaduto sopra il medesimo affare, fu con loro Conclusione del primo del passato mese di Ottobre stabilito, dovesse chiamarsi l'Assemblea generale, tanto de' Signori Cavalieri, che si ritrovano in questa Città di Napoli, quanto quelli, che si ritrovano fuori, acciò inteso, e considerato il tutto potesse venire a quella risoluzione stimasse necessaria in virtù della facoltà tiene di alterare, e mutare le sue Capitolazioni, acciò si togliesse qualsisia dubio, seù opposizione fatta fin' ora, e che potesse farsi nell'avvenire in ordine al pagamento annuale di detti vitalizj, con esplicare a quali Monisterj debbano pagarsi, seù continuarsi a pagare l'annui ducati cinquanta, stabiliti nella Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che l'Assemblea predetta si fusse chiamata per questo giorno 25. di Novembre 1705. ad ore 16. in circa. Ed essendosi per esecuzione di detta Conclusione avvisato, così a tutti li suddetti Cavalieri, che sono fuori di questa Città con lettere, coll'inserzione di detta Conclusione, acciò avessero favorita per oggi, molti de' quali si sono rimessi nelle risposte alla risoluzione dell' Assemblea, come a tutti li Cavalieri che stanno in Napoli con cartelle, coll' inserzione di detta Conclusione, e discorsosi di nuovo largamente tale particolare tra essi Signori Governatori, e Cavalieri, si è per il sudetto Signor D. Cesare Brancaccio fatto il seguente voto, seù parere, del tenore, che siegue, cioè:

Io sottoscritto; avendo inteso la causa, per la quale è stata chiamata la presente Assemblea generale, contenuta nella Conclusione fatta da' Signori Governatori del nostro Monte sotto il primo del passato mese d'Ottobre di quest'anno 1705., ch'è del tenor seguente, cioè:

A primo Ottobre 1705. congregati l'infrascritti Signori Governatori del Monte Grande de' maritaggi dentro il Monastero di S.Severino nella solita Camera della solita loro residenza, cioè il Signor D. Francesco Saverio

Bran-

Brancaccio, il Signor D. Federico Pisanelli, il Signor D. Gio: Francesco Caracciolo Duca di Castelluccio, il Signor Marchese di Grumo, ed il Signor Duca di S. Gio:. Ed essendosi da essi discorso largamente sopra il particolare delli pagamenti, che si fanno dal detto nostro Monte per vitalizj delle Signore Monache, che godono il beneficio d'esso Monte, tanto a dirittura alle Signore Monache, che possono possedere per ragione delli Statuti de' Monasterj, nelli quali hanno professato, e vivono, quanto per quelli, che a dirittura si pagano alli Monasterj ex persona delle Signore Monache Montiste, che non possono possedere vitalizio alcuno, e di quanto pro tempore è accaduto sopra il medesimo affare, hanno concluso, che si chiami l'Assemblea generale tanto delli Signori Cavalieri, che si ritrovano in Napoli, quanto fuori, acciò inteso, e considerato il tutto possa venire a quella risoluzione stimarà più necessaria in virtù della facoltà tiene d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, acciò si toglia ogni dubio, ed opposizione fatta fin'ora, e che si potrebbe fare nell'avvenire in ordine al pagamento annuale di detti vitalizj, con esplicare a' quali Monasterj debbono pagarsi, seù continuarsi a pagare l'annui ducati 50. stabiliti nella detta Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che la detta Assemblea si chiami per li 25. dell'entrante mese di Novembre di questo anno 1705. ad ore 16. in circa.

E riconosciuta la nostra Capitolazione fatta a tempo della sua fondazione, nella quale fu convenuto, e stabilito, che l'Assemblea generale potesse alterare, e mutare le sue Capitolazioni, come si contiene nel Capitolo 8. Capo 12., ed anco il detto Capitolo 8., e Capitolo 3. della detta Capitolazione, che sono del tenor seguente, cioè:

Duodecimo. Che per il Governo di detto Monte si eliggano cinque Governatori, e Cavalieri, che godono in detto Monte non minori d'età d'anni venticinque, alli quali se li dà amplissima potestà di governare, ed amministrare l'entrate, ed effetti di detto Monte, con poter fare compre delli denari d'esso, del modo conforme di sopra stà dichiarato, esigere etiam per mezzo de' Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto il di più, che per servizio di detto Monte li complirà di fare, ed amministrare, con potestà di sostituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Sollecitatori, ed altri Officiali, e Ministri, ed ogn'altra cosa necessaria per servizio di detto Monte, proibendosi espressamente a detti Governatori l'alterazione, seu mutazione delli presenti Capitoli, quali se li riserba a se la totale Assemblea di detti Cavalieri, ed in caso che detti Governatori, fra di loro dissentissero, che s'attendi lo che farà la maggior parte d'essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami l'Assemblea, e s'esegua quello, che dalla maggior parte d'essi farà concluso per bussola segreta.

Terzo, che a rispetto delli vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta loro vita durante, da pagarseli in due tanne ogni sei mesi la rata, incominciando dal dì, che avrà fatta la professione in detto Monastero. Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti darli per vitalizj il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta.

E riconosciuta ancora la Conclusione fatta dall'Assemblea generale congregata nell'anno 1682. a dì 17. Decembre per la medesima causa, ch'è del tenor seguente, cioè:

A' 17. di Decembre 1682. congregati l'infrascritti Signori Cavalieri del nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita loro residenza dentro il Monastero di S. Severino, cioè il Signor D. Giuseppe Caracciolo, il Signor D. Giacomo de Franchis, il Signor D. Federico Pisanelli, ed il Signor D. Alfonzo Filomarino, quattro delli cinque Signori Governatori, il Signor Principe di Supino, il Signor Duca delle Pesche, il Signor D. Cesare Pisanelli, il Signor Principe di S. Martino, il Signor D. Andrea de Franchis Marchese di Taviano, il Signor D. Lorenzo de Franchis, il Signor D. Domenico Caracciolo, il Signor D. Cesare Brancaccio, il Signor Principe di Ruffano, il Signor D. Antonio d'Aquino, il Signor D. Gio: Battista Marchese, il Signor D. Felice di Gennaro, il Signor D. Antonio Caracciolo, il Signor Marchese di Cammarota, il Signor D. Nicola Pisanelli, il Signor Principe di S. Siviero, il Signor Principe della Torella, il Signor Duca di Lavella, il Signor D. Ciarletta Caracciolo, il Signor D. Nicola Caracciolo, ed il Signor D. Rocco Coppola. Ed essendosi per detti Signori Governatori proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte al Capitolo 8. Capo 3., che il vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte, non possa ascendere a più d'annui ducati ottanta; però a rispetto de' Monasterj Osservanti, debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati 50.: Ed essendo succeduto, che alcune Signore siano monacate in Monasterj Osservanti, s'è a quelle pagato annui ducati ottanta; ad ogni modo essi Signori Governatori avendo impreso non doversi continuare più detta annualità d'annui ducati 80., ma pagarseli solamente annui ducati 50., conforme s'ordina per detta Capitolazione, hanno dette Signore Monache preteso non potersi detto loro vitalizio d'annui ducati 80. diminuire, col pretesto, ch'esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior vitalizio, e toccando la decisione di tal punto all'Assemblea generale de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, quantunque fussero bastanti a procedere a tal decisione li Signori Cavalieri commoranti in Napoli; ad ogni modo per maggior sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, fu per li Signori Governatori avisato a tutti li Signori Cavalieri, che godono nel Monte predetto, che stanno in Regno, con lettera, che avessero favorito nel Monte predetto per li 14. del corrente mese di Decembre per la decisione del detto, ed altri negozj di detto Monte. Ed essendosi per detti Signori Cavalieri risposto rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commoranti in Napoli, e quantunque si fusse avvisato a detti Signori Cavalieri, che dett'Assemblea dovea farsi per detto dì 14. del presente mese; ad ogni modo per alcuni impedimenti, e stanteche tutti detti Signori Cavalieri avisati s'erano rimessi al parere, e decisione de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli, fu l'Assemblea predetta prorogata fin al giorno d'oggi, precedenti però cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte oggi commoranti in Napoli, conforme il solito. Ed intesa per detti Signori Cavalieri detta proposta fatta per detti Signori Governatori, s'è per il Signor Principe di Supino uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere, cioè:

Essendosi chiamata l'Assemblea generale, per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo 8. Capo 3. circa il vitalizio delle Signore Monache, che s'ordina, che non possa darsi più di ducati 80. Verum

a ris-

a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d'annui ducati 50., Io sottoscritto Principe di Supino uno de' Fondatori vivente, sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenerse, e ricevere maggior summa d'annui ducati 50., se li debbia dare annui ducati 80. conforme si costuma, alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj, dove le Signore Monache non possono nè ritenere, nè ricevere entrada, a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura a' detti Monasterj d'annui ducati 50. Il principe di Supino.

Ed essendosi così per li Signori Governatori, come per li Signori Cavalieri, mentre li detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, è stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che s'eseguisse detto parere, cioè, ch' a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior summa d'annui ducati 50. se li debbano dare annui ducati 80. conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere intrada, a' detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a dirittura d'annui ducati cinquanta.

Sono di parere, che restando ferme la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, al Capo terzo, e detta Conclusione fatta nel detto anno 1682. a' 17. Decembre, servendosi l' Assemblea della detta facoltà d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si debbia da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del Monte continuare a pagare a noi ducati cinquanta a dirittura alli seguenti Monasterj ex persona delle Signore Monache, che godono in beneficio di detto Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno in futurum, quali predetti Monasterj, alli quali si dovrà pagare a drittura, sono li seguenti, cioè:

Santa Maria del Giesù dell' Ordine di Santa Chiara.

Santa Patrizia dell' Ordine di S. Benedetto.

Santo Potito dell'Ordine di S. Benedetto.

Santa Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell' Ordine Carmelitano.

S. Gio: Battista dell' Ordine di S. Domenico.

Santa Maria della Sapienza dell' Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe dell' Ordine Carmelitane Scalze.

S. Andrea dell' Ordine di S. Agostino.

Santissima Trinità dell' Ordine di S. Chiara.

Santa Maria del Divino Amore dell' Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe delli Ruffi.

S. Francesco delle Monache dell' Osservanze.

Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.

Santa Maria Egizziaca di Pizzofalcone.

S. Francesco Sales.

S. Caterina de Siena.

E Betlem.

Atteso all'altri Monasterj al presente esistenti in questa Città si dovranno

no pagare annui duc. 80. non essendovi al presente dubio per causa delli loro Statuti, ed osservanza di vivere al presente in essi, riserbandosi la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigeranno in questa Città, come anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto in detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, e Capo terzo, ed in detta Conclusione de' 17. Decembre di detto anno 1682., e questa, che presentemente si farà per loro Signori dell' Assemblea. D. Cesare Brancaccio.

E lettosi detto voto, seu parere del detto Signore D. Cesare, e quello considerato così per detti Signori Governatori, come per detti altri Signori Cavalieri, ed essendosi per detti Signori Governatori presi li voti così de' medesimi Signori Governatori, quali devono in ciò votare, come di detti Signori Cavalieri, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se doveva eseguirsi il sudetto parere del detto Signor D. Cesare, è stato concluso nemine discrepante, che s'eseguisca il parere sudetto, e s'è stabilito, che restando ferme la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo al Capo terzo, e detta Conclusione de' 17. di Decembre 1682., servendosi l'Assemblea sudetta espressamente della detta facoltà d'alterare, e mutare le Capitolazioni sudette del detto Monte, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si debbia con effetto da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del detto Monte continuare a pagare annui docati cinquanta a drittura alli sudetti Monasterj espressi nel detto parere del detto Signore D. Cesare ex persona delle Signore Monache, che godono il Beneficio di detto nostro Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno nell'avvenire, quali sudetti Monasterj, alli quali dovrà pagarsi addrittura, sono li seguenti, cioè:

Santa Maria del Giesù dell'Ordine di Santa Chiara.
Santa Patrizia dell'Ordine di S. Benedetto.
Santo Potito dell'Ordine di S. Benedetto.
Santa Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell'Ordine Carmelitano.
S. Gio: Battista dell'Ordine di S. Domenico.
Santa Maria della Sapienza dell'Ordine di S. Domenico.
S. Giuseppe dell'Ordine Carmelitane Scalze.
S. Andrea dell'Ordine di S. Agostino.
Santissima Trinità dell'Ordine di S. Chiara.
Santa Maria del Divino Amore dell'Ordine di S. Domenico.
S. Giuseppe delli Ruffi.
S. Francesco delle Monache dell'Osservanze.
Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.
Santa Maria Egizziaca di Pizzofalcone.
S. Francesco Sales.
S. Catarina di Siena.
E Betlem.

Ed a tutti l'altri Monasterj, che al presente sono in questa Città, se li debbiano pagare annui duc. ottanta, non essendovi al presente dubio per causa delle loro Regole Statuti, ed Osservanza di vivere al presente in essi, ri-

servandosi espressamente la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, come anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto nella detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, Capo terzo, e nella detta Conclusione de' 17. Decembre 1682., ed anco nella presente Conclusione ut in lib. Conclus. fol. 126. a tergo.

Nell'anno 1716. a' 17. Decembre, con Assemblea generale de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli dopo di esser seguita la nuova elezzione del Signore Governatore in luogo del Signor Duca delle Pesche, si è largamente discorso, che cosa mai convenga farsi, a riguardo delle Signore Dame, delle loro Case, e Fameglie, nate, e da nascere, che al presente sono, ed in appresso professaranno ne' Monasterj Osservanti di questa Città, le quali benche dalla Capitolazione del nostro Monte, dalle conclusioni, e stabilimenti presi in altre Assemblee generali, e dalle medeme regole de' loro Monasterj Osservanti, e Riformati, siano escluse dal Vitalizio, o sia Livello d'annui duc. ottanta, e possano soltanto pretendere annui duc. cinquanta per ciascuna, pur nondimeno si sono avanzate a dimandare in giudizio dal nostro Monte il pagamento d'annui duc. ottanta, e tuttavia litigano con esso, chiedendono essere conservate nel possesso d'esiggere li sudetti annui duc. ottanta, che per trascuraggine de' Ministri del nostro Monte, che nel tempo dell'apertura del Monte predetto erano, loro sono stati per addietro per certi anni pagati, e suppongono essere loro dovuti. E fatto per il sudetto Signor D. Annibale Marchese l'infrascritto voto del tenore, che siegue, cioè: *Vitalizj da pagarsi a Signore Moniche de' Monasteri Osservanti, e non Osservanti.*

Io sottoscritto D. Annibale Marchese, avendo inteso la sudetta lite, che soffrisce questo nostro Monte Grande de' Maritaggi delle Signore Monache de' Minori Osservanti, e Riformati, ed avendo più volte letto, e maturamente considerato le Capitolazioni formate nell'erezione del nostro Monte, le quali prescrivono nel Capitolo ottavo, Capo terzo, che a rispetto delli Vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache detti annui duc. ottanta, loro vita durante, da pagarnoseli in due tanne ogni sei mesi la rata incomincianda dal dì che avrà fatta la Professione in detto Monasterio: Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti, darli per Vitalizj il solito darsi a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta.

Ed avendo etiamdio riconosciuto, che seguita l'apertura del nostro Monte nell'anno 1668. a' 15. di Gennaro, che per non avere i Ministri, ed Officiali di quel tempo avertito alli Signori Governatori, e ricordato il tenore del soprascritto Capitolo ottavo, Capo terzo, si cominciò a pagare per errore indistintamente il Vitalizio in somma di annui duc. ottanta, a tutte le Signore Monache, benche Professe in Monasterj Osservanti, e Riformati: Onde nell'anno 1682., essendosi chiamata l'Assemblea generale di tutti li Signori Cavalieri Montisti del Signor Principe di Supino, uno de' Fondatori allora vivente, e che ben sapeva la sua intenzione, e di tutti gli altri Fondatori, si fè per iscritto il suo voto, che fu abbracciato da tutta l'Assemblea: Ed è come siegue, cioè:

Essendosi chiamata l'Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo, circa il Vitalizio delle Signore Monache, che s'ordina, che non possa darsi più di ducati

ti ottanta. Verum a riſpetto de' Monaſterj Oſſervanti debbia darſi il ſolito, darſi a'detti Monaſterj d'annui duc.cinquanta. Io ſottoſcritto Principe di Supino, uno de' Fondatori vivente ſono di voto, che a tutti quelli Monaſterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior ſumma d'annui duc.cinquanta, ſe li debbia dare annui duc.ottanta, conforme ſi coſtuma alle Monache di detti Monaſterj, ed a quelli Monaſterj, dove le Signore Monache non poſſano nè ritenere, nè ricevere entrada a' detti Monaſterj ſi debbia dare, e fare il pagamento a drittura a'detti Monaſtej d'annui duc. cinquanta. Il Principe di Supino.

Ciò che non eſſendo baſtato ad arretrare le Monache ſudette, le quali pur'anco pretendono la continuazione del pagamento degl'annui duc.ottanta, obligò il quond. Sign. D. Giuſeppe Caracciolo Governatore del noſtro Monte nell'anno *1691.* a ricorrere dalla Reverenda Corte Arciveſcovale di queſta Città, la quale inſiememente dichiarò chi mai fuſſero li Monaſterj Riformati, ed Oſſervanti della noſtra Città, ed a cui in conſeguenza doveano pagarſi annui duc. cinquanta a drittura nelle mani dell' Abbadeſſa, o ſia Priora del Monaſtero per oſſervanza delle Capitolazioni del noſtro Monte.

Non oſtante il quale provedimento, avendo l'accennate Monache proſeguito la lite in varj Tribunali, parve alla prudenza de' Signori Governatori, li quali nell'anno 1705. governavan il noſtro Monte terminare una volta queſto affare, e convocare nuovamente l' Aſſemblea generale, ove il quond. Signor D. Ceſare Brancaccio, ch'aveva dalla viva voce del mentovato quond. Signor Principe di Supino inteſo la volontà de'primi Fondatori fè l'infraſcritto voto, a cui aderì, e s'appigliò concordemente tutta l'Aſſemblea de' Signori Cavalieri Montiſti, qual voto è del ſeguente modo.

Io ſottoſcritto avendo inteſo la cauſa, per la quale è ſtata chiamata la preſente Aſſemblea generale contenuta nella Concluſione fatta da' Signori Governatori del noſtro Monte ſotto il primo del paſſato meſe d' Ottobre di queſt'anno 1705., ch'è del tenor ſeguente, cioè:

A primo d' Ottobre 1705. congregati l' infraſcritti Signori Governatori del noſtro Monte Grande de'Maritaggi dentro il Monaſtero di S.Severino nella ſolita Camera della ſolita loro reſidenza, cioè il Signor D. Franceſco Saverio Brancaccio; Il Signor D. Federico Piſanelli; Il Signor D. Franceſco Caraccciolo Duca di Caſtelluccio; Il Signor Marcheſe di Grumo; Ed il Signor Duca di S. Giovanne. Ed eſſendoſi da eſſi diſcorſo largamente ſopra il particolare delli pagamenti, che ſi fanno dal detto noſtro Monte per li Vitalizj delle Signore Monache, che godono il Beneficio d'eſſo Monte, tanto a dirittura alle Signore Monache, che poſſono poſſedere per ragione delli Statuti de'Monaſterj, nelli quali hanno profeſſato, e vivono, quanto per quelli, ch' a dirittura ſi pagano alli Monaſterj ex perſona delle Signore Monache Montiſte, che non poſſono poſſedere Vitalizio alcuno, e di quanto pro tempore è accaduto ſopra il medeſimo affare, hanno concluſo, che ſi chiami l' Aſſemblea generale tanto delli Signori Cavalieri, che ſi ritrovano in Napoli, quanto fuori, acciò inteſo, e conſiderato il tutto, poſſa venire a quella riſoluzione ſtimerà più neceſſaria, in virtù della facoltà tiene d' alterare, e mutare le ſue Capitolazioni, acciò ſi toglia ogni dubio, ed oppoſizione fatta fin'ora, e che ſi potrebbe fare nell' avvenire in ordine al pagamento annuale di detti Vitalizj, con eſplicare a quali Monaſterj debbono pagarſi, ſeu

con-

continuarsi a pagare l'annui duc.cinquanta, stabiliti nella detta Capitolazione, e così continuare nell'avvenire, e che l'Assemblea si chiami per li venticinque dell'entrante mese di Novembre di questo anno 1705. ad ore 16. in circa.

E riconosciuta la nostra Capitolazione fatta a tempo della sua fondazione, nella quale fu convenuto, e stabilito, che l'Assemblea generale potesse alterare, e mutare le sue Capitolazioni, come si contiene nel Capitolo ottavo, Capo 12.. Ed anco il detto Capitolo 8. ad Capo terzo della detta Capitolazione, che sono del tenor seguente, cioè:

Duodecimo. Che per il governo di detto Monte s'eligeranno cinque Governatori, e Cavalieri, che godono in detto Monte, non minore d'età d'anni venticinque, alli quali se li dà amplissima potestà di governare, ed amministrare l'entrate, ed effetti di detto Monte, con potere fare compre delli denari d'esso, del modo conforme di sopra stà dichiarato, esigere etiam per mezzo de'Banchi, cedere ragioni, quietare, e fare tutto lo di più, che per servizio di detto Monte li complirà di fare, ed amministrare, con potestà di sostituire ad lites tantum, e di porre Procuratori, Avvocati, Sollecitatori, ed altri Officiali, e Ministri, ed ogn'altra cosa necessaria per servizio di detto Monte, proibendosi espressamente a detti Governatori l'alterazione, seu mutazione delli presenti Capitoli, quali se li riserba a se la totale Assemblea di detti Cavalieri: Ed in caso che detti Governatori fra di loro dissentessero, che s'attendi lo che sarà la maggior parte d'essi, e non potendosi accordare, che sopra di ciò si chiami tutta l'Assemblea, e s'esegua quello, che dalla maggior parte d'essi sarà concluso per bussola segreta.

Terzo. Che a rispetto delli Vitalizj non sia tenuto detto Monte a dar più a ciascheduna di dette Monache d'annui ducati ottanta, loro vita durante, da pagarseli in due tanne ogni sei mesi la rata, incominciando dal dì, che avrà fatta la Professione in detto Monasterio. Verum a rispetto delli Monasterj Osservanti darli per li Vitalizj il solito darsi a detti Monasterj d'annui duc. cinquanta.

E riconosciuta ancora la Conclusione fatta dall'Assemblea generale congregata nell'anno 1682. a'17. Decembre per la medesima causa, ch'è del tenor seguente, cioè:

A' 17. di Decembre 1682. congregati l'infrascritti Signori Cavalieri del nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita loro residenza dentro il Monasterio di S. Severino, cioè il Signor D. Giuseppe Caracciolo; Il Signor D. Giacomo de Franchis; Il Signor D. Federico Pisanelli, ed il Signor D. Alfonso Filomarino, quattro delli cinque Signori Governatori, Il Signor Principe di Supino, Il Signor Principe di S. Martino, Il Signor Duca delle Pesche, Il Signor D. Cesare Pisanelli, Il Signor D. Andrea de Franchis Marchese di Taviano, Il Signor D. Lorenzo de Franchis, Il Signor D. Domenico Caracciolo, Il Signor D. Cesare Brancaccio, Il Signor Principe di Ruffano; Il Signor D. Antonio d'Aquino, Il Signor D. Gio: Battista Marchese; Il Signor D. Felice di Gennaro, Il Signor D. Antonio Caracciolo: Il Signor Marchese di Cammarota, Il Signor D. Nicolò Pisanelli, Il Signor Principe di S. Seviero, Il Signor Principe della Torella, Il Signor Duca di Livello, Il Signor D. Ciarletta Caracciolo, Il Signor D. Nicolò Caracciolo: Ed il Signor D. Rocco Coppola; Ed essendosi per detti Signori Governatori

proposto, che venendo ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo, che il Vitalizio delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte, non possono ascendere più di annui duc. ottanta, però a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darsi il solito darsi a' detti Monasterj d'annui duc. cinquanta, ed essendo succeduto, che alcune Signore siano Monacate in Monasterj Osservanti, si è a quelle pagato annui duc. ottanta, ad ogni modo essi Signori Governatori, avendo impreso non doversi continuare più detta annualità d' annui duc. ottanta, ma pagarseli solamente annui duc.cinquanta, conforme s'ordina per dette Capitolazioni: Hanno dette Signore Monache preteso non potersi detto loro Vitalizio di annui duc. ottanta, diminuire, col pretesto ch' esse Signore Monache sono capaci non solo di detto, ma di maggior Vitalizio. E toccando la decisione di tal punto all' Assemblea generale de' Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, quantunque fussero bastanti a procedere a tal decisione li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, ad ogni modo per maggior sodisfazione di tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, fu per detti Signori Governatori avisato a tutti li Signori Cavalieri, che godono nel Monte predetto, che stanno in Regno con lettere, ch' avessero favorito nel Monte predetto per li 14. del corrente mese di Decembre per la decisione del detto, ed altri negozj di detto Monte. Ed essendosi per detti Signori Cavalieri risposto rimettersi alla decisione dell'altri Signori Cavalieri commorant'in Napoli. E quantunque si fusse avisato a detti Signori Cavalieri, che detta Assemblea dovea farsi per detto dì 14. del presente mese, ad ogni modo per alcuni impedimenti, e stante che tutti detti Signori avisati, si erano rimessi al parere, e decisione de' Signori Cavalieri commorant' in Napoli, fu l'Assemblea predetta prorogata sin al giorno d'oggi, precedente però cartelle a tutti li Signori Cavalieri, che godono in detto Monte, oggi commorant'in Napoli, conforme il solito. Ed intesa per detti Signori Cavalieri detta proposta fatta per detti Signori Governatori, s'è per il Signor Principe di Supino, uno de' Signori Fondatori viventi fatto il seguente parere, cioè:

Essendosi chiamato l' Assemblea generale per esplicarsi quello stà detto nella Capitolazione del Monte al Capitolo ottavo, Capo terzo circa il Vitalizio de Signore Monache, che s'ordina, che non possa darsi più di duc. ottanta: Verum a rispetto de' Monasterj Osservanti debbia darsi il solito darsi a detti Monasterj d' annui duc. cinquanta. Io sottoscritto Principe di Supino de' Fondatori vivente, sono di voto, che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e ricevere maggior summa di annui duc.cinquanta, se li debbia dare a noi duc.ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj, ed a quelli Monasterj, dove le Signore Monache non possano nè ritenere, nè ricevere entrada, a detti Monasterj si debbia dare, e fare il pagamento a drittura a detti Monasterj d'annui ducati cinquanta. Il Principe di Supino.

Ed essendosi così per detti Signori Governatori, come per detti Signori Cavalieri, mentre detti Signori Governatori devono in ciò votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se doveva eseguirsi il sudetto parere di detto Signor Principe, è stato concluso dalla maggior parte di detti Signori Votanti, che si eseguisse detto parere, cioè. Che a tutti quelli Monasterj, nelli quali la Signora Monaca è capace di ritenere, e rice-

ceve-

cevere maggior somma di annui duc. cinquanta, se li debbiano dare annui duc. ottanta, conforme si costuma alle Monache di detti Monasterj. Ed a quelli Monasterj, dare le Signore Monache non possono nè ricevere, nè ritenere entrada, a detti Monasterj si debbia dare, e far il pagamento a dirittura di annui duc. cinquanta.

Sono di parere, che restando ferma la detta Capitolazione nel detto Capitolo ottavo, al Capo terzo, e detta Conclusione nel detto anno 1682. a' 17. Decembre, servendosi l'Assemblea della detta facoltà d'alterare, e mutare le sue Capitolazioni, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni e Conclusioni, si debbia da oggi avanti, ed in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del nostro Monte continuare e pagare annui ducati cinquanta, a dirittura alli seguenti Monasterj ex persona delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto nostro Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno in futurum. Quali predetti Monasterj, alli quali si dovrà pagare a dirittura sono li seguenti, cioè:

S. Maria del Giesù dell'Ordine di S. Chiara.

S. Patrizia dell'Ordine di S. Benedetto.

S. Potito dell'Ordine di S. Benedetto.

S. Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento dell'Ordine Carmelitano.

S. Gio: Battista dell'Ordine di S. Domenico.

S. Maria della Sapienza dell'Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe dell'Ordine Carmelitane Scalze.

S. Andrea dell'Ordine di S. Agostino.

Santissima Trinità dell'Ordine di S. Chiara.

S. Maria del Divino Amore dell'Ordine di S. Domenico.

S. Giuseppe delli Ruffi.

S. Francesco delle Monache dell'Osservanze.

Le Cappuccinelle di Ponte Corvo.

S. Maria Egizziaca di Pizzofalcone.

S. Francesco Sales.

S. Caterina de Siena.

E Betlem.

Atteso all'altri Monasterj al presente esistenti in questa Città si dovranno pagare annui ducati ottanta, non essendovi al presente dubio per causa delli loro Statuti, ed Osservanza di vivere al presente in essi, riservandosi la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, come anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia da osservare il disposto in detta Capitolazione nel detto Capitolo 8. Capo 3.; Ed in detta Conclusione de' 17. Decembre di detto anno 1682. E questa, che presentemente si farà per loro Signori dell'Assemblea. D. Cesare Brancaccio.

E lettosi detto voto, seu parere del detto Signor D. Cesare, e quello considerato, e ballottato per bussola, e ballotte segrete, se dovea eseguirsi il sudetto parere del detto Signor D. Cesare, fu, nemine discrepante concluso, che quello s'eseguisse, e fu stabilito, che restando ferma la detta Capitolazione nel Capitolo 8. al Cap. 3., e detta Conclusione de' 17. Decem-

bre 1682., servendosi l'Assemblea sudetta espressamente della detta facoltà di alterare, e mutare le Capitolazioni sudette del detto Monte, e per esecuzione delle medesime Capitolazioni, e Conclusione, si dovesse con effetto dal detto giorno avanti, & in futurum dalli Signori Governatori presenti, e futuri del detto Monte continuare a pagare annui ducati cinquanta a dirittura alli sudetti Monasterj espressi nel detto parere del detto Signor D.Cesare ex persona delle Signore Monache, che godono il beneficio di detto Monte esistenti in essi pro tempore, e che in essi professaranno nell'avvenire, quali predetti Monasterj di sopra mentovati, furono nuovamente descritti nella detta Conclusione: Ed a tutti gl'altri Monasterj, che al presente sono in questa Città, se li debbono pagare annui ducati ottanta, riservandosi espressamente la medesima Assemblea generale in ogni futuro tempo la dichiarazione per quelli Monasterj, che nuovamente s'erigessero in questa Città, com'anco quelli fuori d'essa eretti, ed erigendi, e per quelli mutassero forma di vivere, acciò sempre s'abbia d'osservare il disposto nella detta Capitolazione nel detto Capitolo 8., e nella detta Conclusione de'17. Decembre 1682., ed in quella Conclusione de' 25. Novembre 1705.

E dove credevasi, che per tal Conclusione fusse finalmente cessata ogni controversia, pur non di meno non lasciano alcune Sig. Monache Professe ne' Monasterj Riformati, ed Osservanti pretendere il pagamento dell'annui ducati ottanta per il loro vitalizio, al qual'effetto si litiga in varj Tribunali, e da Signori Governatori si è convocata l'Assemblea generale per discorrere di questa materia, e stabilire alcuna cosa d'utilità a beneficio del detto Monte.

Sono di voto, e parere, che debbia quest'Assemblea avvalersi della facoltà concedutali dalle nostre Capitolazioni di poterle alterare, corrigere, variare, mutare, e spiegare, ed usando della medesima, e restando ferme le dette nostre Capitolazioni, e le Conclusioni trascritte abbia da ordinare, che a tutte quelle Dame, che godono il beneficio del nostro Monte nate, e nasciture, le quali da oggi avanti professaranno ne' Monasterj, che sono oggi esistenti nella nostra Città, debbia il vitalizio pagarsi nel seguente modo, cioè: a tutte coloro che faranno professione nelli sottoscritti Monasterj, cioè: S. Maria del Giesù, S. Patrizia, S. Potito, S. Maria Maddalena de Pazzis del Santissimo Sacramento, S. Gio: Battista, S. Maria della Sapienza, S. Giuseppe di Carmelitane Scalze, S. Andrea, S. Francesco delle Cappuccine, S. Francesco dell'Osservanza, Betlem, S. Catarina di Siena, Divino Amore, Santissima Trinità, S. Francesco Sales, S. Maria Egizziaca, S. Maria della Providenza, seu Miracoli, e S. Giuseppe delli Ruffi, si pagano annui ducati cinquanta per lo vitalizio di ogni Signora Monaca, e si faccia la polisa a ciascuna di esse, o all'Abbatessa, o Priora del Monastero, in cui si ritrova, a loro elezzione, precedentino li requisiti, e formole sin' ora pratticate.

Ed a rispetto di quelle Dame, che professaranno in tutti l'altri Monasterj, che sono in questa Città, si paghino annui ducati ottanta per lo vitalizio di ciascuna d'esse, con farsi la polisa alla Signora Monaca, o alla Signora Abbatessa, o Priora, a loro elezione, con li medesimi requisiti, e formole sin'ora costumate.

Riserbandosi quest'Assemblea la potestà di dare la provvidenza, che sarà più opportuna, a rispetto di quelli Monasterj, che forsi si fonderanno in

ap-

appresso nella nostra Città da spiegarsi dopò la loro erezione : Dal nostro Monte li 17. Decembre 1716. D. Anibale Marchese.

E lettosi detto parere del detto Signor D. Anibale, è stato concordemente accettato, così da' Sig. Governatori, li quali in questo devono votare, come da tutti gl'altri Sign. Cavalieri, e perciò è stato concluso (avvalendosi espressamente della facoltà conceduta all'Assemblea generale nelle Capitolazioni di potere quelle alterare, corrigere, variare, mutare, e spiegare), che restando ferme le dette Capitolazioni, e le Conclusioni trascritte, s'è stabilito, che a tutte quelle Dame, che godono il beneficio di detto Monte nate, e nasciture, le quali da oggi avanti si professaranno ne' Monasterj, che sono oggi esistenti nella Città di Napoli, debbia il vitalizio pagarsi nel seguente modo, cioè: a tutte coloro, che faranno professione nelli sottoscritti Monasterj; cioè S. Maria del Giesù, S. Patrizia, S. Potito, S. Maria Maddalena de' Pazzis del Santissimo Sacramento, S. Gio: Battista, S. Maria della Sapienza, S. Giuseppe di Carmelitane Scalze, S. Andrea, S. Francesco delle Cappuccine, S. Francesco dell'Osservanze, Betlem, S. Catarina di Siena, Divino Amore, Santissima Trinità, S. Francesco Sales, S. Maria Egizziaca, S. Maria della Providenza, seu Miracoli, e S. Giuseppe delli Ruffi, si paghino annui ducati cinquanta per lo vitalizio d'ogni Signora Monaca, e si faccia la polisa a ciascuna d'esse, o all'Abbatessa, o Priora del Monastero, in cui si ritrova, a loro elezzione, precedentino li requisiti, e formole sin'ora pratticate.

Ed a rispetto di quelle Dame, che professaranno in tutti l'altri Monasterj, che sono in questa Città, si paghino annui ducati ottanta per lo vitalizio di ciascuna d'esse, con farsi la polisa alla Signora Monaca, o alla Signora Abbatessa, o Priora, a loro elezzione, con li medesimi requisiti, e formole sin'ora costumate.

E così pure per quello riguarda a tutte l'altre Dame delle Case di tutti li Signori Cavalieri, che godono nel detto Monte, così quelle, che sono nate, e s'educano in casa, o ne' Monasterj anco non Osservanti, ne Riformati, come parimente quelle, che dovranno nascere in appresso, le quali professaranno in ciascuno di quei Monasterj, che sin'ora sono fondati nella nostra Città, maggiormente attente le angustie, e strettezze del Monte, il quale per la diminuzione sofferta nelle sue rendite, e per il gran numero delle Dame maritate, che devono conseguire li loro maritaggi, ed alle medesime debitore in somma di ducati trecento trentamila, d'onde deriva sommo preggiudizio al bene publico, ed alle case di detti Signori, e per altri giusti motivi, e ragioni, riservandosi la detta Assemblea, la potestà di dare la providenza, che sarà più opportuna a rispetto di quelli Monasterj, che forse si fondaranno nella nostra Città, da spiegarsi dopo la loro erezzione, ut in lib. Conclusionum fol.44. a tergo.

Nell'anno 1726. a' 30. Marzo con Assemblea generale de' Signori Cavalieri, cioè quelli dimoranti in questa Città, avvisati con cartella dal Portiero del Monte, e quelli assenti con lettere del nostro Segretario, e coll' intervento anche del Signor D. Domenico Caravita Avvocato di detto Monte, ed essendosi discorso sopra le strettezze, nelle quali si ritrovava detto Monte per le rendite diminuite, e vitalizj avanzati di Signore Monache Montiste, ed attrassi de' maritaggi ascendenti a ducati trecentomila in circa, ed in ese- *Vitalizj de Sig. Moniche generalmente ridotti a summa eguale.*

cu-

cuzione dell'appuntamento fatto nella Sessione tenuta a' 31.Gennaro corrente anno 1726. in detto Monte, dall'odierni Signori Governatori coll'aggiunta di altri Signori Cavalieri Montisti, e coll'intervento parimente così del detto Signor D. Domenico Caravita, come del Signor D. Francesco Crivelli, e Signor D. Orazio Biscione, dal Signor D. Marcello Filomarino uno dell' odierni Signori Governatori si è fatto voto del tenor, che siegue v3.

Le strettezze, nelle quali ritrovasi il nostro Monte sì per cagione delle sue rendite assai diminuite, come ancora per non trovarsi ad impiegare il denaro a quella vantaggiosa ragione di prima, ed il debito parimente di ducati 300. mila per li maritaggi attrassati, che si devono pagare a più Dame secondo che ordinano le Capitolazioni d'esso Monte. Ed inoltre i vitalizj delle Signore Monache, che prima arrivavano appena a ducati quattromila annui, o poco più, e presentemente son giunti alla summa di ducati cinquemila in circa, che è quasi la terza parte di tutta la rendita del Monte predetto. E perche detti vitalizj, e le doti delle Signore Monache sono preferite, secondo le nostre Capitolazioni, a tutti li maritaggi. Quindi succede, che quando si deve pagare una sola dote di Monaca, non si può in quell'anno pagare un' intiero maritaggio, e molto meno quando le Monache sono in maggior numero, ed in questo anno, che si hanno da sodisfare sei doti di Dame monacate nell'anno scorso, che importano novemila ducati, non si potrà niente pagare in conto de' maritaggi trassati: mossero la mente de' presenti Governatori a chiamare una Giunta di molti Signori Cavalieri Montisti, e di più Signori Avvocati, acciocche con il loro senno, e prudenza ritrovassero qualch' espediente profittevole per riparare alle liti, ed impedire quei danni, che trascurati, recati averebbero certamente la totale rovina del Monte. Quindi seguita la detta Giunta, furono proposti da' Signori Avvocati diversi saggi pareri; ma quello, che fu giudicato dalla maggior parte de' nostri Montisti più giovevole allo stato presente del Monte, e più facile a mettersi in esecuzione è il seguente parere, cioè: che in vigore della facoltà, che tiene l'Assemblea generale di tutt' i Signori Cavalieri Montisti di poter mutare, variare, e spiegare i Capitoli, e Costituzioni d' esso Monte, si riducessero indifferentemente a ducati cinquanta annui i vitalizj di tutte le Signore Dame maritate, che da ora innanzi si monacassero in qualunque Monastero, o di Regolare, e stretta, o di qualsivoglia altra maniera, che fosse di più larga osservanza, senza usare la distinzione fin'ora praticata delli vitalizj delli ducati ottanta, e cinquanta respettivamente pagati alle Signore Monache secondo la varietà, e forma de' Munisterj, ne' quali professavano, in conformità, e tenore delle nostre Capitolazioni. Intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fintanto che dall'Assemblea generale altrimente sarà determinato. Essendosi tra l'altre cose considerato, che detto Monte fu principalmente fondato per li maritaggi delle Signore Dame discendenti da Fondatori d'esso, e perciò ebbe il titolo di Monte grande di Maritaggi. E dopo che il detto parere fu inteso, ed approvato dalla più parte de' Signori Cavalieri Montisti quivi presenti, si deliberò di fare avvisati tutt' i Signori Cavalieri Montisti, che si trovano fuori di questa Città, acciocche nel giorno dell'Assemblea generale stabilito a dì 30. Marzo 1726. possano se vogliono intervenire con gli altri Cavalieri qui presenti a dare il loro voto affine di approvare, o rigettare, includere, o vero esclu-

escludere il proposto parere. E non volendo, o non potendo intervenire di persona possano mandare le procure a' Signori Cavalieri Montisti, acciocche questi spieghino i di loro sentimenti: D. Marcello Filomarino.

Che perciò essendosi questo letto, e riletto, e considerato dalli sudetti Signori Cavalieri Montisti unanimitèr hanno determinato, e concluso, che li vitalizj di Signore Dame Montiste, che da oggi avanti, & in futurum professaranno in qualsivoglia Monastero di questa Città, e fuori di essa senza veruna distinzione sicome si è pratticato per lo passato debbano essere di ducati cinquanta l'anno per ciascheduna, intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fino a tanto che dall'Assemblea generale altrimente sarà determinato. Con dichiarazione che presentemente vi sono le seguenti cinque Dame Montiste, le quali già sono Novizie in diversi Monasterj di questa Città, e di breve devono professare, cioè: Signora D. Aurelia Caracciolo, Signora D. Maria della Leonessa, Signora D. Chiara di Sangro, Signora D. Eleonora di Sangro, Signora D. Ippolita Filingiero le medesime non s'intendano incluse nel stabilimento fattosi nella presente Conclusione, ma debbano godere il di loro vitalizio a tenore dell'altre Signore Monache professe prima della presente giornata.

Ed essendosi così per detti Signori Cavalieri intervenuti, come per li Signori Governatori, che in ciò li è permesso votare, presi li voti, e ballottato per bussola, e ballotte secrete se doveva eseguirsi il parere, e voto di detto Signor D. Marcello, è stato concluso dalla maggior parte d'essi, cioè al numero di tredeci Signori Cavalieri votanti, tanto nomine proprio, quanto come Procuratori de' loro Principali, che s'eseguisse detto parere, e voto di detto Signor D. Marcello, ed altri tre voti sono stati di contrario parere: Che perciò attenta detta maggior parte de' voti, è restato concluso, e determinato, che da oggi avanti, & in futurum li vitalizj di Signore Dame Montiste, che da oggi avanti, & in futurum professaranno in qualsivoglia Monastero di questa Città, e fuori d'essa senza veruna distinzione, siccome si è pratticato per lo passato debbiano essere di duc. cinquanta l'anno per ciascuna, intendendosi ciò non già per sempre, ma solo provisionalmente, e fino a tanto che dall'Assemblea generale altrimente sarà determinato, eccettuate però le sudette cinque Novizie di sopra descritte, ut in lib. Conclusionum fol. 162.

Nell'anno 1731. a' 20. Decembre con Assemblea generale de' Signori Cavalieri commoranti in Napoli dopò esser seguita l'elezione del nuovo Governatore in persona del Signor D. Giuseppe Pappacoda, si è data providenza circa li deritti si devono esiggere dal nostro Segretario, e Notaro sù la nota presentataci delle scritture, e deritti, qual'è del tenor seguente, cioè:

Nota delle scritture nella giornata si fanno dal Notaro del Monte Grande de' Maritaggi per servizio de' Signori Cavalieri Montisti.

Deritto si deve esiggere dal Notaro.

QUando ciascuna Signora Dama Montista si fa Monaca, dal Monte se li fa la poliza di ducati duecento cinquanta, ed il Notaro deve andare a casa di quel Cavaliere predetto di detta Signora Dama a prendere il consenso, di poi si deve portare al Monastero, ove si fa Religiosa, a stipulare l'istrumento di quietanza a beneficio di detto Monte di detti ducati duecento

cento cinquanta, e dalle Signora Abbadessa si fa dare la fede, che ha preso l'Abito nel Monastero, e dopoi il Notaro sotto della polisa fa quattro fedi, a tenore delle Capitolazioni di detto Monte, ed il Notaro antecessore ne ave esatto ducati quattro. duc. 4.

Prima di fare la Professione detta Signora Dama Montista deve fare istrumento di rinuncia ampla, e generale a beneficio di suo Procuratore con molti patti, condizioni, e riserve, per la quale si deve accodire con li Signori Avvocati di quel Signor Cavaliere a beneficio di chi và la rinuncia, ed alle volte deve accodire con l' Avvocato del Monastero, il che è di somma fatiga del Notaro, il solito esatto per dette fatighe è stato ducati diece. duc. 10.

Doppo fatta Professione, se li fa a detta Signora Dama l' altro pagamento di ducati duecento cinquanta a complimento delli ducati cinquecento colle sudette circostanze di sopra espressate, ed in questa poliza vi caminano cinque fedi in dorso, e dippiù le Signore Abbadesse, e Monache capitulariter unitamente con la Signora Dama Monica devono fare la quietanza delli duc. mille, e cinquecento pagati dal Monte per la dote, seu Monacaggio, e si devono fare le fedi sotto la poliza a tenore delle Capitolazioni, il solito è ducati quattro. duc. 4.

Quando si paga il maritaggio di ducati diecimila alla Signora Dama Montista maritata si fa l'istrumento di quietanza, ed in dorso della poliza vi caminano cinque fedi lunghissime delle condizioni apposte nelle Capitolazioni del Monte, quale pagamento di ducati diecemila si suole fare in due volte, ed in ciascuna volta si fa l'istessa fatiga, il solito esatto è ducati diece per quietanza. duc. 10.

In tempo della nascita di ciascuno Cavaliere Montista, o vero Dama immediatamente si porta la fede al numero secondo il quale vi fa la presentata e la nota al suo libro, che ne tiene, e questo per evitare le liti, che potrebbero insorgere per il luogo, di poi quando vi è Monte si registra, di questo non si domanda cosa veruna, però quando qualche Signore Cavaliere Montista vuol sapere il deritto, e vuol pagare, se l' è risposto, che l'antecessore esiggeva carlini venti, ma dall' odierno Notaro in detto caso s' è esatto solo carlini diece, e questo è accaduto molto raro.

Di più puol accadere, che il secondo moltiplico di detto Monte dia denaro in compra a Signori Cavalieri Montisti, li quali devono dal medesimo conseguire il maritaggio. Perciò si supplica anche testare il deritto spetta al Notaro così quando si dà il danaro in compra, come in tempo si fa la retrovendita, e si restituisce il denaro al detto Monte, e suo secondo moltiplico.

Per il che essendosi da noi prima considerate le Capitolazioni del nostro Monte, le quali stabiliscono, che si devono al detto Segretario sodisfare quelle fatighe, e scritture, che fa per servizio de' Signori Montisti, come Notaro, ed avendomo preso diligente informo da primi Notari di questa Città, li quali hanno anco l' onor di servire altri Monti, ci hanno dato il loro parere, e sentimento, che al medesimo si possano sodisfare le dette scritture nelle summe infrascritte, cioè.

Per la prima quietanza delli ducati duecento cinquanta, e fedi da farsi nelle polise, e per tutti gl' altri ademplimenti necessarj a tenore della preinserta

ſerta nota, che per l'addietro è ſtato ſolito eſiggere ducati quattro, ſe li debbiano pagare carlini venti.

Per la ſtipola dell'iſtrumento della rinuncia di ciaſcuna Dama Montiſta, che ſi farà Monaca, ſiccome ſta deſcritto in detta preinſerta nota ſe li debbiano pagare ducati ſei.

Per la quietanza delli reſtanti ducati duecento cinquanta, che ſi pagano dopo fatta la profeſſione, e con la quietanza parimente delli ducati mille, e cinquecento del Monacaggio, che ſi paga al Monaſtero a tenore di detta preinſerta nota, ſe li debbiano pagare carlini venticinque.

A tempo del pagamento del Maritaggio delli ducati diecemila a ciaſcuna Signora Montiſta per il deritto della quietanza, e fedi a tenore della preinſerta nota, facendoſi detto pagamento di ducati diecimila in una ſol volta, ſe li debbiano pagare ducati quattordeci, e ſeguendo detto pagamento in una, due, o più volte, e tanne se li debbiano pagare ducati dieciotto.

Per li notamenti, che fa nella naſcita delli Signori Cavalieri, e Dame montiſte con la regiſtrazione delle fedi di Batteſimo, ed altro non ſe li debbia dare coſa veruna, ma reſti in arbitrio de'Signori Cavalieri ſe vogliono regalarli qualche coſa; però dal medeſimo non ſi poſſa domandare coſa alcuna per detto notamento, e regiſtrazione.

E nel caſo, che qualche Signore Cavaliere Montiſta, a chi ſpettaſſe il Maritaggio del noſtro Monte come figlio di Signora Dama anche Montiſta voleſſe denaro ad intereſſe dal detto noſtro Monte, e ſuo ſecondo moltiplico, in detto caſo, de' ducati mille a baſſo debbia pagare al detto Notaro del noſtro Monte carlini venti, e da ducati duemila a baſſo carlini trenta, e da ducati duemila in sù debbia pagare carlini diece a migliaro, ed in tempo della reſtituzione, ed affrancazione debbia pagare l'iſteſſo deritto di carlini venti da ducati mille a baſſo, e carlini trenta da ducati duemila a baſſo, e da ducati duemila in sù carlini dodeci a migliaro.

Che perciò con la preſente concludemo, e determinamo, che da oggi avanti, ed in futurum il detto noſtro Segretario, e Notaro per le ſudette fatighe faciende non poſſa pretendere altro, ſe non quelle ſumme ſono ſtate di ſopra taſſate, e ſtabilite per ciaſcuna ſcrittura occorrerà farſi come di ſopra ſi è detto.

Dichiarandoſi, che con la preſente Concluſione non s'intenda indotto preggiudizio a ciaſcuno de' Signori Montiſti nel caſo ſi ſentiſſe aggravato della preſente taſſa ſempre che li piacerà farſeli taſſare giuridicamente da' Notari di queſta Città, e così abbiamo concluſo, e determinato, e non altrimente, nè d'altro modo; ut in lib. Concluſ.fol.176.

Nell' anno 1733. a' 22. Decembre con Aſſemblea generale tanto de' Signori Cavalieri commorant' in Napoli, quanto coll' intelligenza, e conſenſo de'Signori Cavalieri aſſenti, da'quali ſi è mandata procura all'iſteſſi Signori Cavalieri intervenuti nell' Aſſemblea ſudetta, e dopo eſſerſi proceduto all' elezzione del nuovo Governatore, ſi è propoſto l'affare delle compre per la ſcarſezza d' impieghi in partite d' Arrendamenti di Città, o Corte, ſiccome ſi era pratticato per lo paſſato, e che ſtimavano eſpediente far dette compre con particolari col patto di retrovendere quandocumque, o vero ad tempus, e coll' aſſegnamento loco facilioris exactionis ſopra partite d' Arrendamenti, e quando fuſſe ſtato poſſibile averſi il jus luendi paſſato ſopra dette partite, *Compre da farſi con particolari, e ſue circoſtanze.*

ove

ove si facevano detti assegnamenti, anche si fusse ricercato, il tutto però avesse dovuto farsi precedente consulta, e parere in scriptis dell' Avvocato di detto Monte da conservarsi nell'Archivio del medesimo ogni qual volta dovea seguire ciascuna compra; Ed essendosi esaminata, e considerata tal proposizione, quella fu stimata espediente, però che si fusse prima il tutto cerziorato a' Signori Cavalieri Montisti, cioè a quelli Signori assenti con lettere precedentemente da farsi dal nostro Segretario, ed a quelli Signori commoranti in questa Città con cartella del nostro Portiere con destinarsi questo presente giorno acciocche quelli Signori assenti mandassero le di loro Procure, e quelli Signori commoranti in questa Città favorissero di persona per determinarsi, e concludersi dell'affare, e da Signori Cavalieri così Principali, come Procuratorio nomine intervenuti in detta Assemblea, hanno determinato, e concluso da oggi avanti, ed in futurum (sempre, e quando vi è denaro nel Monte, e suo secondo moltiplico da impiegarsi, e non vi fussero compre di partite d' Arrendamenti di Corte, o di Città, o vero non vi fussero occasioni da impiegarsi con quelli Signori Cavalieri, li quali hanno d' avere il Maritaggio) possono quelle farsi con particolari col patto di retrovendere quandocumque, o vero ad tempus coll'infrascritte circostanze, cioè:

Che in ciascheduna compra facienda vi debbia essere l' assignamenti loco facilioris exactionis sopra qualche partita d' Arrendamento di Città, o di Corte, e sopra della medesima vi si debbia passare il jus luendi per maggior cautela di detto Monte, e con il parere in scriptis del magn. Avvocato del medesimo Monte da conservarsi in Archivio. Ed esaminatasi detta compra così da' Signori Governatori pro tempore di detto Monte, come dell' Avvocato del medesimo, il quale ne debbia fare il suo parere in scriptis, e stimandosi quella essere buona, debbiano li medesimi Signori votare con voti secreti la di lei approvazione, e restando quella inclusa si debbia chiamare Assemblea di quelli Signori Cavalieri Montisti, che si ritrovaranno commoranti in questa Città con cartelle, nelle quali si debbia esprimere la giornata, ed ora, ed uniti che saranno in questa solita camera si debbia a'medesimi significare detta compra, e con voti secreti si debbia attendere la di loro determinazione, e restando quella inclusa possano li Signori Governatori perfezzionarla, e restando quella esclusa non possano li Signori Governatori contraere, e di tal forma, e con le sudette circostanze si debbiano da oggi avanti, ed in futurum fare le sudette compre con Particolari. Con espressa legge però, che debbia restar ferma la proibizione di non potersi far compra con Signori Cavalieri Montisti, siccome sta espressato, e vietato nelle Capitolazioni di detto Monte, etiamdio che in quelle vi concorressero tutti li requisiti di sopra espressati, ed essendosi tal determinazione costata così da' Signori Governatori, come da' Signori Cavalieri Montisti in quella intervenuti nell'anzidetti nomi con voti secreti è rimasta quella conclusa nemine discrepante, ut in lib. Concluf. fol. 180. a tergo.

Moltiplico secondo da unirsi al Monte.

Nell'anno 1738. a 4. Ottobre con Assemblea generale de'Signori Cavalieri Montisti, e con voto, e parere del Signor D.Fabrizio de Silva si è stabilito, che subito, e quando l' annue entrade del secondo moltiplico giongerà alla summa di duc.quattromila l'anno, si debbia quello unire a detto Monte, ad aprirsi il terzo moltiplico, con contribuirsi duc.mille l' anno dal Monte, ed impiegarsi con tutte l' escadenze, che perveniranno, in compra, in te-

sta del terzo moltiplico a tenore della Conclusione de' 16. Maggio 1703., e le partite del primo, e secondo moltiplico si debbiano intestare a beneficio del Monte, siccome sono le partite antiche per non partorire confusione, e circa dette intestazioni di partite si rimette all'arbitrio de' Signori Governatori, se stimano bene farlo, ed essendosi ballottato il voto sudetto è stato unanimiter, & nemine discrepante accettato, ut in libro Conclusionum fol. 194.

Con appuntamento in Banca fatta da' Signori Governatori sta stabilito, che in tempo il Monte, e suo moltiplico dovrà far compre, si debba metter condizione nelle polise de' pagamenti faciendi per detti impieghi, che non si possi liberare il denaro, se prima non si saranno esibiti in potere del Segretario, e Notaro del Monte l'intestazioni dell'assegnamento si fanno a beneficio di detto Monte, e suo moltiplico dell'annualità vendenda, li Regj Assenzi essendovi obligo di beni feudali, ed altre scritture, che si resterà stabilito da Signori Governatori doversi dare per cautela di detto Monte, quali scritture tutte si debbano da detto Segretario, e Notaro subito consignarsi una con il pare faciendo dall'Avvocato, o Procuratore di detto Monte, al Razionale, il quale sia tenuto conservare dette scritture nell' Archivio di detto Monte, ut in libro Appuntamento fol. 160. a tergo. Condizioni da osservarsi quando si fanno le compre.

Nell' anno 1745. a 23. Ottobre si è concluso, e determinato, che da oggi avanti in tutte le compre faciende vi debbia essere il parere in scriptis dell' Avvocato, o sia Procuratore del Monte, il quale debba determinare il tempo della dilazione si deve dare quando è contratto di mutuo. Stabilir le cautele, che si devono osservare in formare dette minute; e quelle formate si debbano osservare da detto Avvocato, o Procuratore, in dorso della quale debba fare la sua approvazione: quali contratti s' abbiano a stipulare coll' intervento di detto Avvocato, o Procuratore, o di altra persona destinanda da Signori Governatori, ut in libro Appuntamentorum fol. 161. a tergo. Circostanze da osservarsi in tempo delle compre.

OFFICIALI,

E LORO INCOMBENZE.

PROCURATORE AD LITES.

DEve il Procuratore assistere, ed intervenire in tutte le Sessioni, ed Assemblee, che si teneranno nel Monte, o in Casa de' Signori Governatori, con riferire tutto locche occorre per le liti, e l'espedienti, che si devono tenere per la buona condotta delle medesime.

Accodire presso dell'Avvocato di detto Monte, destinando da Signori Governatori, a chi dovrà informare, e partecipare tutto quello conosce doversi fare per la buona condotta di dette liti, e tutto locche sarà determinato dall'Avvocato riferire a' Signori del Governo, acciò possano li medesimi dar lume, e prendere quell'espedienti, che stimeranno necessarj.

Osservare le Scritture per le Compre, che si dovranno far dal Monte, e farne il suo parere *in scriptis*, a vista del quale possano li Signori Governatori risolvere si è d'espediente farsi detta Compra dal Monte.

E finalmente esseguire ogni altr'ordine, che se li darà da' Signori Governatori.

SEGRETARIO, E NOTARO.

DEve il Segretario avere il peso d'assistere, ed intervenire in tutte l'Assemblee, e Sessioni, che si tengono nel Monte, o in Casa de' Signori Governatori, secondo averà le chiamate dal Portiero di detto Monte, con inviggilare per l'interessi del medesimo Monte, e partecipare a' Signori Governatori tutto locche conosce di utile, e vantaggio di detto Monte, e nelle sudette Assemblee, e Sessioni, tanto se siano per affari, quanto per l'elezion del Governatore tener presente al Governo tutto locche si deve, acciò il tutto si faccia a tenore delle Capitolazioni del Monte.

Deve formare tutte le Conclusioni, siccome da' Signori Governatori sarà ordinato, con trascriverle nel libro delle Conclusioni del Monte, facendole firmare da Signori del Governo in numero opportuno.

Deve tenere un libro d'appuntamenti di quelli si fanno in ogni Sessione, affinchè nell'occorrenze ne dia conto con ogni esattezza.

Deve formare le lettere Circolari per il Regno, e fuori, per l'Assemblee, che forse si teneranno per l'interessi del Monte, siccome sarà il bisogno, affinchè li Signori Cavalieri assenti non potranno essere di Persona nella giornata stabilita, possano mandare Procura in Persona d'altro Signor Cavaliere Montista, che in suo nome possa dare il Voto, siccome si è praticato per lo passato.

Notare ne' libri li Matrimonj de' Signori Cavalieri Montisti, la nascita de' loro Signori Figli, così Maschi, come Femine, regiſtrare le fedi del Battesimo di detti Figli, cioè li Maschi nel volume de' Mascoli, e le Femine, nel volume delle Femine.

No-

Notare ne' libri li Consensi, che li Signori Governatori danno ne' Matrimonj de' Signori Cavalieri, e Dame di detto Monte.

COME NOTARO DEL MONTE.

STipolare tutti li Contratti, che si devono fare per servizio del medesimo, e consignare tutte le copie delle Scritture stipolate, registrandole per rimettersi in Cassa, coll'altre Scritture del Monte.

Far tutte le fedi, che occorreranno, Procure, ed ogni altra Scrittura.

Assistere in tutte le giornate vi è Governo, come anche in tutte l'Assemblee.

Aver il peso di far spedire l'Intestazioni, e Reali Assensi a beneficio di detto Monte; al qual'effetto nelle Polize delli pagamenti delle Compre, che farà il Monte, debbia ponere condizione espressa di non pagarsi il danaro, se prima non saranno consignate in suo potere l'Intestazioni, e Reali Assensi, e compliti, sia tenuto, una con il parere, che si farà dal Savio di detto Monte, consignarli al magn. Razionale, acciò *in fine anni* si possano conservare in Archivio.

E finalmente tanto come Segretario, che come Notaro esseguire ogni altr'ordine, che gli sarà dato da' Signori Governatori.

RAZIONALE, E SUOI OBBLIGHI.

ANderà a suo peso di tenere li giornali delle Polise in corrente, come anche il libro di terze, ed il libro del Patrimonio, nel quale ogni partita noterà d'onde pervenga il danaro delle compre, e ricompre.

Tenere un libro a parte, e conto a parte delli Capitali, e rendite del Moltiplico del Monte.

Formare le Polize de' pagamenti, e quando non potrà scriverle di sua propria mano, detterà le medesime, e l'Esattore scriverà, con registrare la giornata.

Nell'unione de' Signori Governatori, ed Assemblee tutte, debba assistere, tenendo presenti le reste del Moltiplico, per sollecitarne le compre, per ogni semestre, formare il bilancio dell'introito, ed esito, e sue reste, con leggersi in Banca lo stato in ciascuna elezione de' Signori Governatori.

Registrare in Platea tutti li contratti stipolati a favor del Monte.

Tiene obbligo subbito, che sarà terminato ciascun libro di Patrimonio, e Moltiplico portarlo nell'Archivio del Monte.

Rimettere in detto Archivio li Giornali, li squarci, e registri di polize, terminati quelli saranno nelle loro scanzie, coll'occhio sopra, che dimostri l'anno, e scrittura.

In ogni Sessione debbia portare nel Monte la nota della resta di tutti li debitori, e leggerla a' Signori Governatori, acciò possano pigliare tutti gli espedienti per costringere li renitenti.

In fine di ciascun'anno debbia riponere tutte le copie dell'istromenti delle compre l'intestazioni sopra le partite d'Arrendamenti, o de' Fiscali, che seguiranno, li Reali Assensi spediti sopra dette compre, ed anche il parere dell'Avvocato, o Procuratore, che ha consultato quella farsi, col ristret-

to ſopra, acciò ſubbito ſi poſſano quelle ritrovare.

Tener tutta detta ſcrittura in corrente; ne giammai attraſſarla, e dar chiaro, e lucido conto di detta ſcrittura ad ogni ordine de'Signori Governatori, con eſſere il Razionale ſudetto tenuto cautelare il Monte ad ogni ordine de'Signori Governatori di tutte quelle cautele, che gli ſaranno dalli medeſimi Signori richieſte.

E finalmente eſſeguire ogni ordine, che *pro tempore* ſe li darà da'Signori Governatori, circa detta ſcrittura, e per l'eſſattezza della ſua incombenza.

ESATTORE, PORTIERO, E SOLLECITATORE DI LITI.

COm'Eſattore deve dar chiaro, e lucido conto di tutto quello dal medeſimo ſi eſigge dalle rendite di detto Monte, e ſuo Moltiplico, ad ogni ordine de'Signori Governatori, e cautelare detto Monte di quelle cautele, che gli ſaranno richieſte da'medeſimi Signori Governatori per la retta, fedele, e buona amminiſtrazione di dette rendite, ed in ogni eſazzione che dovrà fare d'Arrendamento, d'Adoe, e Fiſcali far diligenza prima dalli computanti, e eſtrarre li bilanci, affinche l'eſazzione facienda ſia a tenore dell'intiere quantità ſono pervenute in Banco dall'Arrendamenti, ed acciò non reſti danaro ineſatto in Banco, dovendo sù di ciò uſare tutte le diligenze, ed accortezza.

Deve introitare immediatamente ſotto le fedi di credito in teſta del Monte, e ſuo Moltiplico tutte le quantità, che dal medeſimo ſi eſiggeranno, e nell'iſteſſo tempo dell'eſazzione far ſeguire detto introito ſotto le fedi di credito, ne poſſa tener danaro contante preſſo di se.

Deve far l'eſazione de'nomi de'Debitori particolari, con tutta la diligenza, ed attenzione, ſenza punto traſcurare d'aſſiſtere, e ſollecitare li Debitori ſudetti, acciò non ſi facci attraſſo, ed in caſo detti Debitori fuſſero retinenti, ed attraſſaſſero li pagamenti, ſia tenuto parteciparne, i Signori Governatori, affinche poſſano dar gli ordini opportuni, per la puntual eſazzione.

Deve far tutte le ſpeſe per le liti, coll'intelligenza del Procurator del Monte, intendendoſi però di quelle, che non vi poſſano eſſere contradizioni, ed eſſendo ſpeſe di conſiderazione, debba precedervi l'intelligenza, e conſenſo de'Signori Governatori, quali ſpeſe tutte, debbia il medeſimo notarle in un libro a parte, acciò ſi poſſano quelle riconoſcere da'Signori Governatori, ſe ſiano a dovere.

COME PORTIERE.

TIene obbligo di chiamare tutte le Seſſioni, ed Aſſemblee; ſiccome li ſarà ordinato da Signori Governatori, o dal magn. Segretario, ed in quelle aſſiſtere, ed eſſeguire tutto quello, e quanto da'Signori Governatori li ſarà ordinato per ſervizio di detto Monte.

Accodire preſſo de'Signori Governatori per le ſudette Seſſioni, ed Aſſemblee, che ſi dovranno tenere, come anche preſſo del Segretario, a chi

forſe

forse si sarà data incombenza da' Signori Governatori per l'esecuzione, e disbrigo delle pendenze, interessi, ed affari di detto Monte, come altresì presso del Razionale in tempo si dovrà fare l'esazzione, ed in conseguenza assistere, ed accodire con ogni sollecitudine, e vigilanza per il disbrigo di tutti l'interessi del sudetto Monte presso de' Signori Governatori, e del Segretario.

COME SOLLECITATORE DI LITI.

Assistere ne' Tribunali, e presso dell' Avvocato, e Procuratore del detto Monte (semprecche vi sarà bisogno della sua Persona), ed andare in giro nel caso si dovessero estrarre scritture, o notizie per le liti che forse averà detto Monte, e per appontare le Sessioni, e far partecipe a Signori Governatori tutto quello, che gli sarà ordinato dall' Avvocato, e Procuratore per notizie, e scritture per dette liti.

Oltre a che debbia tanto com'Esattore, che come Portiere, e Sollecitatore de liti esseguire ogni altro ordine, che gli sarà dato da' Signori Governatori.

INDICE DELLI CAPITOLI.

A

CAPITOLAZIONI.

Assenso Regio da impetrarsi sopra le Capitolazioni. fol. 14.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

Apertura del Monte pretesa. fol. 17.
Apertura del Monte prolongata. fol. 18.
Apertura del Monte per Assemblea. fol. eod.
Avvocato ordinario non doversi tenere. fol. 27.

C

CAPITOLAZIONI.

Capitale del Monte. fol. 2.
Compre come far si debbano. fol. eod.
Compromessi, e differenze tra le persone del Monte, e loro prattica. fol. 11.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

Compre come devono farsi con Conclusione d'Assemblea. fol. 15.
Compra da farsi delle Doti si pagaranno alle Signore incluse al Monte, e per li consensi da darsi dalli Signori Governatori. fol. 24.
Compre da farsi con Particolari, e sue circostanze. fol. 49.
Condizioni da osservarsi quando si fanno le compre. fol. 51.
Circostanze da osservarsi in tempo delle compre. fol. 51.

CA-

D

CAPITOLAZIONI.

Dame preferite nelli Maritaggi. fol. 6.
Dame Monacande. fol. eod.
Doti di Monaca. fol. eod.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

Doti di Signore Monache, e Vitalizj. fol. 28.
Dritti si deve esiggere dal Notaro. fol. 47.

E

CAPITOLAZIONI.

Età de' Signori Cavalieri per votare. fol. 3.
Elezzione de' Governatori del Monte, e della loro potestà. fol. 10.
Elezzione del Notaro. fol. 12.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

Elezzione del nuovo Governatore in che tempo chiamarsi. fol. 30.
Esattore, Portiere, e Sollecitatore. fol. 54.

F

CAPITOLAZIONI.

Fedi di Battesimo de' Maschi, e Femine da presentarsi al Monte immediatamente doppo nati. fol. 9.
Fondatori morendo senza Figli, e Discendenti, li docati mille, e cinquecento posti in detto Monte, restano in beneficio del medesimo Monte. fol. 13.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

Fedi di Battesimo doversi assentare. fol. 28.

CA-

G

CAPITOLAZIONI.

GOvernatori, loro durata, e come eliggersi. fol. 11.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

GOvernatori non votano nell' Elezzione del Governatore. fol. 25.
Giro de' Signori Governatori accommodato. fol. 26.

I

CAPITOLAZIONI.

INgresso de' Cavalieri al Monte con due Figli. fol. 9.
Ingresso de' Cavalieri con un Figlio, ed il ventre pregnante. fol. eod.

M

CAPITOLAZIONI.

MOdo del pagamento di quelli devono godere al Monte. fol. 1.
Maritaggi da farsi doppo l' apertura del Monte. fol. 3.
Monte de' Mascoli. fol. eod.
Maritaggi, in che tempo avranno da conseguirsi, e Dote. fol. 4.
Maritaggi, come si abbia a disponere di essi. fol. eod.
Matrimonj delle Signore del Monte come debban essere. fol. eod.
Monacaggi preferiti alli Maritaggi. fol. 8.
Matrimonj de' Cavalieri del Monte come avranno da essere. fol. 10.
Messe da celebrarsi. fol. 14.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

MAtrimonj trascriversi tutti a libro. fol. 16.
Moltiplico, seu Monte aggiunto al Monte Grande de' Maritaggi. fol. 21.
Moltiplico primo aggiunto al Monte. fol. 31.
Moltiplico secondo da unirsi al Monte. fol. 50.

CA-

N

CAPITOLAZIONI.

N*Otaro del Monte.* *fol.* 53.

O

CAPITOLAZIONI.

O*Fficiali del Monte.* *fol.* 52.

P

CAPITOLAZIONI.

P*Ena della negligenza alla contribuzione, e pagamento.* *fol.* 1.
Proibizione di comprare Maſſarie, Terre, e Caſe. *fol.* 3.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

P*Olize non poſſono firmarſi per le Caſe.* *fol.* 16.
Pagamenti de' Monacaggi ponerſi la giornata della naſcita, e luogo, ove ſono nate. *fol.* 31.
Procuratore ad lites. *fol.* 52.
Portiere. *fol.* 54.

Q

CAPITOLAZIONI.

Q*Uietanze, e rinuncie di Maritande.* *fol.* 5.

CA-

R

CAPITOLAZIONI.

REstituzione de' Maritaggi al Monte. fol. 4.
Rinuncie di Monache. fol. 7.
Ragioni, che hanno li Cavalieri del Monte, non possono trasferirsi a persona alcuna. fol. 14.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

REgole per lo consenso alli Capitoli Matrimoniali per Assemblea. fol. 16.
Regali da farsi a' Signori Governatori, ed Officiali del Monte per le Monache, e Maritate. fol. 23.
Razionale, e suoi obblighi. fol. 53.

S

CAPITOLAZIONI.

SPesa per Monacaggi. fol. 6.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

STanze del Monte non potersi improntare. fol. 27.
Segretario del Monte. fol. 52.
Sollecitatore alle Liti. fol. 52.

T

CAPITOLAZIONI.

TEmpo del Moltiplico dell' entrate fino all' apertura del Monte. fol. 3.
Tempo, che deve stare aperto detto Monte, e dell' aggregazione de' Cavalieri a quello. fol. 12.

CA-

V

CAPITOLAZIONI.

VIncoli nelli patti di retrovendere. fol. 2.
Vitalizj di Monaca. fol. 7.
Vitalizj delle Signore vogliono menar vita celibe. fol. eod.

CONCLUSIONI DA TEMPO IN TEMPO FATTE.

VItalizj di Sig. Monache per Assemblea in che tempo devono farsi. fol. 22.
Vitalizj da pagarsi a' Monasterj Osservanti per le Sig. Monache. fol. 34.
Vitalizj da pagarsi a Signore Monache di Monasterj Osservanti, e non Osservanti. fol. 39.
Vitalizj di Sig. Monache generalmente ridotti a somma uguale. fol. 45.

AGGIUNTA
DI
CONCLUSIONI
DEL
MONTE GRANDE
DE' MARITAGGI.

NEll' anno 1746. da' Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi, con eguale avvedutezza e prudenza si stimò porre insieme in un volume le antiche Capitulazioni, e Conclusioni, da tempo in tempo fatte da Cavalieri Montisti del nostro Monte, dalle quali rilevasi il tempo in cui fu sì bel opra cominciata, che fu nell'anno 1639., tempo in cui da alcune Illustri Famiglie fu fondato, e con il di loro proprio denajo eretto. Quindi noi seguendo le vestiggia de' nostri antecessori, abbiamo stimato di aggiungere al descritto libro le Conclusioni mancanti dal 1731. fino al al giorno d'oggi per maggior accerto dell'economia del Monte, per commodo delle Signore Dame, e Cavalieri che di quello godono, e ci aggiungeremo ben anche una piena nota de' proprietarj effetti, che il medesimo possiede, acciò ciascun Individuo in quello godente notizia abbia, con qual zelo, ed aconomia grande amministrato venga.

Conclusione del 1757. intorno all'esibizione delle fedi di battesimo: del termine a quelle esibirsi dalla pena contro trasgressori, e dell' ordine con cui s' abbiano a registrare.

A 20. Dicembre 1757. essendosi chiamata l' assemblea de' Signori Cavalieri Montisti per eligersi il nuovo Governatore, si è proposto, come essendosi dagl' odierni Signori Governatori con tanta fatica, e vigilanza, e specialmente dal Signor Duca d' Accadia D. Carlo Venato Dentice, non solo rifatti tutti gl' Alberi delle famiglie godenti in detto Monte, con fargli distendere sopra carta pecorina, con ponerci così l' armi delle famiglie sudette, come quelle delle famiglie apparentate, e tutti li discendenti da' Fondatori del Monte suddetto; ma ben anche formato un libro di dette famiglie con anteponervi un altro arbore disteso in carta, con trasctiverci non solo li Fondatori, che li loro discendenti, il giorno del Natale de' medesimi, ed essendo femine, il loro stato di maritaggio, o monacaggio, con annotarvi li personaggi, colli quali si è apparentato, o il Monastero in cui sonosi professate; per ponere in chiaro quali cose, si è dovuto durare, e soffrire grave incomodo, e non picciola fatica, attesochè mancavano la maggior parte delle fedi de battesimi così de' Signori Cavalieri, come delle Signore Dame, non essendo giovato ad alleviare detta fatica il libro ordinato nelle capitulazioni di detto Monte al *cap.* 8. *num.* 9., in cui si deveano trascrivere li nomi, e cognomi delli figliuoli de' Signori Fondatori, mascoli, e femine, discendenti legitimamente da loro corpi, nè tampoco è giovato l'ordine prescritto in detto capitolo di esser obligati li Cavalieri godenti nati dentro questa fedelissima Città, e suo Ristretto fra giorni quindeci, computandi dal giorno della loro nascita, presentare la fede del battesimo fatta dal Parroco, che l'aveva battezzato, del Compare, che l' aveva tenuto al Lavacro, e dell' Ostetrice, che l' avea levato con sottoscrizione de' testimonj, ed autentiche de' Notari: Prescrivendo per quelli, che nascevano in Regno, il termi-

ne di mesi due a presentare dette fedi, e per quelli *extra Regno*, ma nell'Europa, un anno, e per quelli, che nascevano in altre parti più remote, e distanti lo spazio di anni due; Comminando a' trasgressori le pene di perdere le diloro figlie l'anziiantà del di loro nascimento, con decorrerli dal dì della presentazione di dette fedi, giacchè per mancanza di dette fedi non presentate nel tempo stabilito, nè dopo, si è dovuto soffrire tanto incomodo per appurare li descendenti, e richiedere le fedi de' battesimi, le quali, essendosi ricevute, si sono poste in ordine famiglia per famiglia, facendone di ciascheduna di esse separatamente un volume; si stima perciò per esecuzione di dette Capitulazioni determinare, che frà li detti stabiliti tempi prescritti in dette Capitulazioni si presentino le suddette fedi di Battesimo, e non presendandosi, corra la di loro anzianità in ricevere li maritaggi, o monacaggi dal dì, che saranno presentate dette fedi, non ostante, che siano nate prima, nulla giovandogli l'anteriorità della nascita in concorso d' altre, che prima avessero presentate le fedi del Battesimo. Imponendo al medesimo Segretario del Monte suddetto, che immediatamente, e nel giorno seguente, che avrà ricevuta la fede del Battesimo, abbia quella a registrare non solo nel detto volume, con notarci il giorno della presentata, ma benanche nell'Arbore in carta pergamena, ed in quello del notato libro coll' assistenza del Signor Governatore *pro tempore*, che conserva le chiavi dello stipo, ove quello si conserva.

Si determinano nuovi libri per lo registro de' Consensi a maritaggi per annotare le Monache, e la diloro morte, e come s' abbia in ciò fare a coudurre il Secretario.

Dippiù essendosi fatti i libri nuovi per notarsi in uno la Conclusione, consenso, ed approvazione, che si deve dare dalli Signori Governatori a' matrimonj contraendi de' Signori Cavalieri Montisti servata la forma delle sopranotate Capitulazioni: In un altro s'abbi a notare la Conclusione, il consenso, ed approvazione, faciende da detti Signori Governatori alli matrimonj delle Signore Dame, che godono al suddetto Monte, quali consensi si abbiano da sottoscrivere dalli Signori Governatori *pro tempore*, e dalla maggior parte di essi, ne i consensi suddetti si possono verificare, se non colla firma di detti Signori Governatori tanto ne' capitoli matrimoniali, quanto nelle dette Conclusioni, giusta il prescritto delle dette Conclusioni nella Conclusione de' 20. Novembre 1660.

Perciò s' impone al detto magnifico Segretatio del Monte nello stesso giorno si faranno le Conclusioni suddette, nel giorno suddetto stesso far sottoscrivere dalli Signori Governatori nel Monte, e non nelle case le Conclusioni, consensi, ed approvazioni suddette così in detto libro, come in dorso de' capitoli matrimoniali, con notare nelle Conclusioni suddette la data de' capitoli, ed il nome, e cognome del Notaro, che li terrà a conservare, o l' avrà stipulati.

Ed altresì si è stimato fare un libro, in dove s'abbiano a registrare li giorni, in cui le Signore Dame Montiste, professeranno nelli Monasterj di questa fedelissima Città, con annotarsi dal nostro magnifico Segretario, anco quando sortirà la morte di qualcheduna di dette Dame

ne Montiſte , deſcriverle in detto libro, acciò ſi ſappia ſi il numero delle Signnre Dame Monache , sì anche la mancanza di quelle per cautela del noſtro Monte. Tuttociò abbiamo ſtimato parteciparlo alle Signorie loro , acciò con il diloro unanime conſenſo approvino il noſtro operare in far fare tali libri per cautela delle famiglie , che godono nel noſtro Monte, come ſeguì, *ut fol.* 4. del libro delle Concluſioni.

Varj voti eſaminati nell' aſſemblea generaliſſima del 1759. circa l'augumento de' vitalizj delle Moniche, con eſſerſi conchiuſo ciò praticarſi elaſſi altri anni ſei.

A Sette Marzo 1759. congregati li Signori Governatori del Monte grande de' Maritaggi nella Camera della ſolita Reſidenza dentro il Moniſtero di S. Severino, e Soſſio di queſta Città e l'aſſemblea generaliſſima de' Signori Cavalieri Montiſti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il Portiero del noſtro Monte , quanto de' Signori Cavalieri aſſenti , precedente lettera del noſtro magn. Segretario, de'quali Signori Cavalieri ſi ſono mandate procure in perſona dell' Infraſcritti Signori Cavalieri , che intervengono nella preſente aſſemblea, cioè il Signor Conte Carafa di Traetto, Signor Marcheſe Guinazzo, Signor Duca d' Accadia, che interviene anche come Procuratore del Signor Duca di Tora, Signor Duca di S. Martino Leoneſſa , e Signor Duca di Belforte Attuali Governatori, Signor Duca di Traetto , che interviene anche come Procuratore del Signor D. Franceſco Carafa ſuo figlio, Signor D Andrea Carafa, che interviene anche come Procuratore del Signor D. Marcantonio Carafa ſuo Fratello, Signor Principe di Feroleto , Signor Principe di Marano, Signor D. Franceſco Caracciolo di Bariſciano, che interviene anche come Procuratore del Signor Marcheſe di Bariſciano ſuo Padre, Signor D. Ottavio Caracciolo di Marano , Signor Principe di Ruffano Brancaccio, Signor D. Vincenzo Dentice, Signor Principe di Sopino, Signor D. Vincenzo della Leoneſſa, Signor D. Franceſco Guinnazzo, Signor D. Antonio Paolo Dentice, che interviene anche come Procuratore del Signor D. Girolamo Dentice ſuo Fratello, Signor Conte di S. Maria Ingriſone , che interviene anche come Procuratore delli Signori Cavalieri D. Nicolò Venato Dentice, e D. Antonio Venato Dentice ſuoi figli, Signor D. Fabrizio de Silva , Signor Principe di Morra , che interviene anche come Procuratore del Signor Principe d' Arianello, Signor D. Agnello Firlingieri, del Signor D. Vincenzo Maria Morra, e del Signor D. Marcantonio Morra, Signor D. Giuſeppe Morra, Sigoor D. Paſquale della Leoneſſa, Signor Principe dl S. Severo, Signor D. Michele di Gennaro , e Signor D. Domenico di Gennaro, e riſpetto del Signor Marcheſe di Torrecuſo , e Signor Balì Cavaneglia , quantunque a medeſimi ſi fuſſe reſpettivamente il tutto notiziato , che trattar ſi doveva nella preſente aſſemblea, non ſi è data da medeſimi veruna riſpoſta, nè mandata procura. A quali Signori Cavalieri in detta aſſemblea ſi è fatto preſente, come il Signor D. Ottavio Marcheſe uno de' Signori Cavalieri Montiſti era di ſentimento di avanzarſi li vitalizj a Signore Dame Moniche Montiſte, come dal voto, che quì di ſotto ſi eſprimerà, e non avendo detto Signor D. Ottavio potu-

 to

to intervenire nella presente assemblea, per ritrovarsi ammalato, hà fatto perciò voto, e dato il suo parere di doversi crescere li vitalizj sudetti, dando anche il consenso sotto di quello, come Procuratore del Signor Marchese di Cammarota suo Nipote, che si aumentino detti vitalizj, come dal voto sudetto esibito dal nostro Segretario, ed originalmente nella presente conclusione si conserva, ed il suo tenore colle proprie parole s'inserisce, come nel foglio 8. del libro delle Conclusioni stà registrato, cioè.

NEll' anno 1726., e proprio a 30. Marzo rattrovandosi il Monte grande de Maritaggi in strettezze tali, che fu necessitato convocare assemblea Generale sì per dar riparo a tale strettezze, quale pervenivano per l'attrasso di trenta sei maritaggi, che tenuto era a sodisfare a Signore Dame, ascritte in detto Monte, sì anche per trovare il mezzo termine, come poteva adempirsi il moltiplico ordinato *in limine fundationis*, con porre in compra ducati mille a l'anno, con aggiungersi al detto le scadenze, che *de jure* spettano al detto Monte di quelle Dame, che non hanno descendenti, a tal fine stimorono quei Cavalieri congregati in detta assemblea di abbassare il vitalizio annuo, che corrisponder dee alle Signore Dame Moniche, che prima secondo la capitulazione era di ducati ottanta, restringersi a ducati cinquanta a quelle, che professavano dopo l' anno 1727.

Essendosi il detto Monte per la Dio grazia augumentato per la gran cura, e zelo de passati Governatori, e venuto il pieno de' ducati centomila, che in questo corrente anno deesi aggiungere al primo, e secondo moltiplico a tenor delle capitulazioni, e conclusioni già fatte, che però il pieno del primo, secondo, e terzo moltiplico componentino le annualità in ducati ventiseimila, e ottocento, che liberamente puossi disponere, sì per pagare sei Maritaggi d'attrasso delli trentasei, che primi erano, avendone sodisfatti ducati trecento mila; E chiaro, che le Moniche, le quali sono nello stato di aver ducati cinquanta, a tenore della sudetta conclusione del 1726. devonsi ponere al primo piede delli ducati ottanta stabiliti *in limine fundationis* di detto Monte, e sgravarsi quelle case de Signori Cavalieri, che per fare il pieno di detto vitalizio loro si corrispondono dalle diloro case proprie, contra ogni ragione, e dritto, che spettar può all' anziderte Dame Moniche ascritte nell' anzidetto Monte; con considerarsi, che è vero, che il citato Monte fu fondato per i maritaggi, non già per la monicazione delle Signore Moniche, ma vedesi bene, che le medesime Signore Moniche son quelle, che han fatto crescere, e giungere a tal rendita il detto Monte, atteso se le sudette prendevano altro stato, il Monte sin ora starebbe ancora chiuso: E questa fu la considerazione de Savj Fundatori di preeliggere, e considerare le Signore Moniche, che tanto beneficio portato avevano al detto Monte. Or noi li togliamo quelche proprio li spetta, ed aggravamo le nostre case in succumbere al loro vitalizio, tanto che il mio parere, e questo che si co-

si comincia adesso a corrispondere alle Signore Moniche il compimento delli ducati ottanta, come di sopra spiegato, rimettendosi sempre al savio parere de' Signori Montisti.

Ottavio Marchese della Casa di Cammarota.

Di più io sottoscritto D. Ottavio Marchese Procuratore dell' Eccellentissimo Signor D. Orazio Marchese di Cammarota mio Nipote ritrovandomi ammalato, e non potendo domani sette del corrente Marzo intervenire nell' assemblea, perciò in nome di detto Marchese D. Orazio, e nel mio proprio nome dò il mio voto, che si aumentano li vitalizj delle Signore Moniche Montiste, siccome anticamente stavano. Casa li sei Marzo 1759.

Ottavio Marchese *tanto nomine proprio*, quanto come Procuratore, *ut supra* dò il suddetto mio voto.

Essendosi letto il suddetto voto fatto dal Signor D. Ottavio Marchese, e quello consideratosi, si è stimato dal Signor Principe di Supino fare il seguente altro voto, che anche colle sue proprie parole s'inserisce, cioè.

Essendosi in questo presente giorno sette Marzo 1759. nell' assemblea Generalissima tenuta nel nostro Monte grande de Maritaggi dentro il Monastero di S. Severino, e Sossio letto il voto del Signor D. Ottavio Marchese assente, per esser infermo. E perche il detto voto si vede, che sia concepito contro le regole, e costituzioni del nostro Monte, stante che in esse stà espresso, che volendosi dall' assemblea far l' avanzo sino alli ducati ottanta alle Signore Moniche indistintamente, senza spiegarsi a quali Monisterj s' avessero dovuti corrispondere detti annui ducati ottanta, se alli Monisterj osservanti, ò non osservanti, e per esser detta circostanza contraria alle nostre Capitulazioni, per tanto si è stimato di non far bussolare detto voto, e così si è determinato, e non altrimenti = Napoli 7. Marzo 1759.

Il Principe di Supino.

Qual voto fatto dal detto Signor Principe di Supino, essendosi letto, e considerato, e quello ballottato con bussola, e ballotte segrete, è rimasto quello incluso con ventinove voti al sì, e sette al nò.

In tanto essendo rimasto incluso il voto, e parere dato dal detto Signor Principe di Supino, si è stimato dal Signor D. Landulfo d' Aquino Principe di Feroleto fare il seguente altro voto, e parere, che anche colle sue parole s' inserisce, cioè.

Essendosi letto il voto fatto dal Signor D. Ottavio Marchese per l' avanzamento de' vitalizj di Signore Moniche, come si è conosciuto, che in quello vi erano molte cose pregiudiziali al nostro Monte, si è stimato dal Signor Principe di Supino di fare altro voto, nel quale è stato di parere non ballottarsi il detto voto del suddetto Sign. D.Ottavio, ed essendo stato incluso anco per Bussola il voto del detto Signor Principe di Supino, si è stimato da me sottoscritto fare il presente altro voto, col quale son di parere, non avanzarsi per ora detti vitalizj delle Signore Moniche Montiste più

dell' annui ducati cinquanta, mà quelli avanzarsi doppo anni sei dà oggi avanti numerandi, *servata in omnibus* la forma delle Capitulazioni del nostro Monte senza assemblea, mà soltanto da' Signori Governatori di quel tempo, e così son di voto, e non altrimente Napoli li 7. Marzo 1759.

Landulfo d' Aquino Principe di Feroleto.

Lettosi anche, e considerato il suddetto altro voto, e parere di detto Signor Principe di Feroleto, e quello ballottato con bussola, e ballotte segrete, è rimasto ancò incluso il voto suddetto con pieni voti de Signori Cavalieri, eccetto di uno al nò.

Laonde si è stabilito, e determinato non avanzarsi per ora li vitalizj suddetti di Signore Moniche più dell' annui ducati cinquanta, mà quelli avanzarsi dopo anni sei dal presente giorno in avanti numerandi, ed a tenore però, e *servata in omnibus* la forma delle capitulazioni del nostro Monte senza altra assemblea, mà soltanto di doversi eseguire detto stabilimento, e Conclusione da Signori Governatori, che si ritroveranno in quel tempo del nostro Monte, e così è rimasto concluso, e determinato, e non altrimente.

Nel 1759. s' augumentò l'onorario al Secretario del Monte per le fedi di vita alle polize de pagamenti si fanno alle Signore Monache.

A 21. Agosto 1759. con conclusione de' Signori Governatori furono assegnati ducati 12. al anno al Secretario, e Notajo insieme del Monte, acciò facci le fedi di vita a tutte le Signore Dame Montiste Moniche ne' Monisteri di questa Fedelissima Città, senza pagamento veruno *fol.* 17. del libro delle Conclusioni.

A 18. Decembre 1760. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de maritaggi nella camera della solita residenza dentro il Monistero di S. Severino, e Sossio, e l'assemblea grande de' Signori Cavalieri oggi commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle, cioè il Signor Duca d' Accadia, il Signor Conte Carafa di Traetto, il Signor D. Francesco Caracciolo di Barisciano, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governatori; Il Signor Principe di Feroleto, il Signor D. Ottavio Caracciolo di Marano, il Signor Duca della Torre, il Signor D. Salvadore Dentice, il Signor Principe di Supino, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Duca di Mancusi, il Signor Principe di Ruffano, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor D. Francesco Guindazzo, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccia, ed il Signor Duca di Belforte, per eliggere il nuovo Governo in luogo del Signor Duca d' Accadia D. Carlo Venato Dentice, il quale finisce il suo Governo alla fine del corrente Dicembre 1760., ed essendosi presi li voti, ed avendo avuto la maggior parte de voti di detti Signori Cavalieri il detto Signor D. Michele di Gennaro, quale ballottato per bussola, e ballotte segrete, ed avendo nella bussola avuto la maggior parte de voti, è stato detto Signor D. Michele di Gennaro eletto Governatore per anni due, e mezzo dal primo Gennaro dell' Entrante anno 1761., *e per tutta la fine di Giugno* 1763.

Ed

Ed essendo terminata l'elezione sudetta si è proposto in detta assemblea dal detto Signor Duca d'Accadia, che frà breve tempo il terzo moltiplico di detto Monte giungeva alla somma di ducati quattro mila, e dovendosi detto terzo moltiplico unire al conto corrente, era di sentimento, che si fosse riveduta la scrittura del Monte, se caminava a dovere. Ed essendosi da detti Signori Cavalieri considerato, che una tal revisione era di utile del Monte hanno stimato eliggere due Signori Deputati, cioè il Signor Principe di Supino, ed il Signor Marchese D.Antonio Guindazzo, acciò avessero invigilato per detta revisione di scrittura, ed essendosi detto voto ballottati per bussola, e ballotte segrete, sono remasti con pieni voti inclusi, e così è rimasto determinato, e non altrimenti.

1760. Si destinano due Cavalieri per rivedere la Scrittura del Monte.

A 10. Settembre 1761. congregati li Signori Governatori del Monte grande de maritaggi nella camera della solita residenza dentro il Monistero di S. Severino, e Sossio, e l'Assemblea generalissima di tutti li Signori Cavalieri Montisti tanto commoranti in Napoli, quanto fuori Napoli, precedente chiamata con cartelle per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, fatta dal Portiero del nostro Monte, e per i Signori Cavalieri assenti con lettere circolari del nostro magnifico Segretario, cioè il Signor. D. Francesco Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Principe di Supino, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governa ori. Il Signor Principe di Marano, il Signor D. Gaetano Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Marchese, il Signor D. Antonio Dentice, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor Duca della Torre, il Signor Principe di San Severo: il Signor Duca di Torre Maggiore, il Signor Conte Carafa, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor Duca di Canzano, il Signor D. Francesco Coppola, il Signor Marchese Guidazzo, il Signor Conte di S. Maria Ingrisone, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccio, il Signor Duca di Belforte, il Signor D. Fabrizio de Silva, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Francesco Guindazzo, ed il Signor D. Domenico della Leonessa; E detto Signor D. Ottavio Caracciolo Procuratore del Signor D. Luigi Caracciolo suo fratello detto Signor Conte di S. Maria Ingrisone Procuratore del Signor D. Carlo Venato Dentice Duca d'Accadia, e di D. Antonio Venato Dentice suoi figli, detto Signor Conte Carafa Procuratore di Monsignor Nunzio di Venezia D. Francesco Carafa suo fratello, detto Signor Principe di Morra Procuratore delli Signori Archidiacono D. Vincenzo Maria Morra, e D. Giuseppe Morra Duca di Mancusi suoi fratello, e figlio, detto Signor Marchese Guindazzo Procuratore delli Signori Balì D. Pier Marcello Cavaniglia, e del Signor Marchese di S. Marco, come dalle Procure, che nella presente Conclusione si conservano. Ed essendosi proposto, che fra breve tempo l'annua rendita del terzo moltiplico sarebbe gionta alla somma

1761. Si determina l'incorporazione del terzo moltiplico al conto corrente del Monte, e d'aprirsi il quarto.

ma

ma di quattromila l'anno, ed acciò si potesse subito unire al Monte, e suo conto corrente, si è stabilito, e determinato di farsi l'unione suddetta, subito che l'annualità del suddetto terzo moltiplico sarà gionta ad annui ducati quattro mila, e di aprirsi il quarto moltiplico; con che sia però tenuto il Monte contribuire ducati mille l'anno per impiegarsi in compra con tutte l'escadenze, che perveniranno in testa del quarto moltiplico a tenore delle Conclusioni de' 16. Maggio 1703., e 4. Ottobre 1738., e le partite del suddetto terzo moltiplico, intestarsi a beneficio del Monte siccome esistono le partite antiche per non partorire confusione, e si è conceduta la facoltà a Signori Governatori di qnel tempo per l'adempimento, restando ferma la deputazione fatta in persona del Signor Principe di Supino, e Signor Marchese D. Antonio Guindazzo, e di dover li medesimi invigilare per la revisione della scrittura in tempo, si dovrà fare l'unione del detto terzo moltiplico al conto corrente, ed apertura del quarto, a tenor dello stabilito nell'assemblea grande, tenuta a 18. Decembre 1760., ed essendosi lo stabilito in essa assemblea ballottato per bussola, e ballotte segrete, e stato *unanimiter & nemine discrepanto* accettato quanto di sopra.

Si determinò nel 1761. di tenersi la Cassa in ogni Banco con varie limitazioni e regole.

A dieci Settembre 1761. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita Residenza dentro il Monistero de' SS. Severino, e Sossio, e l'assemblea generalissima di tutti li Signori Cavalieri Montisti tanto commoranti in Napoli, quanto fuori Napoli, precedente chiamata con cartelle per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli dal Portiero del nostro Monte, e per li Signori Cavalieri assenti con lettere circolari dal nostro magnifico Segretario, cioè il Signor D. Francesco Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Principe di Supino, ed il Signor Principe di Morra, quattro delli cinque Signori Governatori.

Il Signor Principe di Marano, il Signor D. Gaetano Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Ottavio Marchese, il Sign. D. Antonio Dentice, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor Duca della Torre, il Signor Principe di S. Severo, il Signor Principe di Torremaggiore, il Signor Conte Carafa, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor Duca di Cansano, il Signor D. Francesco Coppola, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor Conte di S. Maria Ingrisone, il Sign. D. Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Castelluccia, il Sign. Duca di Belforte, il Signor D. Fabrizio de Silva, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor D. Francesco Guindazzo, ed il Sign. D. Domenico della Leonessa. E detti Signori D. Ottavio Caracciolo Procuratore del Signor D. Luigi Caracciolo suo fratello, detto Signor Conte di S. Maria Ingrisone Procuratore del Signor D. Carlo Venato Dentice Duca d'Accadia, e di D. Antonio Venato Dentice suoi figli, detto Signor Conte Carafa Procuratore di Monsignor Nunzio di Venezia, D. Francesco Carafa suo fratello, detto Signor

Priu-

Principe d Morra Procuratore delli Signori Archidiacono D. Vincenzo Maria Morra, e D. Giuſeppe Maria Duca di Mancuſi ſuo fratello, e figlio, e detto Signor Marcheſe Guindazzo Procuratore delli Signori Balì D. Pier Marcello Cavaniglia, e del Signor Marcheſe di S. Marco, come dalle Procure, che ſi conſervano nell'antecedente concluſione in queſto preſente giorno fatta, ed eſſendoſi propoſto dal Signor D. Michele di Gennaro uno degli attuali Signori Governatori del Monte ſin dalli 27. Giugno, dell'anno corrente, dal quale ſi è fatto voto, e parere, che non oſtante la legge impoſta da' Signori Fondatori del Monte col capitolo 4. delle Capitulazioni del medeſimo, di doverſi ſervire il Monte del Banco della Pietà per ſue Caſſe, ſeu Banco, poſſa, e debba ſervirſi il Monte per la medeſima Caſſa, o Banco di tutti quelli Banchi, per mezzo de' quali venivano al Monte fatti li pagamenti, o dagli Arrendamenti, o da altri ſuoi debitori, con farſi in ciaſcheduno de' medeſimi una fede per il conto corrente, ed un altra per il moltiplico, ſe quello ſarà in eſſere con altre circoſtanze, ſiccome dal voto, e parere ſuddetto, che ſottoſcritto, e firmato dal detto Signor D. Michele originalmente nella preſente Concluſione ſi conſerva, ed a maggior cautela s' inſeriſce *de verbo ad verbum* il tenor di quello, cioè :

Nel capitolo quinto del noſtro Monte Grande de' Maritaggi vi è legge dà Fondatori ſtabilita di doverſi il medeſimo ſervire del Banco del Sacro Monte della Pietà per ſua Caſſa, ſeù Banco. In eſecuzione di una tal legge ne' tempi ſoliti, cioè ne' meſi di Giugno, e Dicembre dovendoſi ſoddisfare li Semeſtri de' Vitalizj alle Signore Moniche, rata de' Maritaggi, ed altri peſi di detto Monte, ſi ſuol traſportare tutto il denaro eſiſtente in altri Banchi in quello della Pietà, quale denaro ſuole aſcendere ogni volta a ducati tredici mila, e per fare un tale traſporto, ſi ſpediſcono da' Signori Governatori li mandati per gl' Arrendamenti, e ſi girano le poliſe in benéficio dell' Eſattore di eſſo Monte *pro tempore*, per doverne dar conto; E doppo di che il predetto Eſattore deve andare per tutti gl' altri Banchi, ad eſiggere le reſpettive quantità in eſſi eſiſtenti, che unite formano la predetta ſomma di ducati tredici mila in circa, e tutta in contanti, e con facchini traſportarla in quello della Pietà, e farne introito in teſta ſua, ed indi ne forma poliſa di ſimile ſomma, pagabile al detto noſtro Monte, in piedi della quale dalli Signori Governatori ſi ordina doverſi una tal ſumma introitare ſotto la fede di eſſo Monte, e fatto detto introito ſi fanno i pagamenti predetti.

La puntualità de' paſſati, e preſente Eſattore del noſtro Monte non ha giammai fatto conſiderare a' Signori Montiſti di qual pericolo ſia non meno al noſtro Monte, che all' Eſattore medeſimo l' oſſervanza di una tal legge abolita. e non più oſſervata dalla maggior parte de' luoghi Pii, e Particolari, da' quali ſi è un tal pericolo appreſo, o a ſuo proprio, o ad altrui danno.

Pericolo dunque grande vi è per il Monte, perche dovendo con-

consignare all' Esattore *pro tempore* la predetta somma di ducati tredici mila in circa, potrebbe questo far esperimentare al Monte quello, che fin ora per la puntualità, come si è detto, de' passati, e presente Esattore non si è fin' ora sperimentato.

Pericolo anche grande vi è per l' Esattore, non dico per il continuo tentativo di poi potersi una volta d' una tal somma avvalere; ma nel trasporto, che deve fare da tutt' i Banchi in sua casa del denaro esatto, e nella dimora, che forsi più di un giorno in quella dovrà fare, stante non sempre può riuscirgli di fare in un sol giorno l' esigenza de' detti Banchi, e detto introito in quello della Pietà, potrebbe o per strada, o nella medesima sua casa essere assassinato, e rubato, ciocchè suole alla giornata accadere per le summe molto minori; oltre dell' abbaglio potrebbe sortire in suo discapito nell' esiggersi dal medesimo una somma così grande in un solo giorno.

Perlocchè avendo fatte queste, ed altre riflessioni, ed essendomi consultato con varj Razionali di diversi luoghi Pii, sì per sapere il regolamento de' medesimi su d' un tal particolare, sì anco per sentire da' medesimi il di loro parere circa il danno, o utile possa al Monte apportare l' osservanza della legge predetta: I medesimi concordamente mi hanno riferito, che l' uso della maggior parte de' luoghi Pii, si servono per di loro Cascia di tutti li Banchi, e mi hanno dato il di loro parere, di essere dannosa, e non già utile una tal legge al nostro Monte, ed a tutti quei, che devono maneggiare queste aziende per li casi, che alla giornata possono accadere, e perciò doversi quella abolire.

Ed acciocchè i Signori Montisti col tempo, *quod absit*, non dovessero con inutile pentimento, provare con discapito del Monte gl' effetti delle accennate riflessioni, sono di parere;

Che il nostro Monte Grande de' Maritaggi dal giorno, in cui verrà il presenre parere approvato dall' assemblea generale, dalla quale a tenore del duodecimo capitolo possono solamente mutarsi, o alterarsi i capitoli predetti, non ostante la legge sudetta di doversi il nostro Monte servire del Banco del Sacro Monte della Pietà per sua Cascia, o Banco, possa, e debba servirsi per la medesima Cascia, o Banco di tutti quei Banchi, per mezzo delli quali verranno al detto nostro Monte fatti li pagamenti, o dagl' Arrendamenti, o da altri suoi debitori, con farsi in ciascheduno de' medesimi una fede per il conto corrente, ed un altra per il moltiplico, se quello starà in essere; con ordinarsi al magnifico Razionale di dovere ne' suoi libri aprir conto separato per tutti quei Banchi, per li quali sarà necessario nell' istessa forma, che ora si tiene per lo solo Banco della Pietà. E facendosi in tal modo, non più devono spedirsi li mandati, e girarsi le polise all' Esattore, ma negl' uni, e negl' altri si ordina a' respettivi Banchi di ponere le summe in detti mandati, e le polise contenute sotto la fede di credito in testa del Monte.

Sono similmente di parere, di ordinarsi a detto magnifico Razionale

zionale, che li pagamenti ſoliti a farſi dal noſtro Monte, come ſarebbero Vitalizj di Signore Moniche, Proviſioni a Miniſtri del Monte, quello ſi paga alla Sagreſtia de' SS. Severino, e Soſſio, annualità al moltiplico forſi eſiſtente, ed altri piccioli pagamenti, li quali ſogliono aſcendere a ducati ſei mila in circa, ſi facciano, o per lo Banco del Salvadore, o per quello del Popolo, giacchè nel primo vi è d'introito quaſi certo di Arrendamenti ducati 6750., e nel ſecondo 6500. e queſti oltre le poliſe, che forſi verranno pagate da' debitori del Monte per detti due Banchi. E tutti li pagamenti groſſi di maritaggi, o altro debbonſi fare per mezzo degl' altri Banchi, ſempre però con poliza di compimento per uno de' ſuddetti due Banchi, e ciò per avere il conto più chiaro. Però qualora in detti due Banchi mancaſſe il pieno da farſi li ſudetti pagamenti ordinarj, o complimento de' ſudetti pagamenti groſſi per mancanza d' Introito d' Arrendamenti in detti due Banchi, o per altra cauſa, in tal caſo poſſa ſervirſi di tutti gl' altri Banchi a piacere de' Signori Governatori *pro tempore* eſiſtente.

S' intenda però queſto per lo conto corrente, mentre per lo moltiplico, che forſi eſiſterà, potranno farſi li pagamenti per quelli Banchi, per li quali verranno pagate le ſue rendite.

E finalmente ſono di ſentimento, doverſi chiamare l' aſſemblea generale, per ivi proponerſi ambedue i ſuddetti Capi del preſente mio parere, per includerſi, o eſcluderſi dalla medeſima, o prenderſi altri eſpedienti più proprj, ſottoponendo ſempte &c. Napoli 25. Giugno 2761. -- D. Michele di Gennaro.

Ed eſſendoſi conſiderato, che quel tanto, che ſi è propoſto dal ſuddetto Signor D. Michele col voto, e parere ſuddetto ſia di ſommo utile, e vantaggio al noſtro Monte per le conſiderazioni, e ragioni del detto Signor D. Michele addotte; Quindi avvalendoſi li Signori intervenuti in eſſa aſſemblea della facoltà a medemi conceduta di mutare, o alterare i Capitoli preſcritti da' Signori Fundatori ſecondo vien preſcritto nel duodecimo Capitolo delle Capitolazioni del Monte; hanno ſtabilito, e determinato, che da oggi in poi, e per l'avvenire il noſtro Monte, poſſa, e debba ſervirſi per la medeſima Caſſa, o Banco di tutti quelli Banchi, per mezzo de' quali verranno a detto Monte fatti li pagamenti, o dagl' Arrendamenti, o da altri ſuoi debitori, con farſi in ciaſcuno de' medeſimi una fede per il conto corrente, ed un altra per il moltiplico, ſe quello ſtarà in eſſere, con ordinarſi al magnifico Razionale, di dover ne' ſuoi libri aprir conto ſeparato per tutti quelli Banchi, per li quali ſarà neceſſario nell' iſteſſa forma, che ora ſi tiene per lo ſolo Banco della Pietà, che non debbono più ſpedirli mandati, e girarſi le poliſe all'Eſattore, ma negl' uni, e negl' altri ſi debba ordinare a reſpettivi Banchi di ponere le ſomme in detti mandati, fedi, e poliſe contenute ſotto la fede di credito in teſta del Monte.

In oltre ſia tenuto il magnifico Razionale li pagamenti ſoliti a farſi dal noſtro Monte, come ſarebbero Vitalizj di Signore Monache, Proviſioni a Miniſtri del Monte, quello ſi paga alla Sagriſtia

ſtia de' SS. Severino, e Soſſio, annualità al moltiplico forſi eſiſtente: ed altri piccioli pagamenti, li quali ſogliono aſcendere a ducati ſei mila in circa, ſi debbono fare, o per lo Banco del Salvatore, o per quello del Popolo, giacchè nel primo vi è d' Introito quaſi certo d' Arrendamenti ducati ſei mila ſettecento cinquanta, e nel ſecondo, ducati ſei mila, e cinquecento, e queſti, oltre le poliſe, che forſe verranno pagate da debitori del Monte per detti due Banchi.

E tutti li pagamenti di ſumme rilevanti, come di Maritaggi, o altro debbonſi fare per mezzo degl' altri Banchi, ſempre però con poliſe di complimento per uno de' ſuddetti due Banchi del Salvatore, e del Popolo, e ciò per aver il conto più chiaro, qualora in detti due Banchi mancaſſe il pieno da farſi li ſudetti pagamenti ordinarj, o complimento de' ſudetti pagamenti rilevanti per mancanza d' Introito d' Arrendamenti, in detti due Banchi, o per altra cauſa, in tal caſo poſſa il noſtro Monte ſervirſi di tutti gl' altri Banchi, a piacere de' Signori Governatori *pro tempore* eſiſtenti.

Che ciò debba ſentirſi per lo conto corrente per lo moltiplico, che eſiſterà, di poterſi fare li pagamenti per quelli Banchi, per li quali verranno pagate le ſue rendite, di manieracchè il voto, e parere ſuddetto è rimaſto incluſo, ed accettato *unanimiter*, & *nemine diſcrepante* dall' aſſemblea ſuddetta, anche per buſſola, o ballotte ſegrete.

Nel 1762. s' augumentò la proviſione al Razionale, ed all' Eſattore.

A 7. Decembre 1762. Congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della ſolita reſidenza dentro il Venerabile Moniſtero de' SS. Severino, e Soſſio, ſi è propoſto, come eſſendoſi date le ſuppliche dal Razionale del noſtro Monte, che eſſendo notabilmente creſciute le fatiche della Scrittura di detto Monte del 1675. a queſta parte, sì per l' augumento del ſecondo, e terzo moltiplico, come altresì di trattare con ogni Banco dall' aſſemblea fu riſoluto di creſcere la proviſione all' anzidetto, e però ſi è ſtabilito darle al meſe ducati 18. con creſcerli altri ducati 4. all' antica di ducati 14. Ed altresì con detta Concluſione ſi ſono creſciuti altri ducati 12. l' anno al Eſattore per l' incommoſdo tiene per andare in tutti li Banchi di queſta Città, oltre della antica ſua proviſione.

A 15. Maggio 1764. ſi è ſtabilito pigliarſi per Avvocato, e Procuratore ordinario il Signor D. Giuſeppe S. Maria; ed il Signor D. Nicola Buonanno per Procuratore eſtraordinario, ma ſenza proviſione alcuna.

A 14. Settembre 1765. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della ſolita reſidenza dentro il Moniſtero de' SS. Severino, e Soſſio di queſta Città, e l' aſſemblea generaliſſima de' Signori Cavalieri Montiſti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il

Por-

Portiero del nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri assenti, precedente lettera del nostro magnifico Segretario, dagli Signori Cavalieri assenti si sono mandate procure, in persona degli infrascritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente assemblea, cioè il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor Duca della Torre, il Signor Duca di Traetto, anche come Procuratore del Signor Principe di Centola, ed il Signor Duca di S.Martino Leonessa, quattro delli attuali Signori Governatori, il Signor Principe di S.Severo, anche come Procuratore del Signor Duca di Torremaggiore suo figlio, il Signor D. Paolo di Sancro, il Signor Cavaliere Marchese, il Signor Marchese D.Francesco Guindazzo, anche come Procuratore del Signor Marchese D. Antonio suo Padre, il Signor D. Antonio Paolo Dentice, anche come Procuratore delli Signori D. Vincenzo, e D. Geronimo Dentice, il Signor D.Salvatore Dentice anche come Procuratore delli Signori D.Nicola, e D. Antonio Venato Dentice, e del Signor Duca d'Accadia D.Carlo Venato Dentice, il Sign. Marchese di Cammarota, anche come Procuratore del Signor D.Ottavio Marchese, il Signor D.Gio: Battista Marchese, il Signor D. Francesco Dentice, il Signor Duca di Montesardo, il Signor D. Luigi Caracciolo di Barisciano, il Signor D. Marco Antonio Carafa, il Signor D. Giovanni Carafa, il Signor Duca di Tora, il Sign. Duca di Castelluccio, anche come Procuratore del Signor Principe di Feroleto, il Signor Principe di Morra, anche come Procuratore del Signor Archidiacono Morra, e del Signor Duca de Mancusi suo figlio, il Signor D.Domenico di Gennaro, il Signor Duca di Belforte, il Signor Principe di Ruffano Brancaccio, il Signor D. Nicola Brancaccio, il Signor Principe d'Arianiello, ed il Signor Principe di Supino, e rispetto di Monsignor di Patrasso D. Francesco Carafa Nunzio in Venezia, con sua lettera missiva si è rimesso a quel tanto veniva disposto da detta assemblea, e per il Signor Balì Cavaniglia fin ora non si è ricevuto riscontro, a quali Signori Cavalieri intervenuti in detta assemblea si è fatto presente, che le Signore Moniche delle famiglie Montiste, Professe ne' Monisterj osservanti pretendono, che loro si debba intero il vitalizio d'annui ducati ottanta, non ostante la distinzione, che leggesi nelle Capitulazioni, e Conclusioni *pro tempore*, cioè di darsi ducati cinquanta per vitalizio alle Signore Moniche Osservanti, ed ottanta alle Signore Moniche non Osservanti. Esaminatosi quindi questo affare, e riconosciutosi, che a tenore delle Conclusioni sia stato quello riservato espressamente alla determinazione dell'assemblea generalissima, dopo lungo esame, dal detto Signor D.Michele di Gennaro, uno de'Signori Governatori si è fatto voto, e parere, il tenor del quale colle sue proprie parole s'inferisce, cioè:

Conclusione del 1765. circa l'augumento de' vitalizj delle Monache professe ne' Monasterj osservanti, e circa il potere concorrere ad offerire nella subasta de' beni de'de bitori del Monte con varie limitazioni, e regole, e parimenti del tempo da farsi l'elezione de' Governatori, e modi da tenersi quando occorresse parità di voti.

Io sottoscritto avendo inteso il tenore della Cartella della chiamata di questa assemblea generalissima del nostro Monte Grande de' Maritaggi, motivata detta chiamata specialmente dal ricorso fatto da varie Signore Moniche delle famiglie al detto nostro Monte addette, che hanno professato in varj Monasterj osservanti di questa Cit-

tà, col quale ricorſo domandano grazioſamente, che dal detto noſtro Monte dalli 7. Marzo di queſto corrente anno in avanti ſi doveſſe anche ad eſſe aumentare l' annuo vitalizio alla ragione di ducati ottanta, nell'iſteſſa maniera, nella quale da detto giorno l'ha aumentato, ed ha principiato a corriſpondere alle altre Signore Moniche di altri Monaſterj, aſſerendo, che nelli di loro reſpettivi Moniſterj ſiano capaci le Signore Moniche non ſolo di poter ricevere ducati ottanta di Vitalizio, ma ſomma maggiore ancora, non laſciando anco di aſſerire d' eſſervi ſtati deciſioni di Tribunali, non meno Secolari, che Eccleſiaſtici, emanati a favore di altre Signore Montiſte, che hanno in detti loro reſpettivi Monaſterj ne' paſſati tempi profeſſate, colle quali è ſtato più volte condannato il noſtro Monte a doverli corriſpondere l'annuo Vitalizio, alla ragione di ducati ottanta, e non più di ducati cinquanta, come da eſſo Monte ragionevolmente a tenore delle ſue leggi ſi pretendea.

Avendo perciò ben ponderate così le Capitolazioni del noſtro Monte, che le Concluſioni fatte da tempo in tempo per aſſemblee generaliſſime, ſimili alla preſente su dell' iſteſſa materia. E letto il parere fatto per ordine di queſto Governo dal Signor D. Giuſeppe Santamaria Amato Procuratore Ordinario, ed Avvocato onorario di queſto noſtro Monte, certamente ſarei di ſentimento di doverſi eſpellere la domanda di dette Signore, ſe ſi aveſſero nella minima parte ad alterare le leggi fondamentali del noſtro Monte, tra le quali devonſi annoverare anco le precitate Concluſioni, che eſſendo fatte per aſſemblea generaliſſima, hanno il vigore di legge, ma qualora, ſenza quelle alterare, ſe li poſſa dare una più benigna interpretazione, in tal caſo crederei doverſi dal noſtro Monte ciò fare non ſolo per togliere ogni litiggio con quelle Signore, che ſono ſue figlie, ma ben anco, perche ſi tratta dell' utile, e vantaggio così delle diloro reſpettive famiglie, che di tutte le altre, che detto Monte compongono, ed il dicui vantaggio colli dovuti limiti deveſi ſempre attendere.

Prepoſte dunque tali rifleſſioni, ſono di voto, e parere, che reſtando ferme, ed inalterabili le ſopradette capitulazioni, e concluſioni del noſtro Monte, cioè il capitolo ottavo, capo terzo delle ſuddette Capitulazioni, e le concluſioni de' 17. Decembre 1682., de' 25. Novembre 1705., de' 17. Decembre 1716., e quello finalmente de' 7. Marzo 1759., ed ogni altra concluſione, che di tal punto trattaſſe, mà ſoltanto dando a quelle tal benigna interpretazione, il detto noſtro Monte Grande de Maritaggi, a tutte le ſopradette Signore Moniche ricorrenti, cioè Suor Maria Battiſta, in Seculo D. Tereſa Marcheſe Monaca nel Monaſtero di S. Giovan Battiſta, Suor Maria Gaetana, in Seculo D. Vittoria Marcheſe Monaca in S. Franceſco, Suor Maria Tereſa Dentice, e Suor Maria Luiggia in Seculo D. Maria Laura Brancaccio Moniche in San Petito, e finalmente Suor Maria Concezzia, in Seculo D. Marianna Venato Dentice, e Suor Maria Giovanna, in Seculo D. Maria Giuſeppa Dentice Monache nel Gesù, e l'abbia a corriſpondere l'annuo vita-

vitalizio alla ragione di ducati ottanta l'anno, dalli ſette Marzo di queſto corrente anno in avanti, lo che debba uſare anco con tutte l'altre Signore Montiſte, che in detti nominati Monaſteri da oggi in avanti profeſſeranno, cioè di S. Gio: Battiſta, San Franceſco, S. Petito, e del Gesù, non oſtante ſiano crediti annoverati trà gl'oſſervanti nelle concluſioni ſudette del 1705., e 1716., e non oſtante, che nel capitolo ottavo, capo terzo delle ſuddette noſtre Capitulazioni venga ordinato, doverſi dare annui ducati cinquanta a Moniſteri oſſervanti, poiche crederei, che volendo detto noſtro Monte dare una benigna interpretazione a detta legge, potrebbe dirſi, che eſſendoſi fatta tal determinazione di darſi ducati cinquanta a Moniſteri oſſervanti, perche tanto allora era il ſolito darſi a tal ſorte di Moniſteri, e che eſſendoſi mutato lo ſtile di vivere in alcuni de'medemi, benche per abuſi introdotti da tempo in tempo di diverſe ſpeſe, che ſi fanno dalle Signore Particolari, che far dovrebonſi per le diloro regole dal Moniſtero iſteſſo, per cui li ſoliti vitalizj, che ſi riſervano le Signore Moniche, non ſono più di ducati cinquanta, come le erano prima, ma di molto maggior ſomma, che perciò avvalendoſi queſta noſtra aſſemblea della riſerba a ſe fatta nella ſudetta concluſione del 1705. di provedere altrimenti per li vitalizj de' Moniſteri oſſervanti, nel caſo alcuno di eſſi mutaſſe maniera di vivere (loche *ſtricto jure* dovrebbeſi intendere per la mutazione de' loro ſtatuti, non già per gl'abuſi introdotti), e della concluſione del 1682., colla quale viene ſtabilito, che potendo le Signore Moniche ricevere più di ducati cinquanta l'anno, ſe li doveſſero corriſpondere ottanta, può la medema beniſſimo ſtabilire, come hò detto, eſſer io di voto di corriſponderſi così a dette Signore ricorrenti, che a tutte le altre Signore Montiſte, che nelli ſuddetti quattro Monaſteri profeſſeranno l'annuo vitalizio, a detta ragione di ducati ottanta.

Con doverſi però eſpreſſamenre queſta noſtra aſſemblea riſerbare la poteſtà di diminuire tali vitalizj così nel caſo di nuova reſtrizione di regole in detti Monaſteri, che nel caſo, *quod abſit*, che il Monte ſi ritrovaſſe molto in attraſſo, come ſegui nell'anno 1726., per cui li convenne abbaſſare a tutti li Monaſteri il vitalizio: quale riſerba s'intenda perciò fatta anco per li Moniſteri non annoverati trà gl'Oſſervanti.

Riguardo poi agli altri Moniſteri annoverati in dette due concluſioni del 1705., e 1716., trà gli oſſervanti, oltre li ſudetti di S. Gio: Battiſta, di S. Petito, di S. Franceſco, e del Gesù, ſono di voto, e parere, che ſe alcuna delle Signore Montiſte in detto Moniſtero profeſſata, e che in avvenire profeſſerà, voleſſe affacciare una tal pretenzione, cioè, che il Monte doveſſe corriſponderli l'annuo vitalizio alla ragione di ducati ottanta, in tal caſo reſtar doveſſe la facoltà all'aſſemplea particolare de'Signori Montiſti, commoranti in Napoli, di poterſi fare tale aumento, qualora dalla Signora Badeſſa, ò Superiora di tal Monaſtero, congregate con le altre Signore Moniche Capitolarmente, avranno fatta fede di verità, *etiam cum*

juramento, che alle Signore Monache di tal monaſtero ſia lecito poter ricevere più di ducati cinquanta di vitalizio, che il ſolito vitalizio di dette Signore ſia più di detti ducati cinquanta, qual ſolito debbano provarlo con un numero competente di fede di renuncie di Signore Moniche viventi, e che non godino, nè in queſto, nè in altro monte, da cui ciò appariſce, a quali aggiungere ſi doveſſero anco le partite di Banco de' pagamenti ſeguiti.

Con riſerbarſi ſimilmente di tornarli a diminuire nelli ſudetti caſi di reſtrizione di regola, ò di biſogno, *quod abſit*, del Monte come ſi fece nel 1726. con tutti li Monaſteri.

Con doverſi riſerbare eſpreſſamente la medema noſtra aſſemblea generaliſſima in ogni futuro tempo la dichiarazione per alcuni Moniſteri, che nuovamente ſi erigeſſero.

Queſto è il mio voto, quale ſottometto &c. Dal noſtro Monte 14. Settembre 1765. = D. Michele di Gennaro.

Qual ſudetto voto, fatto dal detto Signor D. Michele, eſſendoſi letto, e conſiderato, e quello ballottato per buſſola, e ballotte ſecrete, è rimaſto incluſo con voti 33. al sì, e cinque al nò.

Perlocchè reſtando ferme, ed inalterabili le Capitulazioni, e Concluſioni del noſtro Monte, cioè il capitolo ottavo capo terzo delle ſudette Capitulazioni, e le Concluſioni de' 17. Decembre 1682., de' 25. Novembre 1705., de' 17. Decembre 1716., e quella finalmente de' 7. Marzo 1759., ed ogni altra Concluſione, che di tal punto trattaſſe a tutte le Signore Moniche ricorrenti, cioè Suor Maria Battiſta, in Seculo D. Vittoria Marcheſe Monica in S. Franceſco, D. Tereſa Marcheſe, Monica in S. Gio: Battiſta, Suor Maria Gaetana in Seculo, Suor Maria Tereſa Dentice, e Suor Maria Luiggia, in ſeculo D. Maria Laura Brancaccio, Monica in S. Petito, e finalmente Suor Maria Concezzia, in ſeculo D. Marianna Venato Dentice, e Suor Maria Giovanna, in ſeculo D. Maria Giuſeppa Dentice, Moniche nel Gesù, se l'abbia a corriſpondere l'annuo Vitalizio dal noſtro Monte nella ragione di ducati ottanta l'anno, dalli 7. Marzo di queſto corrente anno in avanti, locchè debba uſarſi, anche con tutte l'altre Signore Montiſte, che in detti nominati Monaſteri, di S. Giovan Battiſta, S. Franceſco, S. Petito, e del Gesù da oggi in avanti profeſſeranno, non oſtante ſiano li medemi annotati tra gl' Oſſervanti.

Che però rimanchi eſpreſſamente alla ſudetta noſtra aſſemblea riſervata la poteſtà di diminuire tali Vitalizj così nel caſo di nuova reſtrizione di regole in detti Monaſterj, che nel caſo, *quod abſit*, il Monte ſi ritrovaſſe molto in attraſſo, come ſeguì nell'anno 1726., per cui li convenne abbaſſare a tutti li Monaſterj il Vitalizio, quale riſerba s' intenda perciò fatta anco, per li Monaſterj non annoverati tra gl' Oſſervanti.

Riguardo poi agl' altri Monaſterj annoverati in dette due Concluſioni del 1705., 1716. tra gl' oſſervanti, oltre li ſudetti di S. Gio: Battiſta, S. Petito, S. Franceſco, e del Gesù, ſi è ſtabilito, che ſe alcuna delle Signore Montiſte in detto Moniſtero profeſſata, e che in avuen-

venire professerà, volesse affacciare una tal pretensione, cioè, che il Monte dovesse corrisponderli l'annuo Vitalizio alla ragione di ducati ottanta, in tal caso restar dovesse la facoltà all'assemblea particolare de' Signori Montisti, commoranti in Napoli, di poter fare tal aumento, qualora dalla Signora Badessa, o Superiora di tal Monistero, congregate coll' altre Signore Moniche, capitolarmente averanno fatta fede di verità *etiam cum juramento*, che alle Signore Moniche di tal Monistero sia lecito di poter ricevere più di ducati cinquanta di Vitalizio, e che il solito Vitalizio di dette Signore sia più di ducati cinquanta, qual solito debbano provarlo con un numero competente di fede di renuncie di Signore Moniche viventi, e che non godino, ne in questo, ne in altro Monte, da cui ciò apparisse, a quali aggiunger si debbano anche le partite de' Banchi delli pagamenti seguiti.

Con altra riserba, che si possono similmente diminuire, nelli suddetti casi di restrizione di regola, o di bisogno, *quod absit*, del nostro Monte, come si fece nel 1726. con tutti li Monisterj.

Ed altresì, che s'intendi riserbata espressamente alla medesima assemblea generalissima in ogni futuro tempo la dichiarazione per alcuni Monisterj, che nuovamente si erigessero.

DOpo di che si è passato, a trattare varj altri affari, toccantino l'Economia, e retta amministrazione del detto nostro Monte, e specialmente circa le compre de' beni stabili, se stimavasi espediente attendere a dette compre, o almeno poter licitare su de' beni stabili ipotecati al nostro Monte per suoi crediti in caso di deduzione di patrimonio, o di potersi aggiudicare tali beni stabili in caso di rescissione di contratti, e specialmente di potersi licitare sopra la casa dedotta trà gl'altri beni nel S. R. C. dalle Signore Juretti, fabricata cnn denaro del nostro Monte, e che ora per loro industrie forsi non faranno comparire offerente, su di che dall' istesso Signore D.Michele di Gennaro si è fatto altro voto, e parere, il tenor del quale anche colle sue proprie parole s'inserisce, cioè.

Io sottoscritto avendo intesa la proposta fatta nella nostra assemblea generalissima di questo Monte Grande de' Maritaggi, di doversi permettere la compra de' beni stabili, specialmente proibita nel Capilo quarto delle nostre Capitulazioni, sì perche verrebbe più facilmente impiegato il denaro del Monte, e con maggior vantaggio, sì perche in alcuni casi di deduzione di Patrimonj, o rescissione di contratti par, che il detto Monte, per meglio assicurare i suoi interessi, sia necessitato di far tali compre, sono di voto, e parere di dover rimanere fermo il detto Capitolo quarto delle nostre Capitulazioni, ed ogni altra legge fatta dal nostro Monte su di un tal particolare, ma soltanto essere permesso di poter licitare nella sola prima Offerta, per dar moto alla vendita di quei beni, sopra li quali il Monte, senza la diloro vendita, non possa esser sodisfatto, in maniera tale, che essendovi doppo della prima Offerta maggiore Offerente, debba il Monte, o sua persona destinata ad un tal atto su-

bito

bito ritirarsi, e di esserli permessa similmente in tali casi anco l'aggiudicazione di detti beni, locche però non possa farsi, se non con Conclusione di assemblea di quei Cavalieri Montisti, commoranti in Napoli.

Dando tutte le premure al Governo, che in simili casi li corpi stabili, che forsi perverranno al nostro Monte si debba subito procurare di venderli, o censuare.

E finalmente, che nella destinazione delle persone, che dovrà licitare per il Monte, se li debba prescrivere, e limitare nel biglietto il prezzo, che dovrà offerire.

Ed in esecuzione di ciò sia lecito di licitare, e far licitare sopra la casa delle Signore Juretti nella maniera descritta, affinchè possa facilitarsi la vendita della medema, e così possa il nostro Monte ricuperare il suo credito. E questo è il mio voto, quale sottometto &c. Napoli dal nostro Monte Grande de' Maritaggi 14. Settembre 1765. D. Michele di Gennaro.

Qual sudetto altro voto fatto dal detto Signor D. Michele essendosi letto, e considerato, e quello ballottato per bussola, e ballotte secrete, è rimasto anche incluso con voti 36. al sì, e due al nò.

Laonde si è stabilito, e determinato, che restando fermo il Capitolo quarto delle nostre Capitolazioni, ed ogni altra legge fatta dal detto nostro Monte circa la proibizione delle compte de beni stabili, soltanto sia permesso al nostro Monte di poter licitare nella sola prima offerta, per dar moto alla vendita di quei beni, sopra li quali il Monte, senza la di loro vendita, non possa esser soddisfatto di maniera tale, che essendovi doppo detta prima Offerta maggiore offerente, debba il Monte, o sua persona destinata ad un tal atto subito ritirarsi, e di esserle permessa similmente in tali casi anco l'aggiudicazione di detti beni, loche però non possa farsi, se non con Conclusione di assemblea di quei Cavalieri Montisti, commoranti in Napoli.

Incaricandosi al Governo, che in simili casi li corpi stabili, che forsi perverranno al nostro Monte, si debbono subito procurare di vendere, o censuare.

Ed è rimasto altresì stabilito, che nella destinazione della persona, che dovrà licitare per il nostro Monte, se li debba prescrivere, e limitare nel biglietto il prezzo, che dovrà offerire.

Ed in esecuzione di quanto di sopra si è determinato, che sia lecito al Governo licitare, e far licitare sopra la casa de' Signori Juretti nella maniera descritta, affinchè possa facilitarsi la vendita della medema, e così possa il nostro Monte ricuperare il suo credito.

SI è altresì proposto, che l'elezzione de' Signori Governatori, quantunque con Conclusione dell' assemblea de' 15. Aprile 1673. sì fosse stabilito farsi alli 20. di ciascun mese di Giugno, e di Dicembre

bre di ciaſchedun' anno, ma comecchè ſi è conſiderato, che dovendoſi leggere lo ſtato del Monte, e che qneſto certamente non può formarſi dal magnifico Razionale con certezza dell' eſazione, come anche ſi è propoſto il modo di farſi l' Elezione del Governatore, affinchè non naſca controverſia circa l' Elezione ſuddetta, come ſeguì nell' ultimo paſſato meſe di Giugno, ed avvenne, perche nel darſi dalli Signori Montiſti il loro voto ſecreto alli Signori Governatori a tenore del ſolito, in detto dare di voti ne ſortì una parità, la quale non eſſendovi memoria di eſſere altra volta ſortita, ne eſſendo previſta dalle Capitulazioni, ſi ſtimò per allora prendere un eſpediente proviſionale, per poi proponerſi nella prima aſſemblea generaliſſima, ſi è dall' iſteſſo Signor D. Michele fatto altro voto, il tenor del quale anche colle ſue proprie parole s' inſeriſce, cioè:

Trà le altre coſe, che riguardano, l' economica, e retta amminiſtrazione del noſtro Monte Grande de' Maritaggi, delle quali doveaſi trattare nella preſente aſſemblea generaliſſima, a tal' effetto oggi chiamata, ſi ſono propoſti due Punti circa l' elezione delli Signori Governatori, il giorno de' quali riguarda il tempo dell'elezione, ed il ſecondo il modo, con cui tal elezione eſeguir ſi deve.

Il tempo dell' Elezione de' Signori Governatori fin da' 15. Aprile 1673. con Concluſione dell' aſſemblea fu ordinata farſi alli 20. di ciaſcun meſe di Giugno, e di Dicembre, e il primo giorno doppo li venti per poi principiare a governare al primo di Luglio, ed al primo di Gennaro; preſentemente però eſſendoſi conſiderato, che a tenore del Capitolo decimoterzo delle noſtre Capitulazini ſta ordinato leggerſi in detti giorni di elezione de' Governatori lo ſtato del Monte, queſto certamente non può formarſi dal magnifico Razionale con perfezzione, a cauſacchè, per trovarſi a tempo, deve formarlo nelli principj di Dicembre, e perciò non trovandoſi uſciti tutti li mandati degli Arrendamenti, ſempre deve incavalcare un annata coll' altra, ed all' incontro eſſendo neceſſariiſſimo di farſi ſentire a tutti lo Stato ſuddetto, ſarebbe di bene anco, che quello ſi ſentiſſe con tutta l' appuratezza, e perciò fare, dovrebbonſi mutare li meſi di tali elezioni, con farſi nelli meſi di Luglio, e Gennaro, per poi principiare il Governo nelli meſi di Febraro, ed Agoſto.

Circa poi il modo di farſi una tal elezione, queſto ſta ſtabilito in detto Capitolo XIII. di dette Capitulazioni dal noſtro Monte, cioè, che chiamataſi l' aſſemblea delli Signori Cavalieri Montiſti commoranti in Napoli, e dati da' medemi li loro voti ſecreti alli Signori Governatori, debbaſi da eſſi far ballottare, quello, il quale avrà ricevuto moggior numero di voti, ed avuta la maggior parte delle ballotte, s' intenda eletto Governatore, e non avendo la maggior parte s' intenda eſcluſo, ed in tal caſo doveſſe ballottarſi il ſecondo, che ebbe minori voti del primo, e più dell' altri, e così oſſervarſi per tutti li nominati. Un caſo ſol facile a ſuccedere, e che nel proſſimo paſſato meſe di Giugno ſuccedette, e non fu previſto,

ſto, ſi è, che nel darſi dalli Signori Montiſti il loro voto ſecreto alli Signori Governatori, ſi ritrovaſſero due, o più Signori Montiſti, che aveſſero avuti egualmente maggior numero di voti degl' altri, e perciò ſuccedendo tra eſſi partita, non ſi sa qual di quelli debba eſſere il primo ad eſſere ballottato, per non eſſerſi, nè con detto, nè con altro Capitolo di detta noſtra Capitulazione, ne con alcuna Concluſione ciò ſtabilito.

Conſiderata dunque una tal propoſta, ed inteſo anche il ſentimento del Signor D. Giuſeppe Santamaria Amato, ſono di voto, e parere.

Che riguardo al tempo dell'Elezione de'Sign.Governatori, doveſſe queſta ſeguire, non già nelli meſi di Dicembre, e Giugno, ma bensì nelli meſi di Gennaro, e Luglio per le cauſe di ſopra accennate, con farſi dopo, e non prima della metà di detti meſi, acciò il magnifico noſtro Razionale abbia tempo da formare lo ſtato dal primo Gennaro per tutto Giugno, e poi per tutto Dicembre, e così ſaperſi appuratamente la rendita prima di un intero ſemeſtre, e poi di tutto l'anno. E per poterſi ciò eſeguire, debbano gli attuali Signori Governatori ſeguitare il loro governo un meſe di più in maniera tale, che quello dovrebbe uſcire alla fine del proſſimo venturo meſe di Dicembre, debba ſeguitare per tutto il ſuſſeguente meſe di Gennaro *1766.* e quello deve terminare nella fine di Giugno detto anno *1766.*, debba ſeguitare per tutto il ſuſſeguente meſe di Luglio, locchè debbaſi oſſervare per tutti li cinque attuali Signori Governatori, e così viene ad aggiuſtarſi il giro degli altri Signori Governatori, che verranno eletti dal ſuddetto meſe di Gennaro *1766.* in avanti nelle diloro durate di anni due, e mezzo a tenore delle ſuddette Capitulazioni.

Riguardo finalmente al modo, con cui farſi debba una tale elezione, ſono di voto, e parere, che reſtando fermo il ſuddetto Capitolo terzo delle noſtre Capitulazioni, e la ſuddetta Concluſione dell' anno *1673.*, tutto quello, che su di ciò ſta in eſſe ſtabilito, fuorchè dove trattaſi del tempo di detta Elezione, già mutato per eſſerſi così concluſo da queſta noſtra aſſemblea generaliſſima, debba così regolarſi, cioè, che ſortendo nello ſcrutinio parità di voti fra due, o più Cavalieri Montiſti, debbaſi in tal caſo eſtrarſi a ſorte con cartelline ad uno ad uno tutti quelli, nelli quali ſia caduta la parità in detto Scrutinio, e quello, che uſcirà il primo debbaſi nominare nell'Aſſemblea, e votarſi dalla medema, e sballottato forſi il primo, debbaſi eſtrarre l'altro collo ſteſſo metodo, e così da mano in mano tutti quelli, in cui ſarà caduta la parità ſuddetta, ed eſcluderſi per avventura tutti li ſuddetti tirati a ſorte con dette cartelline, in cui la parità era caduta, debba nominarſi quello, che avrà avuto maggior numero de' voti doppo li ſuddetti sballottati, con avvertirſi, che ſuccedendo parità nella buſſola, la medema eſclude il ſoggetto buſſolato.

E ciò non oſtante, che per il caſo ſeguito nell' ultima elezione fatta in Giugno correnre anno, ſi foſſe per allora riſoluto altri-

trimenti, e questo è il mio voto, ohe sottometto per Napoli dal nostro Monte 14. Settembre 1767. -- D. Michele di Gennaro.

Qual suddetto voto essendosi anche letto, e considerato, e quello ballottato per bussola, e ballotte secrete, è rimasto anche incluso con intieri voti al sì di detti Signori Cavalieri intervenuti nell'Assemblea suddetta.

E perciò si è stabilito, e determinato, che riguardo al tempo dell' Elezione de' Signori Governatori, dovesse questa seguire non già nelli mesi di Dicembre, e Giugno, ma bensì nelli mesi di Gennaro, e di Luglio, con farsi dopo, e non prima della metà di detti mesi, ed a tal effetto gli attuali Signori Governatori debbano seguitare il loro Governo un mese di più, di maniera tale, che quello, che dovrà uscire alla fine del prossimo venturo mese di Dicembre, debba seguitare per tutto il mese di Gennaro dell' entrante anno 1766., e quello, che dovrà terminare nella fine di Giugno di detto entrante anno 1766., debba continuare per tutto il susseguente mese di Luglio, e così osservarsi per tutti li cinque attuali Signori Governatori.

E rispetto al modo, con cui far si debba l' elezione, restando fermo il Capitolo terzo delle nostre Capitulazioni, e la suddetta Conclusione del 1673., e tutto quello, che su di ciò sta in essa stabilito, si è determinato, che dove trattasi del tempo dell' Elezione, già mutato, per essersi così concluso da questa nostra assemblea generalissima, debba regolarsi così, cioè, che sortendo nello scrutinio parità di voti fra due, e più Cavalieri Montisti, debbasi in tal caso estrarsi a sorte con cartelline ad uno ad uno tutti quelli, nelli quali sia caduta la parità in detto Scrutinio, e quello, che uscirà il primo, debbasi nominare nell'Assemblea, e votarsi dalla medema e sballottato forsi il primo, debbasi estrarre l' altro colla stessa metodo, e così da mano in mano tutti quelli, in cui sarà caduta la parità suddetta, ed esclusi per avventura tutti li sudetti tirati a sorte con dette cartelline, in cui la parità sarà caduta, debba nominarsi quello, che averà avuto maggior numero de' voti dopo li suddetti sballottati, con avvertirsi, che succedendo parità nella bussola, la medema esclude il soggetto bussolato. E ciò, non ostante, che per il caso seguito nell' ultima Elezione fatta in Giugno corrente anno, si fosse per allora risoluto altrimenti, *& ita conclusum &c.*

A 23. Gennaro 1769. congregati li Signori Governatori del Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza dentro il Monistero de' SS. Severino, e Sossio di questa Città, e l' assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quelli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartelle per il Portiero dol nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri assenti, precedente lettera del nostro magnifico Secretario, da' quali Signori Cavalieri assenti si sono mandate Procure in persona degli infrascritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente assemblea cioè

Conclusione del del 1769. circa le compre de' stabili, e del di loro prezzo, e luogho.

cioè il Signor Duca d'Accadia, il Signor D. Ottavio Caracciolo, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor D. Pasquale della Leonessa, il Signor D. Marcantonio Carafa Governatori, il Sign. D. Francesco Dentice, il Signor D. Ignazio Dentice, il Signor Principe di Marano, anche Procuratore delli Signori D. Gaetano, e D. Francesco Caracciolo, il Signor Duca di Traetto, anche come Procuratore di Monsignor Carafa suo fratello, il Signor Principe di Feroleto, il Signor Marchese Guindazzo, il Signor D. Antonio Venato Dentice, anche come Procuratore delli Signori D. Vincenzo, e D. Nicola Dentice, il Signor D. Domenico di Gennaro, il Signor D. Antonio Dentice, il Signor Marchese di Cammarota, anche come Procuratore delli Signori D. Gennaro, e D. Gio: Battista Marchese, il Signor D. Salvadore Dentice, il Signor Principe di Supino, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor Principe di Ruffano, il Signor D. Nicola Brancaccio, il Signor Duca di Castelluccia, il Signor Principe di Morra, anche come Procuratore del Signor Archidiacono Morra, e del Signor Duca di Mancusi, il Signor Principe di S. Martino, il Signor D. Michele di Gennaro, il Signor D. Filippo Caracciolo di Castelluccia, il Signor Duca della Torre, ed il Signor D. Giovanni Carafa, il quale è gionto dopo votato il primo voto circa le compre da farsi, sottoscritto dal Sig. Duca d' Accadia, come in appresso si dirà.

Ed essendosi in detta assemblea proposta la difficoltà, che s'incontrava circa le compre, sì per le varie restituzioni, e bassamenti, che da giorno in giorno si faceano dalla Regia Corte, sì anche perche non così di facile si ritrovavano gl' impieghi di partite d' Arrendamenti, e Fiscali, e conseguentemente il denaro veniva a stare per molto tempo ozioso, dal detto Signor Duca d' Accadia si è fatto il seguente voto, e parere, che originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed il suo tenore *de verbo ad verbum* quì è trascritto, cioè:

Avendo io quì sottoscritto intesa la chiamata per il giorno de' 25. del corrente Febrajo nel nostro Monte Grande de' Maritaggi circa l' Erezzione del Monte de' Maschi, ed altresì per ampliare, e modificare le compre, che il nostro Monte deve fare, avendo gl' Illustri Fondatori proibito nel Capitolo 4., dove si dice, che in caso si rattrovassero, e da detti Signori Governatori, *ut supra* paresse di far compra de' cenzi perpetui dentro questa Città, e suo Distretto, e Casali, seu sopra le trè sbarre, o altra entrata perpetua, li sia lecito, purchè non si comprino Terre, Massarie, seu Case, così dentro, come fuori Napoli, quali compre espressamente si proibiscono. A sette Luglio 1746. con Assemblea si ampliò il descritto Capitolo. Che potesse il nostro Monte il suo frutto, e capitali impiegare con la Regia Corte, Città di Napoli, con Luoghi Pii, o con persone particolari, con il vincolo bensì, che non si dii denaro libero. E perche in oggi la difficoltà degl' impieghi sì per le varie restituzioni, ed abbassamenti, che da giorno in giorno la Regia Corte adopra, fa sì, che il Monte sia in peri-

colo

colo di tenere più anni il suo denaro a spasso. Quindi son di voto, e parere, che le compre, che in ogni futuro tempo dovrà fare il nostro Monte, sia lecito non solo farle colla compra d'Arrendamenti di Corte, o di Città, Fiscali, con Luoghi Pii, Persone particolari, ma bensì comprare Territorii d'erba agresta, Padule di Napoli, masserie, censi perpetui nel ristretto di Napoli, che in Terra di Lavoro, e non più di venti miglia in circa distante da questa Capitale, con proibizione espressa di non comprar Case di qualunque sorte, e riguardo alle Massarie, che mai si comprassero, quelle subito censuarle a persone cognite, e ne' Distretti di Napoli, e suoi Casali, e riguardo alle Padule pratticarsi lo stesso. Dandosi, e concedendosi la piena facoltà a' Signori Governatori *pro tempore*, sempre, però con il consenso de' Signori Cavalieri Montisti residenti in Napoli, di potere ciò pratticare in avvenire, con riserba bensì, che dette compre di Mossarie d'erba agresta, Paludi di Napoli, di cenzi perpetui, non si possono fare da' Signori Governatori *pro tempore*, ma sempre coll' Assemblea de' Cavalieri Montisti residenti in Napoli, restando ferma la facoltà a' Signori Governatori di fare gl' impieghi [a tenore delle Conclusioni circa l' Arrendamenti, ed altro. -- Carlo Venato Dentice Duca d' Accadia.

Qual sudetto voto, e parere essendosi letto, ed inteso da' sudetti Signori Cavalieri, e quello votato per bussola, e ballotte secrete, è remasto quello incluso, ed approvato con pieni voti di numero trentacinque tutti al sì, *nemine discrepante*, per non essere ancora gionto il detto Signor D. Giovanni Carafa, anche intervenuto in dett' Assemblea come sopra, ma poco dopo di essersi votato il parere sudetto, e nel mentre, che si stava proponendo l' infrascritto altro parere.

ED in effetto essendosi considerato, che si doveva dare la facoltà a' Signori Governatori, ed all' Assemblea de' Signori Cavalieri residenti in Napoli, a qual ragione di annualità dovevano farsi dette compre, dal detto Signor Duca d' Accadia si è fatto altro voto, e parere, che anche originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed il tenore di esso, anche a maggior cautela quì è trascritto, ed il suo tenore è v3.

Avendo io quì sottoscritto intesa la chiamata della nostra Assemblea, per la difficoltà delle compre che hà fatto determinare all'Assemblea Generalissima di dispensare alle condizioni richieste delle Capitulazioni, e Conclusioni del Monte, estendendole a certi determinati Corpi stabili al prezzo, che si stimerà dal Governo, e dall' Assemblea de' Cavalieri residenti in Napoli; Quindi si è pensato di proponere all'EE. LL., se lo stimeranno, di dar anco facoltà a' Signori Governatori, ed all' Assemblea de'Cavalieri residenti in Napoli di conchiudere le compre faciende con Particolari, Arrendamenti, Fiscali, ed Adoe, tanto a tutta passata, come ad annue entrade, a quella ragione, che si stimerà, senza derogarsi all' altre condi-

zioni

zioni richieste dalle Leggi del Monte, e da ciò, che si è fin' ora praticato, e così son di voto, e parere. -- Carlo Venato Dentice Duca d' Accadia.

Qual sudetto voto, e parere essendosi anche letto, ed inteso da' sudetti Signori, e quello votato per bussola, e ballotte secrete, è rimasto anche incluso, ed approvato con pieni voti di numero trentasei, per essere anche intervenuto, e ritrovatosi presente il detto Signor D. Giovanni Carafa tutti al sì *nemine discrepante*.

Circa l' erezione del Monte de Maschi, sue dichiarazioni, e limitazioni.

DOpo di ciò si è proposto quel tanto si stimava circa del Monte de' Maschi, che veniva ordinato nelle Capitolazioni del Monte nel capo sesto, ed essendosi dal Signor D. Domenico di Gennaro, dal Signor Principe di Supino, dal Signor D. Michele di Gennaro, dal Signor D. Antonio di Gennaro Principe di S. Martino, dal Signor Marchese D. Francesco Guindazzi fatti li loro voti, e pareri circa di tal pertinenza, si sono quelli letti in ess' Assemblea, e di poi se n' è ordinata la bussola, ed essendosi prima bussolato il sudetto voto, e parere del sudetto Signor D. Domenico di Gennaro, hà avuto in detta bussola voti trentaquattro al nò, e due al sì. Essendosi bussolato in secondo luogo il voto del Signor Principe di Supino hà avuto in detta bussola voti ventitrè al nò, e tredici al sì. In terzo luogo si è bussolato il voto del sudetto Signor D. Michele di Gennaro, ed hà avuto in detta bussole voti trentaquattro al nò, e due al sì. In quarto luogo si è bussolato il parere del sudetto Signor Principe D. Antonio, ed in detta bussola hà avuto voti venti al nò, e sedici al sì. Ed in quinto luogo essendosi bussolato il voto del sudetto Signor Marchese D. Francesco Guindazzi, hà avuto in detta bussola voti undici al nò, e venticinque al sì. Dimanieracchè è remasto incluso il voto, e parere del detto Signor Marchese D. Francesco Guindazzi con voti venticinque al sì, ed undici al nò, qual voto originalmente nella presente Conclusione si conserva, ed a maggior cautela *ad literam* s' inserisce, stante gl' altri voti di detto Signor D. Domenico di Gennaro, del Signor Principe di Supino, del Signor D. Michele di Gennaro, e del Signor Principe D. Antonio non s' inseriscono, per aversli rispettivamente ripigliati, ed è come siegue, cioè:

I Fondatori del nostro Monte Grande ci han lasciato nelle loro Capitolazioni ordinato, che dopo aperto il Monte, se mai succedesse, che in qualche anno non ci fussero Dame, che avessero da conseguire maritaggi, si dovesse allora istituire un Monte per li maschi. Or essendosi già avverato il sudetto caso di non esservi presentemente veruna Dama, che debba conseguire la sua dote, dobbiam noi dar esecuzione a ciò, che nelle dette Capitolazioni è stato da nostri Fondatori ordinato, cioè pensare all' Istituzione, e Fondazione del predetto Monte de' Maschi. Di questo affare dunque unicamente dobbiam noi oggi trattare, senza pensar affatto ad aumentar per ora le doti, sì perche nelle dette Capitolazioni non si fa menzione alcuna del detto aumento, sì ancora perche, oltre

oltre all' esservi attualmente cinque Dame già da marito, moltissime altre ve ne sono ancora prossime a terminar i dieciotto anni, ed a prender stato. Dimodocchè dovendo fra pochi anni pagare il conto corrente moltisissimi maritaggi, se si aumentassero da ora le doti, come taluni desiderarebbono, potrebbe facilmente il nostro Monte fra poco tempo andar in ruina. Ed acciocchè si esegua la volontà de' Fondatori per rispetto all' Istituzione del Monte de' Maschi, e si provegga nell' istesso tempo alla principale lor mira, cioè, che il conto corrente non vada mai in attrasso nel pagamento de' maritaggi delle Dame montiste, per le quali principalmente è stato fondato il nostro Monte, sono del seguente parere, cioè:

Si stabilisce, che tutte le ricadenze de' maritaggi, e tutto il frutto delle rendite, che annualmente avanzarà dopo aver sodisfatti i maritaggi, le doti, i vitalizii delle Monache, e tutti gli altri pesi, si debba in fine di ciascun anno porre in compra in aumento del presente quarto moltiplico, e così si abbia a continuare, finche l' annua rendita del detto quarto moltiplico giunga a docati quattromila effettivi, nel qual tempo se il nostro Monte Grande andrà in attrasso nel pagamento de' maritaggi, i sudetti docati quattromila si daranno al conto corrente, infintantocchè si tolga tutto l' attrasso de' maritaggi. E se il Monte si ritroverà in corrente, i mentovati docati quattromila, che averà di rendita il sudetto quarto moltiplico, si ripartiranno tra i maschi, in quel modo, che dall' Assemblea Generale, che si convochera, sarà allora determinato.

E per ultimo si stabilisce, che quando si sarà aperto il presente quarto moltiplico, e se ne sarà fatto l' uso di sopra spiegato, si debba immediatamente principiare a formare un quinto moltiplico, per potere col tratto del tempo sempre più aumentare le doti, o pure fare qualche altro stabilimento utile alle Dame Montiste, come sarebbe il pagamento dell' Educandato ad imitazione di ciò, che saggiamente si prattica ne' Monti delle 29., e 30. Famiglie Nobili di questa Città. -- Il Marchese Guindazzi.

Che però si è stabilito, e determinato di doversi eseguire il parere sudetto, giusta la sua serie, continenza, e tenore, *& ita conclusum &c.*

A 23. Luglio 1771. Congregati li Signori Governadori del Monte Grande de Maritaggi nella Camera della solita residenza, dentro il Monistero de' SS. Severino, e Sossio di questa Città, coll'assemblea generalissima de' Signori Cavalieri Montisti, tanto di quegli commoranti in Napoli, precedente chiamata con cartella per il Portiero del nostro Monte, quanto de' Signori Cavalieri Assenti, precente lettera circolare del nostro Segretario, da quali Signori Cavalieri assenti si sono mandate Procure in persona dell'infrascritti Signori Cavalieri, che intervengono nella presente Assemblea: Cioè il Signor Principe di Supino, il Signor D. Girolamo Dentice, il Signor D. Antonio Venato Dentice anche come Procuratore del Signor D. Nicola Venato Dentice suo fratello, e del Signor Principe di Feroleto, il Signor Marchese di Cammarota, anche come Procuratore delli Signori D Gennaro, e D. Gio: Battista Marchese suoi fratelli, e del Signor Principe di Centola, ed il Signor D. Michele di Gennaro Governatori, il Signor Duca d'Accadia, il Signor D. Francesco Dentice, il Signor D. Ottavio Caracciolo, il Signor D. Salvatore Dentice, il Signor D. Ignazio Dentice, il Signor D. Marcantonio Carafa anche come Procuratore del Signor Duca di Traetto, e di Monsignor Carafa suoi fratelli, il Signor D. Domenico di Gennaro, anche come Procuratore del Signor Principe di S. Martino, e Duca di Cantalupo suo fratello, il Signor D. Antonio Paolo Dentice, il Signor D. Fabio Caracciolo di Marano, il Signor Duca di Montesardo, il Signor Marchese di S. Marco anche come Procuratore del Signor Balì Cavaniglia suo Zio, il Signor D. Luigi Caracciolo, il Signor Principe d'Arianiello anche come Procuratore del Signor D. Aniello Firlingieri suo Zio, il Signor D. Domenico della Leonessa, il Signor Principe di Marano anche come Procuratore del Signor Duca di Canzano, il Signor D. Francesco Caracciolo, anche come Procuratore del Signor D. Gaetano Caracciolo suo fratello, il Signor Duca di Mancusi, il Signor D. Gio: Battista Morra, il Signor Principe di Morra, anche come Procuratore del Signor Archidiacono D. Vincenzo Morra suo fratello, il Signor Duca di Castelluccia, il Signor D. Filippo Caracciolo, il Signor Marchese D. Francesco Guindazzo, anche come Procuratore del Signor Principe di Torella, il Signor D. Gio: Carafa, il Signor D. Giuseppe della Leonessa, il Signor D. Pasquale della Leonessa, il Signor Duca di S. Martino Leonessa, il Signor Duca della Torre, il Signor D. Ascanio Filomarino, ed il Signor D. Nicola Maria Brancaccio, anche come Procuratore del Signor Principe di Ruffano suo Padre, siccome dalle Procure, che nella presente Conclusione si conservano, a quali Signori si è fatto il presente, e letto dal nostro Segretario il Piano fatto da' Signori Governatori del Monte per secondare le richieste

1 Conclusione dell'assemblea generalissima de' 23 Luglio 1771, per il Monte de' maschi ed augumento delle doti.

fatte da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, che vogliono da ora godere di qualche beneficio del Monte de' mascoli, ordinato da Signori Fondatori, col quale Piano, non solo vengono detti Signori Cavalieri secondogeniti ad ottenere il loro intento, ma anche si è pensato al vantaggio de' Signori Cavalieri Primogeniti, e Signore Dame Montiste, qual Piano colle sue proprie parole s' inserisce, ed è come siegue cioè

2 Si reassume la conclusione dell'assemblea generalissima de' 25 Gennaro 1769 toccante il Monte de' maschi, e le provvidenze date colla medesima per formarsi un fondo corrispondente all' opera.

COn Conclusione de' 25 Gennaro dell' anno 1769, precedente Assemblea Generalissima tenuta nel nostro Monte Grande de' Maritaggi nella Camera della solita residenza, dentro il Ven. Monistero de' SS. Severino, e Sossio di questa Città da Signori Governadori, e Cavalieri Montisti, precedente chiamata con cartelle per il Portiero del nostro Monte per li Signori Cavalieri commoranti in Napoli, e precedente lettera del nostro Segretario per li Signori Cavalieri assenti, da quali furono mandate le Procure in persona di altri Cavalieri Montisti, nella quale Assemblea Generalissima furono molte cose determinate, siccome da detta Conclusione, e rispetto del Monte de' Maschi, che vien' ordinato nelle Capitolazioni del nostro Monte per le richieste fatte da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, precedente parere del Signor Marchese D. Francesco Guindazzo fù stabilito, e determinato, che tutte le scadenze de' Maritaggi, e tutto il frutto delle rendite, che annualmente avanzava, dopo aver soddisfatto li Maritaggi, le Doti, e Vilizj delle Monache, e tutti gli altri pesi, si dovesse in fine di ciascun' anno porre in compra in augomento del quarto moltiplico, e così si dovesse continuare, finche l' annua rendita del detto quarto moltiplico fosse giunta a ducati quattromila effettivi, nel qual tempo, se il detto Monte Grande andasse in attrasso nel pagamento de' Maritaggi, li suddetti ducati quattromila si dovessero dare al conto corrente, in fino a tanto che venisse tolto tutto l' attrasso de' Maritaggi, e se il Monte si fosse ritrovato in corrente, i mentovati ducati quattromila, che avrebbe avuto di rendita il suddetto quarto moltiplico, si dovessero ripartire fra i Maschi in quel modo, che dall' Assemblea Generale, che si sarebbe convocata, venisse allora determinato.

Come anche, aperto che si fusse il quarto moltiplico, e fattone l' uso di sopra spiegato, si dovesse immediatamente principiare a formare un quinto moltiplico per potere col tratto di tempo sempre più aumentare le Doti, o pure fare qualche altro stabilimento utile per le Dame Montiste, come sarebbe il pagamento dell' educandato, ad imitazione di quello si pratica ne' Monti delle 29, e delle 30 Famiglie nobili di questa Città; siccome si legge da detta Conclusione per Assemblea Generalissima, alla quale in tutto, e per tutto s' abbia relazione.

E co-

E comecchè da' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti si fanno delle continue istanze, volendosi da medesimi godere da ora di qualche beneficio di detto Monte de' Mascoli, ordinato dalli Signori Fondatori, ond' essendosi maturamente riflettuto allo stato del nostro Monte, ed a quel tanto conviene farsi sì per il vantaggio, ed accrescimento della rendita del medesimo, come anche per secondare le richieste de' Signori Cavalieri Montisti secondogeniti, si è pensato farsi un nuovo stabilimento, col quale venghino ad ottenere il di loro intento detti Signori Cavalieri secondogeniti, e sia anco di vantaggio a Signori Cavalieri primogeniti, e Signore Dame Montiste, senza deteriorazione dello stato presente del nostro Monte, ch' è il seguente. 3 Motivo della presente conclusione.

SI stabilisce, che dal primo Gennaro dell' entrante anno 1772 in avanti, s' intenda accresciuto il Maritaggio delle Dame Montiste in altri ducati duemila di più, e siccome prima era di ducati diecimila, s' intenda alla ragione di ducati dodecimila, e ciò debba intendersi per quelle Dame, che da detto dì in avanti si mariteranno, senzache le Signore maritate fin' oggi possano pretendere cos'alcuna del suddetto augomento di maritaggio: Benvero però non sia il nostro Monte tenuto a verun' altro pagamento di altri Maritaggi in ciascuno anno, ma di un solo *tantum*, e così debba restare stabilito, e determinato da doversi pagare un solo Maritaggio l' anno, ancorchè concorressero più Dame nate in un' istesso tempo, non ostanteche altrimente venisse ordinato nelle nostre Capitolazioni, nel qual caso di concorrenza di più Dame nate nell' istesso tempo si stabilisce, che in detto caso debba pagarsi in quell' anno il Maritaggio a quella Dama, che prima dell'altra passerà in matrimonio, e dandosi il caso, che più Dame d' un' istessa età si maritassero in un' istesso giorno, in tal caso si caverà a bussola quella Dama, a cui in quell' anno dovrà pagarsi il Maritaggio, dovendo in tal modo restar previsto al caso predetto, proibendosi espressamente di farsi altra mutazione, o dispensare a pagamenti di altri Maritaggi nè dalla Banca, nè dall' Assemblea Generale, ma soltanto dall' Assemblea Generalissima, restando anche stabilito, che stante l' aumento suddetto, non possa la Dama di detto Maritaggio di ducati dodicimila disponere altrimenti, se non a tenore della Capitolazione del nostro Monte, la quale ordina, che morendo la Dama maritata, e di anni dieciotto finiti senza figli possa disponere della quinta parte di detta dote, e tutto lo dippiù vada in beneficio del Monte, e non disponendo di detto quinto, che similmente resti in beneficio del Monte, e non dell' eredi *ab intestato*, e morendo di detta età *ut supra*, e con figli non possa disponere, se non della decima parte di detta Dote, servata la forma della Consuetudine di Napoli ridotta in scritto, e che morendo detti figli in pupillare età, *vel ab intestato quandocumque* senza figli legittimi, e naturali, dette Doti di ducati diecimila, seu di ducati novemila, avendo forse dell' altri

4 Si stabilisce l' augomento delle doti in ducati 2000 per le Dame maritande da Gennajo 1772 in avanti, e che non possa pagarsi più d'una dote all'anno, con che l' augumento sia sottoposto alle stesse leggi della dote. Si prevengono i casi di concorrenza di più Dame, e si determina ciocchè si debba praticare.

 mille

mille disposto la Madre, debbiano restituirsi al detto Monte, e però nelli capitoli matrimoniali da farsi si debbano ponere detti patti espressi di detta disposizione, e restituzione di dette Doti nelli casi predetti in beneficio di detto Monte, siccome vien' ordinato nel capitolo settimo delle Capitolazioni del Monte *fol.* 4., di modocchè non ostantechè il suddetto Matitaggio di ducati diecimila venga ad augomentarsi in altri duc. duemila di più, o che forse si augomentasse in altra maggior summa, come infra si dirà, non possa la Dama Montista di altro disporre, se non che della quinta, e decima parte nelli casi in detta Capitolazione stabiliti.

5 Si conchiude doversi fare 20 piazze di duc. 200 pagabili *semestratim* Che la Banca de' Signori Governatori li dispensi e paghi. Siano esclusi i primogeniti, menoche ne' casi che per dieci anni non abbiano avuti figli legittimi, e naturali, o che abbiano rinunziata la primogenitura, e si danno varie altre provvidenze circa la concorrenza, vacanza, ed ammission alle Piazze, con attendersi sempre la maggior età.

SI stabiliscono, e determinano venti Piazze di secondogeniti a ragione di ducati duecento annui per ogni Piazza, che importano annui ducati quattromila da doversi dalla Banca provedere, e quelli soddisfare, e pagare dal conto corrente anche dal detto dì primo Gennaro dell'entrante anno 1772 in avanti pagabili *semestratim* a quelli secondogeniti, che abbian maggior età, da verificarsi colle Fedi di Battesimo, e concorrendo in dette Piazze più Cavalieri di una istessa età debba farsi la bussola, purche però detti secondogeniti abbiano l' età di anni dieciotto compiti, e non siano casati, e casandosi, debbano *illico* perdere la Piazza, e darsi ad altro a chi spetta secondo l'età, come si è detto, annoverandosi in detto numero de' secondogeniti tutti que'Primogeniti, che casati non habbino avuto, ne avranno Prole per dieci anni dopo la contrazione del loro matrimonio, e l' istesso s' intenda per ogni secondogenito, che decentemente casatosi per rinunzia fattali dal suo primogenito, o per altro giusto motivo sia stato parimenti per lo spazio dieci anni continui senza procrear figli; Essendo ben giusto, che coloro, i quali han quasi interamente perduta la speranza di aver successione, siano almen partecipi nella lor propria persona del suddetto sussidio, che colla presente Conclusione viene stabilito per li Maschi Montisti: E verificandosi il sudetto caso di rinunzia del primogenito al secondogenito, si stabilisce, che la Piazza, che forse si starà godendo dal secondogenito debb'allora conferirsi al di lui primogenito, posto però, che non vi sia secondogenito di altra casa, che sia di maggior età del suddetto primogenito, che rinunciarà, intendendosi sempre preferita la maggior età; Ben vero però avendo detti Signori Primogeniti, e Secondogeniti Prole dopo detto tempo di anni dieci, in tal caso così li predetti primogeniti, come i detti secondogeniti casati vadano subito a perdere la Piazza, e quella debba conferirsi ad altro a tenore dello stabilito. E con dichiarazione ancora, che non possa ammettersi a godimento di Piazza Cavaliero di maggior età, se tal Piazza non sia vacata, non potendosi togliere la Piazza ad alcuno, che la stia attualmente godendo.

Si

6

Che il 4 moltiplico giunto all' ann. rendita di ducati 5000 s' incorpori al Monte, e s' apra il quinto. la rendita del 4 ſerva ad accreſcere altri duc. 3000 alle doti, ed a ſecondogeniti altri duc. 100 ſopra g'i ducati 209 che loro ſi danno.

SI ſtabiliſce, che il corrente quarto moltiplico del noſtro Monte debba ſtar chiuſo ſino a che giungerà alla ſomma d'annui ducati cinquemila effettivi, e giunto che ſarà a detta ſomma annua, quello debba incorporarſi una inſieme colla ſua proprietà al conto corrente, e ſubito aprirſi il quinto moltiplico, ed incorporato che ſarà di detta annua ſomma di ducati cinquemila, per la ſomma d' annui ducati tremila d' eſſi debb' anche accreſcerſi ſopra de' ducati dodicimila di ciaſcun Maritaggio, di manierachè d' allora in poi s' intenda ciaſcun Maritaggio alla ragione di ducati quindecimila l' uno, colle ſteſſe condizioni dichiarate nel detto primo capo, e gl' altri ducati duemila accreſcerſi ſopra le venti Piazze di ſopra ſtabilite in altri ducati cento di più per ciaſcuna Piazza, che verrebbe ciaſcuna d' eſſe ad avere annui ducati trecento.

7

Che il Monte de' maſchi abbia ad eſſere l' ultimo peſo del Monte, e quindi ſi decidono varj caſi.

SI ſtabiliſce, che tanto li detti Maritaggi, quanto li Monacaggi, e ſpeſe delle Signore Monache, annui vitalizj delle medeſime, vitalizj delle Signore, che menano vita Celibe, li ducati mille, che ſi dovranno in ciaſcun' anno pagare dal conto corrente al detto quarto moltiplico, ed ogn' altro peſo, e ſpeſa forzoſa, debbano detti peſi, e ſpeſe forzoſe eſſere primi, precipui, e preferiti alle dette Piazze de' ſecondogeniti, dimodocche non poſſano detti ſecondogeniti pretendere precipuità per dette Piazze, come ſopra ſtabilite, ma quelle debbano eſſere l' ultimo peſo di detto Monte, e qualora in qualche anno non vi fuſſe capienza per dette Piazze, in tal caſo debbaſi ſupplire alla mançanza di quel tale anno colle rendite di quell' iſteſſo anno del quarto moltiplico, e non baſtando queſte, ricaderanno a minor ragione per quell' anno ciaſcuna delle venti Piazze *per æs, & libram*, con che però non ſi poſſa mai negli anni ſeguenti da' ſecondogeniti pretendere detto attraſſo, mà ſoltanto il corrente, atteſo con queſta eſpreſſa legge s' intendono ſtabilite le Piazze ſuddette, e non altrimente.

8

Le piazze di ſcadenza s' incorporino al moltiplico. Coſa s'intenda per piazza di ſcadenza e quando è come ſi verifichi.

SI ſtabiliſce, che in quegl'anni, che non ſi doveſſero far pagamenti di Dote per Maritaggi, o Monacaggi, e vi foſſero Piazze di ſcadenza [intendendoſi per Piazza di ſcadenza, qualora non vi foſſero ſecondogeniti d' età d' anni dieciotto compiti *ut ſupra*, che andaſſero a coprire il numero delle venti Piazze] in tali caſi, ed in ciaſcuno d'eſſi, così la ſomma del Maritaggio, come la ſcadenza di detta Piazza, e tutto il dipiù, che avanzerà, dedotti li peſi, debba incorporarſi al quarto moltiplico, e l' iſteſſo debba praticarſi in tempo del quinto, ed altri moltiplichi, che ſi dovranno aprire in avvenire, incorporato che ſarà il corrente quarto moltiplico, dopo eſſer giunto alla ſomma di ducati cinquemila annui, al conto corrente.

Si

9 Si ordina l'osservanza esatta del cap. 11 delle Capitolazioni anco a riguardo de' Maschi Montisti circa la nobiltà de' matrimonj.

SI stabilisce, che riguardo a matrimonj, che dovranno fare li Signori Cavalieri Montisti, affinchè o essi, o i di loro figli secondogeniti possono essere ammessi al godimento di queste venti Piazze, e debbasi osservare esattamente ciò, che stà stabilito per il godimento de' Maritaggi nelle dette Capitolazioni del nostro Monte, le quali nel capitolo undecimo ordinano, che li matrimonj, dovranno essere con Signore di qualità, e nobiltà, conforme stà dichiarato nelli matrimonj, che avranno da fare le Signore, che godono il beneficio della Dote del detto Monte, ed altro come in detto capitolo stà espresso, sicche tutte quelle condizioni, che si ricercano per potersi godere dalle Signore Dame Montiste la loro Dote, Monacaggio, ed ogni altro beneficio, che lor dà il nostro Monte, le simili debbano concorrere per li Signori Cavalieri, che dovranno godere le predette venti Piazze, e non altrimente.

10 Si escludono i Religiosi e Regolari; e s'inchiudono i Secolari, e Cavalieri di Malta anco professi il che rimane moderato come si dirà al n. 13

E finalmente con espressa legge, e condizione si stabilisce, che restino esclusi dal godimento di dette venti Piazze tutt' i Cavalieri secondogeniti Religiosi, e Regolari, mà non già Sacerdoti Secolari, ed i Cavalieri Professi di Malta, o di altri Ordini, che hanno bisogno di prova di Nobiltà, e che vivono nel secolo, e così siamo di voto, e parere, e non altrimenti: Napoli li 14 Giugno 1771 = Il Principe di Supino = Geronimo Dentice = Il Marchese di Cammarota = Antonio Venato Dentice = D. Michele di Gennaro = come da detto originale voto, che nel libro delle Conclusioni si conserva.

11 Dimanda de' Religiosi.

ED essendosi letto il Piano suddetto per parte de' Signori Secondogeniti Religiosi si è avuto ricorso in dett' Assemblea per volere anch' essi godere, ed essere a parte di qualche beneficio del Monte suddetto de' Maschi, che deve ora fondarsi, e stabilirsi, per lo che dal Signor Duca d' Accadia si è fatto il seguente Voto, il tenor del quale anche colle sue proprie parole s' inserisce, ed è, come siegue cioè.

12 Voto del Signor Duca d' Accadia per i Religiosi.

13 Si stabiliscono 6 piazze di ann. duc. 30 per cadauno per i Religiosi.

IO sottoscritto avendo inteso il Voto fatto, e firmato dall' Eccellentissimi Signori Governadori del nostro Monte Grande de Maritaggi, che riguarda l'augomento delle Doti in beneficio delle Signore Dame Montiste, e la fondazione del Monte de' Maschi, al quale &c. . Ed avendo inteso il ricorso de' Signori Secondogeniti Religiosi per volere anch' essi godere, ed essere a parte di qualche beneficio del Monte suddetto de' Maschi, che deve ora fondarsi, e stabilirsi, sono di Voto, e parere, che sebbene a detti Religiosi non possa competergli ragione alcuna sopra detto nuovo Monte, che viene a stabilirsi, come quelli, che avendo preso già stato, ed avendo professato nelle loro respettive Religioni anno già ceduto ad ogni di loro ragione, e sebbene ancora considerassi non compe-

tere

tere neppure ad altri Secondogeniti, che in appresso professaranno collo stabilimento di questa nuova legge, che si fà dalla nostra Assemblea Generalissima, a cui unicamente compete la mutazione delle leggi delli nostri Fondatori, che debba detto Voto de' Signori Governadori accettarsi in tutte le sue Parti, secondo la sua continenza e tenore, colla seguente però moderazione, cioè che siccome si sono stabilite venti Piazze di ducati duecento annui per ciascuna da godersi da' Secondogeniti con quelle condizioni ordinate in detto Voto nel capitolo secondo, così debbano stabilirsi altre sei Piazze di annui ducati trenta per ciascuna, le quali debbano conferirsi a quelli Signori Cavalieri Montisti, che avranno professato, o professaranno in qualche Religione Regolare da conferirsi a quelli, che avranno maggior età, e che non abbiano meno d' anni dieciotto compiti, come si è detto in detto capitolo secondo per le suddette venti Piazze.

14 Qualità de' Religiosi, che possono godere delle suddette piazze o sia sussidio.

DI più, che siccome nel capitolo secondo si è stabilito di dover star chiuso il corrente quarto moltiplico fino che giungerà alla somma d'annui ducati cinquemila effettivi, debba stabilirsi di dover giungere ad annui ducati cinquemila, e sessanta, e che nell' aggregarsi questi, come in detto capitolo si è detto al conto corrente, siccome le venti Piazze si aumentano da duecento a ducati trecento, così le suddette sei Piazze di Religiosi debbano aumentarsi a ducati quaranta.

15 Il moltiplico IV s' apra allorche giungerà a ducati 5066 e le 6 piazze s' augomentino ad ann. duc. 40.

E finalmente, che dette sei Piazze per i Religiosi debbano soggiacere a quelle medesime leggi, e condizioni opposte in detto capitolo secondo per le suddette venti Piazze de' Secondogeniti, e così son di voto, e parere. Dal nostro Monte li 23 Luglio 1771: Il Duca d' Accadia = come da detto originale voto, che anche nel libro delle Conclusioni si conserva.

16 Che le piazze de Religiosi soggiacciano alle istesse Leggi delle 20 de Secolari secondogeniti.

Ed essendosi tanto detto Piano sottoscritto da detti Signori Governadori, quanto anche detto voto, e parere sottoscritto da detto Signor Duca d' Accadia votato per bussola, e ballotte secrete sono rimasti inclusi con voti 53 al sì, e 6 al nò = Il Principe di Supino = Il Marchese di Cammarota = Antonio Venato Dentice = Geronimo Dentice = D. Michele di Gennaro.

INDICE

Dell' Aggiunta delle Conclusioni del Monte Grande de' Maritaggi.

A

AGgiudicazione de' beni stabili come si permetta. fol. 17 & *a ter.* & 21.
Augumento delle doti delle maritande da Gennajo 1772 fol. 29 *n.* 4 & 31 *nu.* 6.
Con che non si paghi più d'una dote l'anno. Si decidono i casi di concorso uguale con varie altre leggi, limitazioni, e spieghe. fol. 29 & 31 *ut supra.*

C

COnsensi come s'abbiano a dare, a matrimonj, e nuovi libri da tenersi a tal uopo. fol. 2.
Cassa in ogni Banco da tenersi dal Monte fol. 8. *ad* 12. *Con le sue limitazioni, e dichiarazioni.*
Compre di beni stabili, e sotto quali condizioni. fol. 17. & *a t.* & 21.

E

ESattore, e suo augumento di provisione. fol. 12.
Elezione d' Avvocato, e Procuratore estraordinario. fol. 12.
Elezione de' Signori Governatori così circa il tempo, che circa il modo con varie determinazioni circa tal' emergenza. fol. 18.

F

FEdi de' Battesimi: termine per la di loro esibizione: Ordine del di loro registro: pene contra de trasgressori. fol. 1.

M

MOnache di loro reggestro, e del obligo del Segretario. fol. 2.
Maritaggi e del consenso da darsi, e de' libri da tenersi. fol. 2.
Monte de' Maschi, e tempo stabilito all' apertura di quello. fol. 24.
Monte de' Maschi: Numero delle Piazze tempo, ed età. Si deter-

determina la quantità . Quali Cavalieri ne siano capaci, quali ne siano esclusi, loro condizioni, Cognizioni, e preferenza. fol.28 ad 33
Monte de' Maschi sia l' ultimo peso del Monte sicchè ogn' altro gli preceda. fol.31 n.7
Monte de' Maschi, e quando s' abbia ad augumentare. fol.31 n.6
Quarto Moltiplico quando l' abbia ad incorporare al conto corrente del Monte; ed aprirsi il quinto. fol.31 n.6 & fol.33 n.15.

N

Nobiltà de' matrimonj de' Secondogeniti. fol.32 n.9

P

Piazze di scadenza del Monte de' Maschi. fol.31 n.8

R

Revisione della Scrittura, e deputati per la suddetta revisione. fol. 7.
Razionale, e suo augumento di provisione. fol. 12.
Religiosi: loro domanda: Si determina darsi loro sei Piazze loro condizioni augumento dichiarazioni, e spieghe. fol.32 ad 33

S

Secretario del Monte, ed augumento della sua provisione per le fedi di vita alle polize de' Vitalizj. fol. 6.
Stabili, e di loro compre, e con quali condizioni. fol.17.& 21

T

Terzo moltiplico, e sua incorporazione al conto corrente ed apertura del quarto moltiplico. fol. 7.

V

Vitalizj delle Monache, e di loro augumento, e del tempo in cui si doveano augumentare con i varj voti occorsi sù tal proposito. fol. 3.ad 6
Si determina il tempo dell' augumento suddetto così alle Monache de' Monasteri osservanti, che per quegli non osservano con le varie limitazioni, e dichiarazioni. fol. 13.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102183438